

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - MARTEDÌ, 16 GIUGNO 1998

1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 24

S O M M A R I O

D.P.G.R. I GIUGNO 1998 - N. 60973	[2.2.1]	
Approvazione, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 dell'accordo di programma tra comune di Milano, regione Lombardia e ministero ll.pp., DI.CO.TER. per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana ai sensi del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle aree tra le vie Rubattino-Pitteri-Prolungamento via Crespi (area Maserati)		3
D.P.G.R. I GIUGNO 1998 - N. 60975	[2.2.1]	
Approvazione, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 dell'accordo di programma tra comune di Milano, regione Lombardia e ministero ll.pp., DI.CO.TER. per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana ai sensi del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle aree poste in via Palizzi, zona Quarto Oggiaro		11
D.P.G.R. I GIUGNO 1998 - N. 60977	[2.2.1]	
Approvazione, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 dell'accordo di programma tra comune di Milano, regione Lombardia e ministero ll.pp., DI.CO.TER. per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana ai sensi del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle aree poste in via Pompeo Leoni - via Pietrasanta (area OM)		18
D.P.G.R. I GIUGNO 1998 - N. 60980	[2.2.1]	
Approvazione, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 dell'accordo di programma tra comune di Milano, regione Lombardia e ministero ll.pp., DI.CO.TER. per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana ai sensi del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle aree poste in Piazzale Lodi (area T.I.B.B.).		25
D.P.G.R. I GIUGNO 1998 - N. 60989	[2.2.1]	
Approvazione, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 dell'accordo di programma tra comune di Milano, regione Lombardia e ministero ll.pp., DI.CO.TER. per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana ai sensi del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle aree poste in via Calchi Taeggi		32
D.P.G.R. I GIUGNO 1998 - N. 60991	[2.2.1]	
Approvazione, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 dell'accordo di programma tra comune di Milano, regione Lombardia e ministero ll.pp., DI.CO.TER. per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana ai sensi del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle aree poste nelle vie Lorenteggio, Gonin, Giordani e Bisceglie		38

[BUR1998031]

[2.2.1]

D.P.G.R. I GIUGNO 1998 - N. 60973

Approvazione, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 dell'accordo di programma tra comune di Milano, regione Lombardia e ministero ll.pp., DI.CO.TER. per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana ai sensi del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle aree tra le vie Rubattino-Pitteri-Prolungamento via Crespi (area Maserati)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 «Nuovo ordinamento delle autonomie locali», come integrato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo»;

Vista la legge regionale 15 maggio 1993 n. 14, «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma»;

Visto che, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 21 dicembre 1994 ministero ll.pp. «Programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1979 n. 179 e successive modifiche ed integrazioni», in seguito denominati P.R.U., il consiglio comunale del comune di Milano con deliberazione n. 147 in data 30 giugno 1995, ha preliminarmente individuato gli ambiti di intervento ed ha approvato la procedura per la attuazione dei programmi di riqualificazione urbana;

Visto che, con successivo provvedimento della giunta comunale di Milano n. 3743 in data 14 settembre 1995, sono stati approvati gli indirizzi di progettazione per la formulazione, a cura di soggetti privati e pubblici, delle proposte concernenti i programmi di riqualificazione;

Visto che, in relazione alle norme e agli indirizzi di carattere programmatico di cui ai provvedimenti del consiglio comunale in data 1° luglio 1995 e della giunta comunale in data 14 settembre 1995, la commissione comunale di valutazione, appositamente costituita, ha ritenuto la proposta relativa alle aree tra le vie Rubattino-Pitteri-Prolungamento via Crespi (area Maserati) meritevole di accoglimento e conforme agli obiettivi di programma definiti dal d.m. in data 21 dicembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni e dai provvedimenti comunali richiamati;

Visto che la proposta di programma comporta variazione del piano regolatore vigente di Milano deve essere approvata mediante ricorso alla procedura dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, accordo da sottoscrivere tra il comune di Milano, la regione Lombardia e il ministero dei lavori pubblici, come stabilito dall'art. 10, comma 2 bis, del d.l. 5 ottobre 1993 n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993 n. 493, secondo quanto espressamente indicato dal decreto in data 21 dicembre 1994 sopra richiamato, nonché della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14, artt. 5 e 6;

Visto che, ai sensi dell'art. 27 comma 4 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 il presente provvedimento produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici,

Visto che, ai sensi dell'art. 27 comma 5 bis della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 come modificato dall'art. 17 della legge n. 127 del 15 maggio 1997 il presente provvedimento comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste e tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni;

Visto che, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993, il presente provvedimento ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per tutte le opere da eseguire e produce in ogni caso, per quanto di competenza della Regione, gli effetti delle intese di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, il presente provvedimento equivale, inoltre, a formazione di comparto edificatorio unitario, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1150 del 17 agosto 1942;

Visto che la proposta di programma è stata approvata dal

consiglio comunale di Milano con deliberazione n. 22 in data 7 marzo 1996 ed è stata trasmessa al ministero dei lavori pubblici con nota n. 3174.400/35 P.R./96;

Visto che, con provvedimento n. 6/26172 in data 14 marzo 1997, la giunta regionale della Lombardia ha deliberato le procedure per gli accordi di programma relativi ai programmi di riqualificazione urbana, nonché i requisiti urbanistici ed i criteri di valutazione concernenti i programmi stessi, procedure avviate dal sindaco di Milano con lettera in data 6 marzo 1997;

Visto che, sulla base della documentazione indicata dal ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. con note 23 settembre 1996 n. 956, 28 ottobre 1996 n. 293 e 13 gennaio 1997 n. 8/16 ed inviata dal comune di Milano con nota del 7 febbraio 1997 n. 288557.400/2644 P.R./1996, in data 18 marzo 1997 il comune di Milano, la regione Lombardia ed il ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. hanno sottoscritto il protocollo di intesa di cui all'art. 12, punto b, del d.m. 21 dicembre 1994 (prot. n. 209), concernente l'attuazione del programma di riqualificazione urbana in esame;

Visto che il ministero dei ll.pp. - DI.CO.TER. ha comunicato in data 4 aprile 1997 la propria adesione agli accordi di programma relativi ai programmi di riqualificazione urbana;

Visto che, con provvedimento n. 6/28966 in data 3 giugno 1997, la giunta regionale ha approvato l'adesione della regione Lombardia all'accordo di programma concernente il programma di riqualificazione urbana relativo alle aree tra le vie Rubattino-Pitteri-Prolungamento via Crespi (area Maserati), promosso dal sindaco del comune di Milano con nota in data 6 marzo 1997, ritenendolo rispondente ai criteri stabiliti dalla citata d.g.r. n. 6/26172 del 14 marzo 1997 e contestualmente è stato nominato quale rappresentante della regione Lombardia in seno al comitato dell'accordo di programma di cui all'art. 3 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993 e quale membro del collegio di vigilanza di cui all'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assessore all'urbanistica e territorio o suo delegato;

Visto il provvedimento n. 48609.400/410 P.R./98 del 18 marzo 1998 con il quale il sindaco di Milano ha delegato l'assessore allo sviluppo del territorio dott. Maurizio Lupi a svolgere le proprie funzioni in seno al collegio di vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993 e di cui all'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il provvedimento n. 13.10/09702243 del 12 marzo 1998 con il quale il prefetto di Milano ha designato il vice prefetto ispettore dott. Michele Tortora, quale rappresentante della prefettura di Milano in seno al collegio di vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993 e di cui all'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che, con decreto del ministro dei lavori pubblici n. 682, in data 30 ottobre 1997, registrato alla corte dei conti il 26 novembre 1997, reg. 2, foglio 325, sono state modificate le procedure di approvazione dei programmi di riqualificazione urbana previste dall'art. 12 del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che, a seguito della istruttoria effettuata dagli uffici e dalla segreteria tecnica, che ha proceduto alla approvazione degli atti di programma in data 18 settembre 1997, è stata formulata l'ipotesi definitiva dell'accordo di programma e che relativamente a tale ipotesi, il comitato dell'accordo di programma ha espresso consenso unanime ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993, prima della sottoscrizione dell'accordo;

Visto che, l'ipotesi dell'accordo di programma è stata approvata con delibera di giunta comunale n. 4269 del 28 novembre 1997 e con delibera di giunta regionale n. 32942 del 5 dicembre 1997;

Considerato che la regione Lombardia, il comune di Milano, e il ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. in data 5 dicembre hanno sottoscritto l'accordo di programma, avente ad oggetto l'attuazione del programma di riqualificazione urbana ai sensi del d.m. 21 dicembre 1994 e successi-

ve modificazioni ed integrazioni relativo alle aree tra le vie Rubattino-Pitteri-Prolungamento via Crespi (area Maserati);

Considerato che il c.c. di Milano con deliberazione n. 148 dell'11 dicembre 1997, ha ratificato, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/1990, l'adesione del sindaco al suddetto accordo di programma;

Visto l'art. 27 comma 4 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e l'art. 5, comma 3 della legge regionale n. 14 in base alla quale l'accordo di programma è approvato con decreto del presidente della giunta regionale o, per sua delega dall'assessore competente per materia, nonché successivo art. 6 relativo agli effetti del decreto di approvazione stesso;

Visto il decreto n. 57765 del 23 giugno 1997 con il quale il presidente della giunta ha delegato, all'assessore all'urbanistica e territorio avv. Giuliano Sala, le funzioni amministrative di competenza del presidente della giunta connesse al perfezionamento dell'accordo di programma in argomento ivi compresa l'approvazione con decreto dell'accordo stesso, così come disposto dall'art. 5, comma 3 della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 e per gli effetti di cui al punto 4 dell'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

DECRETA

1. di approvare, ai sensi ed agli effetti del comma 4 dell'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1997, l'accordo di programma sottoscritto a Milano in data 5 dicembre 1997 dalla regione Lombardia, dal comune di Milano, dal ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER;

2. di disporre, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993 la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. Il presidente:

l'assessore all'urbanistica e territorio: Giuliano Sala

— • —

ACCORDO DI PROGRAMMA

Ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato ed integrato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana ai sensi del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle aree poste tra le vie Rubattino - Pitteri - Prolungamento di via Crespi.

Tra

– Comune di Milano, con sede in Milano, piazza Scala n. 2, nella persona del sindaco, dr. Gabriele Albertini e dell'assessore allo sviluppo del territorio, dr. Maurizio Lupi;

– Regione Lombardia, con sede in Milano, via F. Filzi n. 22, nella persona dell'assessore all'urbanistica e territorio, avv. Giuliano Sala;

– Ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. (direzione generale del coordinamento territoriale), con sede in Roma, via Nomentana n. 2, nella persona del direttore generale, arch. Gaetano Fontana.

Premesso

1. che l'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, destina al ministero dei lavori pubblici la somma di L. 288 miliardi per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza e specificità;

2. che, con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, è stato emanato il bando relativo ai programmi di riqualificazione urbana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 dicembre 1994, n. 302 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 marzo 1995, n. 55, unitamente al decreto ministeriale 4 febbraio 1995, con il quale è stata soppressa la lettera b) del comma

1 dell'art. 10 del suddetto decreto ministeriale 21 dicembre 1994;

3. che i programmi di riqualificazione urbana, da realizzare con il concorso obbligatorio di risorse pubbliche e private, sono predisposti dai comuni ed hanno come obiettivo il recupero edilizio e funzionale di ambiti urbani attraverso proposte di carattere unitario che riguardino parti significative delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, interventi di edilizia non residenziale che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita negli ambiti considerati e, infine, interventi di edilizia residenziale che inneschino processi di riqualificazione fisica degli stessi ambiti di riferimento;

4. che l'art. 1 del decreto ministeriale 20 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 luglio 1995, n. 171, differisce il termine previsto dall'art. 12, comma 1, lett. a), del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, da sei a nove mesi per la trasmissione delle proposte di programmi da parte dei comuni;

5. che, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 21 dicembre 1994 sopra richiamato, il consiglio comunale, con deliberazione n. 147 in data 30 giugno/1 luglio 1995, ha preliminarmente individuato gli ambiti di intervento ed ha approvato la procedura per la attuazione dei programmi di riqualificazione urbana;

6. che, con successivo provvedimento della giunta comunale n. 3743 in data 14 settembre 1995, sono stati approvati gli indirizzi di progettazione per la formulazione, a cura di soggetti privati e pubblici, delle proposte concernenti i programmi di riqualificazione;

7. che, conformemente a quanto precisato dai provvedimenti del consiglio comunale in data 1 luglio 1995 e della giunta comunale in data 14 settembre 1995 sopra richiamati, in data 30 settembre 1995 è stato pubblicato un avviso per la presentazione, valutazione e selezione dei programmi;

8. che, a seguito della pubblicazione dell'avviso indicato al punto che precede, la società Rubattino 87 s.r.l., nel seguito denominata operatore, ha presentato una proposta di programma compresa nell'ambito di riqualificazione n. 8 denominato «Innocenti - Lambrate» (P.R.U. n. 1), relativo ad aree aventi una superficie complessiva di mq. 611.207 circa;

9. che, in relazione alle norme e agli indirizzi di carattere programmatico di cui ai provvedimenti del consiglio comunale in data 1 luglio 1995 e della giunta comunale in data 14 settembre 1995, la commissione comunale di valutazione, appositamente costituita, ha ritenuto la proposta meritevole di accoglimento e conforme agli obiettivi di programma definiti dal d.m. in data 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni e dai provvedimenti comunali richiamati;

10. che la proposta di programma comporta variazione del piano regolatore vigente di Milano mediante ricorso alla procedura dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, accordo da sottoscrivere tra il comune di Milano, la regione Lombardia e il Ministero dei lavori pubblici, come stabilito dall'art. 10, comma 2-bis, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, secondo quanto espressamente indicato dal decreto in data 21 dicembre 1994 sopra richiamato, nonché della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, artt. 5 e 6;

11. che l'art. 1 del decreto ministeriale 29 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 gennaio 1996, n. 171, modifica l'art. 1 del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, destinando il 70 per cento delle disponibilità finanziarie ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti e il 30 per cento ai comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti;

12. che l'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 gennaio 1996, n. 171, differisce il termine previsto dall'art. 12, comma 1, del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, fissando il termine perentorio del 7 marzo 1996 per i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti e del 7 gennaio 1996 per i comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti;

13. che la proposta di programma di cui al precedente punto 8 è stata approvata dal consiglio comunale con deliberazione n. 22 in data 7 marzo 1996 ed è stata trasmessa al ministero dei lavori pubblici con nota n. 3174.400/35 P.R./96;

14. che, in data 1 agosto 1996, la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome ha individuato, tra le proposte di programma da ammettere a finanziamento, quella inviata dal comune di Milano riguardante le aree poste tra le vie Rubattino e Pitteri ed il prolungamento di via Crespi (prot. n. 171), oggetto del presente accordo, per un importo di L. 5.400.000.000 (cinquemiliardiquattrocentomilioni);

15. che il decreto del ministero dei lavori pubblici 26 luglio 1996, n. 11613, visto e registrato al n. 1971, in data 30 luglio 1996 dal ministero del tesoro - ragioneria centrale presso il ministero dei lavori pubblici e registrato alla corte dei conti al n. 11426/1996, reg. 2, fogl. 76, in data 4 settembre 1996, ha trasferito le competenze in materia di programmi di riqualificazione urbana già attribuite al segretario generale del CER alla direzione generale del coordinamento territoriale;

16. che, con provvedimento in data 29 ottobre 1996, n. 4349, la giunta comunale ha approvato, tra gli altri, il programma preliminare relativo alla proposta di intervento di cui trattasi;

17. che l'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 dicembre 1996, n. 233, prevede di incrementare le disponibilità del ministero dei lavori pubblici per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, con le somme non utilizzate per contributi sui programmi e gli interventi previsti dall'art. 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

18. che il sopra citato art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede il versamento in c/entrata dello Stato degli importi non utilizzati per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'art. 18 della legge n. 203/1991, nonché dell'importo di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, per essere riassegnati con decreto del ministero del tesoro ad apposito capitolo del ministero dei lavori pubblici;

19. che l'art. 2, comma 63, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, sono utilizzate, quanto a L. 300 miliardi, per i programmi di riqualificazione urbana di cui al citato decreto ministeriale 21 dicembre 1994;

20. che il sopra citato art. 2, comma 63, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede altresì il versamento in c/entrata dello Stato, per essere riassegnato con decreto del ministro del tesoro ad apposito capitolo del ministero dei lavori pubblici di cui al medesimo art. 2, comma 71, delle somme da prelevare dalle maggiori entrate ex Gescal degli anni 1993 e 1994, per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana;

21. che, con decreto del ministero del tesoro n. 215847, in data 31 dicembre 1996, registrato alla corte dei conti in data 25 febbraio 1997, reg. 1, foglio 185, è stata disposta, in termini di sola competenza, l'assegnazione di L. 688 miliardi a favore del capitolo 8278, di nuova istituzione, «Contributo per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana» nello stato di previsione del ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1996;

22. che, con provvedimento n. 6/26172 in data 14 marzo 1997, la giunta regionale della Lombardia ha deliberato le procedure per gli accordi di programma relativi ai programmi di riqualificazione urbana, nonché i requisiti urbanistici ed i criteri di valutazione concernenti i programmi

stessi, procedure avviate dal sindaco di Milano con lettere in data 6 marzo 1997, ivi compresa quella relativa al programma in esame;

23. che, sulla base della documentazione indicata dal ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. con note 23 settembre 1996, n. 956, 28 ottobre 1996, n. 293 e 13 gennaio 1997, n. 8/16 ed inviata dal comune di Milano con nota del 7 febbraio 1997, n. 288557.400/2644 P.R./96, in data 18 marzo 1997 il comune di Milano, la regione Lombardia e il ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. hanno sottoscritto il protocollo di intesa di cui all'art. 12, punto b, del d.m. 21 dicembre 1994 (prot. n. 209), concernente l'attuazione del programma di riqualificazione urbana in esame;

24. che il ministero dei ll.pp. - DI.CO.TER. ha comunicato in data 4 aprile 1997 la propria adesione agli accordi di programma relativi ai programmi di riqualificazione urbana;

25. che, con provvedimento n. 6/28966 in data 3 giugno 1997, la giunta regionale ha approvato l'adesione della regione Lombardia all'accordo di programma concernente il programma di riqualificazione urbana relativo alle aree poste nelle vie Rubattino - Pitteri - prolungamento di via Crespi, promosso dal sindaco del comune di Milano con nota in data 6 marzo 1997, come sopra già indicato, ritenendolo rispondente ai criteri stabiliti dalla citata d.g.r. n. 6/26172 del 14 marzo 1997;

26. che, nel frattempo, la proposta di programma di riqualificazione urbana è stata depositata in visione al pubblico per un periodo di 20 giorni consecutivi, precisamente dal 28 aprile 1997 al 18 maggio 1997, dandone notizia mediante avviso affisso all'albo pretorio, pubblicato sulla stampa cittadina e reso noto a mezzo di manifesti murali e che, nei 20 giorni successivi al suo deposito, sono pervenute all'amministrazione comunale osservazioni in ordine agli interventi previsti, le quali, in seguito all'esame degli uffici comunali e della segreteria tecnica degli accordi di programma di cui al punto che segue, sono state parzialmente accolte, nei termini risultanti dagli atti di programma;

27. che, in relazione a quanto previsto dalla l.r. n. 14/1993, in data 25 giugno 1997 si è costituito il comitato per gli accordi di programma per l'attuazione dei programmi di riqualificazione urbana di cui al d.m. 21 dicembre 1994 ed è stata nominata la relativa segreteria tecnica, incaricata di elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarie necessarie e di procedere agli opportuni studi e verifiche;

28. che, con decreto del ministero dei lavori pubblici n. 682, in data 30 ottobre 1997, registrato alla corte dei conti il 26 novembre 1997, reg. 2, foglio 325, sono state modificate le procedure di approvazione dei programmi di riqualificazione urbana previste dall'art. 12 del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

29. che, a seguito della istruttoria effettuata dagli uffici e dalla segreteria tecnica, che ha proceduto alla approvazione degli atti di programma in data 18 settembre 1997, è stata formulata la proposta definitiva dell'accordo di programma, costituita dalla documentazione specificata al successivo articolo 2 e che, relativamente a tale proposta, il comitato dell'accordo di programma ha espresso consenso unanime in data 5 dicembre 1997 ai sensi dell'art. 5.3 della legge regionale n. 14/1993, prima della sottoscrizione del presente accordo.

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all'accordo di programma come sopra individuati,

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma, che sarà attuato con le modalità e con gli effetti di cui all'art. 27 della legge n. 142/1990, come modificato ed integrato dall'art. 17 della legge n. 127/1997, e agli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 14/1993.

Art. 2 - Oggetto e obiettivi dell'accordo di programma

Oggetto del presente accordo è il programma di riqualificazione urbana ai sensi del d.m. 21 dicembre 1994 e suc-

cessive modificazioni e integrazioni relativo alle aree situate tra le vie Rubattino e Pitteri ed il prolungamento di via Crespi, indicate e catastalmente individuate sull'estratto catastale in scala 1:2.000 allegato al presente accordo sotto «B - tav. 5».

Il presente accordo di programma:

a) approva il progetto urbanistico definitivo delle aree di via Rubattino - via Pitteri - prolungamento di via Crespi, inserite nell'ambito di riqualificazione denominato «Innocenti - Lambrate», prevedendo la realizzazione di un nuovo quartiere per l'insediamento di funzioni prevalentemente residenziali e di funzioni compatibili con la residenza, integrato con il sistema del verde e degli spazi pubblici, così come risulta dalla documentazione allegata sotto «A» e sotto «B»;

b) approva i progetti preliminari degli interventi pubblici ricompresi nel programma, così come risulta dalla documentazione allegata sotto «C»;

c) disciplina i tempi e le procedure per l'espletamento delle indagini geologiche del sottosuolo delle aree oggetto del programma, nonché per l'eventuale esecuzione degli interventi di bonifica;

d) approva il piano finanziario e la tempistica degli interventi.

Il presente accordo di programma, con lo schema di convenzione allegato, definisce altresì gli adempimenti che ciascun soggetto interessato alla attuazione dell'accordo dovrà compiere per consentire in tempi coordinati la realizzazione dell'insieme delle opere necessarie per i nuovi insediamenti.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma la seguente documentazione:

ALLEGATO A - Variante urbanistica

- A.1 - Normativa di attuazione;
- Tav. 1 - Variante al PRG vigente (1:5.000);
- Tav. 2 - Scheda di prescrizioni particolari - indicazioni progettuali (1:5.000).

ALLEGATO B - Piano esecutivo

- B.1 - Normativa di attuazione;
- B.2 - Relazione illustrativa;
- B.3 - Piano finanziario e tempistica degli interventi;
- Tav. 1 - Inquadramento urbanistico generale (1:20.000);
- Tav. 2 - Inquadramento urbanistico: lettura del contesto 1:5.000);
- Tav. 3 - Stato della pianificazione e nuove prescrizioni (1:10.000);
- Tav. 4 - Documentazione fotografica;
- Tav. 5 - Estratto catastale (1:2.000);
- Tav. 6 - Misurazione dell'area con indicazione delle quote principali (1:1.000);
- Tav. 7 - Stato di fatto: consistenza edilizia e destinazioni d'uso in atto (1:2.000);
- Tav. 8a - Stato di fatto: urbanizzazioni primarie con indicazione delle reti tecnologiche - fognatura, acquedotto (1:2.000);
- Tav. 8b - Stato di fatto: urbanizzazioni primarie con indicazione delle reti tecnologiche - illuminazione pubblica, telefono (1:2.000);
- Tav. 8c - Stato di fatto: urbanizzazioni primarie con indicazione delle reti tecnologiche - elettricità Enel, elettricità AEM (1:2.000);
- Tav. 8d - Stato di fatto: urbanizzazioni primarie con indicazione delle reti tecnologiche - gas AEM, gas SNAM (1:2.000);
- Tav. 9 - Stato di fatto: urbanizzazioni secondarie e stato di fatto dei servizi (1:2.000);
- Tav. 10 - Demolizioni (1:2.000);
- Tav. 11 - Progetto: azzonamento (1:1.000);
- Tav. 12 - Progetto: planimetria generale (1:1.000);

- Tav. 13 - Progetto: planivolumetrico - contenuti prescrittivi (1:1.000);

- Tav. 13a - Unità di coordinamento progettuale - contenuti prescrittivi (1:1.000);

- Tav. 14 - Progetto: schema della mobilità (1:2.000);

- Tav. 15 - Progetto: fasi e unità di attuazione (1:2.000);

- Tav. 16 - Progetto: sezioni, profili (1:1.000/1:500);

- Tav. 17 - Assonometria;

- Tav. 18a - Progetto: urbanizzazioni primarie con indicazione delle reti tecnologiche fognatura, acquedotto (1:2.000);

- Tav. 18b - Progetto: urbanizzazioni primarie con indicazione delle reti tecnologiche - illuminazione pubblica - telefono (1:2.000);

- Tav. 18c - Progetto: urbanizzazioni primarie con indicazione delle reti tecnologiche - elettricità Enel - elettricità AEM (1:2.000);

- Tav. 18d - Progetto: urbanizzazioni primarie con indicazione delle reti tecnologiche - gas AEM, gas SNAM (1:2.000).

ALLEGATO C - Progetti preliminari delle opere pubbliche realizzate a scomputo degli oneri concessori e con risorse aggiuntive dell'operatore privato

- C.1 - Relazione introduttiva ai progetti preliminari;

- Tav. 19a - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - sistemazione a verde (1:1.000);

- Tav. 19b - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - ponti ciclopodali sul fiume Lambro nel parco - ponte per il passaggio dei sottoservizi (scale varie);

- Tav. 19c - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - viabilità interna all'area di intervento (scale varie);

- Tav. 19d - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - interventi sulla viabilità esterni all'area di intervento - nuovo collegamento viario tra la via Rubattino e la S.P. Cassanese - nuovo asse viario di collegamento con la località Lavanderie di Segrate (scale varie);

- Tav. 19e - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - interventi sulla viabilità esterni all'area di intervento - prolungamento della via Oslavia - nuovo tracciato della via Sbodio - ampliamento e collegamento della via Rodano con la via Predil - razionalizzazione ed adeguamento semaforico di incroci (scale varie);

- Tav. 19f - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - fognatura - interventi interni all'area di intervento - area di via Rubattino (1:1.000);

- Tav. 19g - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - fognatura - interventi esterni all'area di intervento - aree di via Oslavia, Sbodio, Rodano Predil (1:1.000);

- Tav. 19h - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - acquedotto - interventi interni all'area di intervento - area di via Rubattino (1:1.000);

- Tav. 19i - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - acquedotto - interventi esterni all'area di intervento - aree di via Oslavia, Sbodio, Rodano Predil (1:1.000);

- Tav. 19l - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - illuminazione pubblica - interventi interni all'area di intervento - area di via Rubattino (1:1.000);

- Tav. 19m - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - illuminazione pubblica - interventi esterni all'area di intervento - aree di via Oslavia, Sbodio, Rodano Predil (1:1.000);

- Tav. 19n - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - telefono - interventi interni all'area di intervento - area di via Rubattino (1:1.000);

- Tav. 19o - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - telefono - interventi esterni

all'area di intervento - aree di via Oslavia, Sbodio, Rodano Predil (1:1.000);

- Tav. 19p - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - elettricità Enel - interventi interni nell'area di intervento - area di via Rubattino (1:1.000);

- Tav. 19q - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - elettricità Enel - Interventi esterni all'area di intervento aree di via Oslavia, Sbodio, Rodano Predil (1:1.000);

- Tav. 19r - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - elettricità AEM - interventi interni all'area di intervento - area di via Rubattino (1:1.000);

- Tav. 19s - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - elettricità AEM - interventi esterni all'area di intervento - aree di via Oslavia, Sbodio, Rodano Predil (1:1.000);

- Tav. 19t - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - gas AEM - interventi interni all'area di intervento - area di via Rubattino (1:1.000);

- Tav. 19u - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - gas AEM - interventi esterni all'area di intervento - aree di via Oslavia, Sbodio, Rodano Predil (1:1.000);

- Tav. 19v - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - gas SNAM - interventi interni all'area di intervento - area di via Rubattino (1:1.000);

- Tav. 19z - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - gas SNAM - interventi esterni all'area di intervento - aree di via Oslavia, Sbodio, Rodano Predil (1:1.000).

ALLEGATO D - Piano di esproprio n. 432 per la ristrutturazione della via Sbodio

- D.1 - Elenco dei beni e dei proprietari iscritti negli atti catastali;

- D.2 - Piano parcellare (1:1.000);

- D.3 - Stima dei costi di espropriazione.

ALLEGATO E - Piano di esproprio n. 433 per la ristrutturazione della via Predil e della via Rodano

- E.1 - Elenco dei beni e dei proprietari iscritti negli atti catastali;

- E.2 - Piano parcellare (1:1.000);

- E.3 - Stima dei costi di espropriazione.

ALLEGATO F - Piano di esproprio n. 439 per la realizzazione del prolungamento della via Oslavia

- F.1 - Elenco dei beni e dei proprietari iscritti negli atti catastali;

- F.2 - Piano parcellare (1:1.000);

- F.3 - Stima dei costi di espropriazione.

ALLEGATO G - Piano di esproprio n. 440 per la formazione della bretella di collegamento tra la via R. Rubattino e la strada Cassanese

- G.1 - Elenco dei beni e dei proprietari iscritti negli atti catastali;

- G.2 - Piano parcellare (1:1.000);

- G.3 - Stima dei costi di espropriazione.

ALLEGATO H - Indagini ambientali

ALLEGATO I - Schema di convenzione e tavola allegata.

Il presente accordo di programma costituisce variante al PRG, secondo i contenuti di variazione risultanti dalle relazioni e dalla documentazione tecnica sopra indicata e, a seguito di tale variante, è possibile la costituzione di comparto edificatorio unitario di tutte le aree relative.

Allo stesso sono pertanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 23 della legge n. 1150/1942 al fine di garantire la completa e funzionale attuazione delle previsioni di insediamento estese all'intero perimetro delle aree oggetto degli interventi.

Art. 3 - Variazione urbanistica

Gli elementi di variazione urbanistica di cui alla premessa

sa n. 10 sono descritti e rappresentati nella documentazione allegata sotto «A».

Ai sensi dell'art. 27, comma 5°, della l. n. 142/1990 e dell'art. 6 della l.r. n. 14/1993, l'adesione del sindaco al presente accordo di programma deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni dalla data odierna, a pena di decadenza.

L'approvazione dell'accordo di programma con decreto del presidente della regione Lombardia, o dell'assessore delegato ai sensi dell'art. 5, comma 3 della l.r. n. 14/1993, determinerà gli effetti di variazione urbanistica di cui all'art. 27 della legge n. 142/1990 dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Entro quindici giorni dalla data di cui al comma precedente, con decreto del direttore generale del coordinamento territoriale, è emesso l'ordine di accreditamento al funzionario titolare della contabilità speciale del finanziamento di L. 5.400.000.000.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 12, comma 1, punto c) del d.m. 21 dicembre 1994, che il mancato rispetto dei termini di avvio del programma, indicati al successivo articolo 15, 4° cpv., comporterà la automatica inefficacia della variazione stessa e la decadenza del finanziamento pubblico concesso, che tornerà nella disponibilità del ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER.

Art. 4 - Piano esecutivo

Il piano urbanistico esecutivo, costituito dalla normativa di attuazione allegata al presente accordo sotto «B.1», dalla relazione illustrativa allegata sotto «B.2», dal piano finanziario e tempistica degli interventi allegato sotto «B.3» e dagli elaborati grafici allegati sotto «B - da tav. 1 a tav. 18d», descrive sia gli insediamenti previsti, secondo le diverse tipologie funzionali, sia gli interventi pubblici che dovranno essere realizzati per consentire la funzionalità dei nuovi insediamenti.

In particolare, è prevista la realizzazione degli interventi sotto specificati, per una superficie lorda di pavimento (s.l.p.) di mq. 301.944 circa, così ripartita:

- Edilizia residenziale: mq. 165.000, di cui: edilizia residenziale libera: mq. 82.500 circa di s.l.p., corrispondenti a circa n. 825 alloggi, pari al 50% della s.l.p. residenziale e al 27,32% del peso insediativo del programma; edilizia residenziale convenzionata: mq. 41.250 circa di s.l.p., corrispondenti a circa n. 415 alloggi, pari al 25% della s.l.p. residenziale e al 13,66% del peso insediativo del programma; edilizia residenziale pubblica: mq. 41.250 circa di s.l.p., corrispondenti a circa n. 420 alloggi, pari al 25% della s.l.p. residenziale e al 13,66% del peso insediativo del programma, di cui è prevista la acquisizione da parte del comune di Milano o di altri soggetti dallo stesso indicati, operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica o di interesse pubblico, al prezzo e alle condizioni precisate nello schema di convenzione allegato sotto «I» (art. 10);

- Edilizia con destinazione commerciale: mq. 12.000 circa di s.l.p., pari al 3,97% del peso insediativo del programma;

- Edilizia con destinazione direzionale e per funzioni strategiche; mq. 62.944 circa di s.l.p., pari al 20,84% del peso insediativo del programma;

- Edilizia destinata ad attività produttive: mq. 62.000 circa di s.l.p., pari al 20,53% del peso insediativo del programma.

Una quota della sopra indicata s.l.p. direzionale, pari a mq. 20.000 circa è destinata all'insediamento di funzioni strategiche di interesse generale (attività sportive, ricreative, culturali o di laboratorio per i giovani), che consente un incremento dell'indice di utilizzazione territoriale da 0,55 mq./mq. a 0,5986 mq./mq.

È inoltre prevista l'acquisizione, da parte del comune di Milano, di aree per urbanizzazione primaria pari a mq. 25.206 circa e di aree per urbanizzazione secondaria pari a mq. 359.666, oltre alla costituzione di servitù perpetue di uso pubblico su aree di mq. 12.552 circa destinate a parco e servizi connessi, su superfici di mq. 18.619 destinate a parcheggi e su aree di mq. 24.168 circa, ricadenti in zona s.c., destinate ad opere di cui all'art. 37 delle NTA del PRG.

È prevista, infine, l'acquisizione, da parte del comune di Milano, dell'immobile, sito in via Rubattino n. 37, avente una s.l.p. di mq. 4.500 circa, già sede degli uffici della società Maserati s.p.a., da destinare a servizi di interesse pubblico.

L'immobile e le relative aree di sedime e pertinenza, della superficie di mq. 2.800 circa, vengono acquisiti al prezzo di L. 5.400.000.000 (cinquemiliardiquattrocentomilioni), pari all'importo del finanziamento ministeriale di cui alla premessa n. 14.

Le modalità di acquisizione delle suddette aree e immobili sono specificate nella convenzione che disciplina i rapporti con l'operatore privato proponente del programma di riqualificazione urbana oggetto del presente accordo di programma, convenzione il cui schema è qui allegato sotto «I», come precisato anche al successivo articolo 8.

Si dà atto che le aree per urbanizzazione secondaria sono reperite ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 51/1975 secondo la quota di mq. 44/ab. in aderenza a quanto disposto con il provvedimento del consiglio comunale n. 147/95 citato nelle premesse.

Potranno essere apportate eventuali variazioni ai contenuti urbanistici ed esecutivi del programma esclusivamente nei termini previsti dalla normativa tecnica dell'accordo di programma allegata sotto «B.1».

Art. 5 - Programma degli interventi pubblici e progetti preliminari

Il piano esecutivo dell'accordo di programma prevede l'esecuzione delle seguenti opere pubbliche:

5.1 opere di urbanizzazione primaria

a) reti tecnologiche di urbanizzazione primaria (fognaria, idropotabile, elettrica, gas, telefono ecc.) e pubblica illuminazione;

b) nuove reti viarie all'interno dell'ambito del programma, tra cui il prolungamento della via Crespi e la realizzazione della nuova strada di quartiere;

c) realizzazione di un collegamento viario tra la via Crespi e la via Rubattino;

d) razionalizzazione dell'incrocio tra la via Rubattino e la tangenziale, prolungamento della via Oslavia, ampliamento delle vie Sbodio, Rodano e Predil;

e) adeguamento semaforico degli incroci tra le vie Pitteri - Rubattino, Villard - Rombon, Crespi - Pitteri, Sbodio - Oslavia;

f) realizzazione della bretella di collegamento tra la via Rubattino e la via Cassanese;

g) realizzazione della tangenzialina tra la nuova bretella e la località Lavanderie in comune di Segrate;

h) realizzazione di uno svincolo a raso tra la via Rubattino e la nuova bretella, direzione Redecio e dello svincolo a raso tra la via Crespi, la bretella e la tangenzialina di cui al punto che precede.

5.2 opere di urbanizzazione secondaria

– realizzazione di un nuovo grande parco urbano per mq. 372.218 circa;

– parcheggi e di uso pubblico per una superficie di mq. 18.619 circa.

5.3 interventi particolarmente finalizzati alla riqualificazione urbana

– realizzazione delle attrezzature e dei manufatti di arredo del nuovo parco.

Le opere di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 sono realizzate a scapito degli oneri concessori e con risorse aggiuntive dell'operatore privato proponente del programma; i relativi progetti preliminari sono allegati al presente accordo sotto «C».

Nel piano finanziario e tempistica degli interventi, allegato sotto «B.3», per ciascuna opera o sistema di opere sopra specificato, è indicato il costo stimato, determinato in via parametrica.

L'insieme degli interventi pubblici di cui al presente articolo e le loro varie funzioni costituiscono programma e progetto preliminare di opere pubbliche ai sensi dell'art.

32, comma 2, lettera b) della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo modificato dalla legge 2 giugno 1995, n. 216. I progetti definitivi ed esecutivi di tali interventi sono predisposti dal soggetto privato, così come indicato nello schema di convenzione allegato sotto «I» (artt. 5 e 7) e saranno presentati al comune di Milano ai fini dell'ottenimento della concessione edilizia gratuita ai sensi dell'art. 9, lett. f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

In sede di progettazione definitiva ed esecutiva potranno essere apportate agli interventi pubblici di cui ai precedenti punti 5.1., 5.2 e 5.3 le modifiche e gli adattamenti che dovessero risultare necessari in conseguenza delle variazioni al piano esecutivo di cui al precedente articolo 4, fermi restando gli obiettivi funzionali del programma di opere pubbliche approvato.

Al presente accordo sono allegati i piani di espropriazione finalizzati alla acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione delle seguenti opere pubbliche:

– ristrutturazione di via Sbodio (allegato «D»);

– ristrutturazione della via Predil e della via Rodano (allegato «E»);

– prolungamento della via Oslavia (allegato «F»);

– realizzazione della bretella di collegamento tra la via Rubattino e la strada Cassanese (allegato «G»).

Art. 6 - Bonifica

Al presente accordo di programma è allegata sotto «H» la relazione tecnica concernente gli esiti delle prime indagini effettuate per la caratterizzazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee in corrispondenza delle aree oggetto del programma.

Dette indagini dovranno essere concluse, con gli approfondimenti e le informazioni richieste dal comune di Milano, dalla provincia di Milano, dalla USSL competente per territorio e dalla regione Lombardia, entro 2 (due) mesi dalla pubblicazione del presente accordo.

Qualora, in seguito all'esito delle suddette indagini, gli enti sopra indicati ritenessero necessario procedere alla bonifica delle aree interessate dal programma, la progettazione degli interventi prescritti dovrà essere conclusa entro 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo.

L'esecuzione delle opere di bonifica dovrà avere corso entro 10 (dieci) mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, in coincidenza con l'inizio della prima fase degli interventi prevista dall'allegato programma dei lavori, previa approvazione del progetto definitivo da parte del comune di Milano ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997.

Si dà atto che gli interventi di bonifica e disinquinamento delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria, secondaria e di riqualificazione urbana, delle quali è prevista la cessione al comune di Milano, saranno eseguite dal soggetto operatore proponente del programma.

Art. 7 - Piano finanziario e tempistica degli interventi

Il piano finanziario e la tempistica degli interventi, allegati sotto «B.3», precisano i seguenti aspetti attuativi del programma di riqualificazione urbana e del presente accordo:

– costi previsti per l'acquisizione di aree e di immobili;

– costi di realizzazione degli interventi pubblici e privati;

– ammontare dei finanziamenti pubblici e privati;

– programma dei lavori con l'indicazione delle fasi di esecuzione degli interventi e della tempistica relativa alla attuazione delle singole unità di intervento, come altresì evidenziato nella planimetria allegata sotto «B - tav. 15».

In particolare, il programma sarà attuato in due fasi principali rappresentate nella planimetria allegata al presente accordo sotto «B - tav. 11».

Nella prima fase principale di attuazione del programma è prevista la realizzazione di una s.l.p. di almeno mq. 159.665 circa, corrispondenti al 53% circa dell'intera s.l.p. di programma così ripartita:

– Edilizia residenziale: mq. 121.375 circa, di cui:

edilizia residenziale libera: mq. 62.938 circa di s.l.p., corrispondenti a circa n. 630 alloggi, pari al 52% della s.l.p.

residenziale e al 39,4% del peso insediativo relativi alla prima fase;

edilizia residenziale convenzionata: mq. 30.937 circa di s.l.p., corrispondenti a circa n. 310 alloggi, pari al 25,6% della s.l.p. residenziale e al 19,4% del peso insediativo relativi alla prima fase;

edilizia residenziale pubblica: mq. 27.500 circa di s.l.p., corrispondenti a circa n. 280 alloggi, pari al 22,4% della s.l.p. residenziale e al 17,2% del peso insediativo relativi alla prima fase;

– edilizia con destinazione commerciale: mq. 12.000 circa di s.l.p., pari al 7,5% del peso insediativo relativo alla prima fase;

– Edilizia con destinazione direzionale: mq. 26.290 circa di s.l.p., pari al 16,5% del peso insediativo relativo alla prima fase, comprensiva della s.l.p. di mq. 20.000 circa da destinare all'insediamento di funzioni strategiche di interesse generale.

Nella prima fase principale di attuazione del programma, inoltre, è prevista la esecuzione delle seguenti opere pubbliche:

1) reti tecnologiche di urbanizzazione primaria (fognaria, idropotabile, elettrica, gas, telefono ecc.) e pubblica illuminazione, concernenti gli interventi di viabilità previsti nella prima fase principale di attuazione;

2) nuove reti viarie all'interno dell'ambito del programma e relativa illuminazione;

3) razionalizzazione dell'incrocio tra la tangenziale e la via Rubattino e sistemazione viaria delle vie Oslavia, Sbodio, Rodano e Predil;

4) adeguamenti semaforici degli incroci di via Pitteri - via Rubattino, via Villard - via Rombon, via Crespi - via Pitteri, via Sbodio - via Oslavia;

5) realizzazione della bretella di collegamento tra la via Rubattino e la via Cassanese, allargamento dello svincolo a raso tra la via Rubattino e la nuova bretella, direzione Redecio, ed esecuzione di una tangenziale tra la nuova bretella e le località «Lavanderie» in comune di Segrate, con relativo svincolo;

6) realizzazione di parte del previsto parco urbano per mq. 258.609 e sistemazione della stessa a verde pubblico attrezzato;

7) parcheggi interrati di uso pubblico per una superficie di mq. 5.000 circa.

Gli interventi pubblici e privati previsti nella prima fase principale di attuazione del programma dovranno essere conclusi entro 6 (sei) anni dalla data di pubblicazione del presente accordo di programma.

Nella seconda fase principale di attuazione del programma è prevista la realizzazione di una s.l.p. di mq. 142.279 circa, corrispondenti alla residua quota del 47% della s.l.p. del programma, così ripartita:

– Edilizia residenziale: mq. 43.625 circa, di cui:

edilizia residenziale libera: mq. 19.562 circa di s.l.p., corrispondenti a circa n. 195 alloggi, pari al 44,8% della s.l.p. residenziale e al 13,7% del peso insediativo relativi alla seconda fase;

edilizia residenziale convenzionata: mq. 10.313 circa di s.l.p., corrispondenti a circa n. 105 alloggi, pari al 23,7% della s.l.p. residenziale e al 7,2% del peso insediativo relativi alla seconda fase;

edilizia residenziale pubblica: mq. 13.750 circa di s.l.p., corrispondenti a circa n. 140 alloggi, pari al 31,5% della s.l.p. residenziale e al 9,7% del peso insediativo relativi alla seconda fase;

– Edilizia con destinazione direzionale: mq. 36.654 circa di s.l.p., pari al 25,8% del peso insediativo relativo alla seconda fase;

– Edilizia destinata ad attività produttive: mq. 62.000 circa di s.l.p., pari al 43,6% del peso insediativo relativo alla seconda fase.

Nella seconda fase principale di attuazione del programma, inoltre, è prevista la esecuzione delle seguenti opere pubbliche:

1) completamento del nuovo grande parco urbano per mq. 113.609 circa;

2) parcheggi di uso pubblico per una superficie di mq. 13.619 circa interni ai capannoni industriali.

Gli interventi pubblici e privati previsti nella seconda fase di attuazione del programma dovranno essere conclusi entro 10 (dieci) anni dalla data di pubblicazione del presente accordo di programma.

Art. 8 - Convenzione

La attuazione degli interventi privati e pubblici previsti dal presente accordo di programma è altresì disciplinata dalla convenzione con il soggetto operatore, convenzione di cui si allega lo schema sotto «I».

Oltre alle modalità di cessione di aree per urbanizzazione primaria e secondaria, di esecuzione di interventi pubblici a scomputo degli oneri concessori e con risorse aggiuntive dell'operatore privato e di rilascio delle concessioni edilizie per detti interventi pubblici e privati, la convenzione, avente i contenuti generali di cui all'art. 28 della legge n. 1150/1942, disciplina, in particolare, i seguenti aspetti di attuazione del programma:

– le modalità di cessione di immobili per l'edilizia residenziale pubblica;

– le modalità per il convenzionamento ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 di quota parte della superficie lorda di pavimento con destinazione residenziale;

– i tempi di esecuzione del programma, la durata e le competenze in ordine agli adempimenti;

– le garanzie finanziarie, le penalità per inadempimento, i casi di decadenza e di risoluzione della convenzione;

– la prestazione di garanzie aggiuntive come richiesto dalla normativa ministeriale di cui al d.m. 21 dicembre 1994 (polizze assicurative postume decennali);

– gli obblighi in ordine alla necessità di integrazione degli atti di programma e di aggiornamento della progettazione al fine della completa, corretta e funzionale attuazione del programma.

La convenzione sarà stipulata tra le parti entro 90 (novanta) giorni dall'intervenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia del decreto del presidente della giunta regionale di approvazione del presente accordo di programma.

Art. 9 - Collegio di vigilanza e attività di controllo

Ai sensi dell'art. 27, comma 6°, della legge n. 142/1990 e dell'art. 5, lett. a), della legge regionale n. 14/1993, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente accordo di programma saranno esercitati da un collegio costituito dal sindaco di Milano, o da suo delegato, che lo presiederà, da un rappresentante della regione Lombardia e da un rappresentante del prefetto o del commissario del governo, da nominarsi prima che intervenga l'approvazione del presente accordo di programma. Al collegio di vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

1) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'accordo di programma;

2) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si frapponessero all'attuazione dell'accordo di programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

3) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, anche riuniti in conferenza di servizi, per l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'accordo di programma;

4) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e attuazione del presente accordo;

5) disporre, in via esclusiva e in deroga al regime ordinario, gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento, attuandoli anche mediante commissario ad acta;

6) applicare le sanzioni previste dal presente accordo;

7) concedere eventuali proroghe per motivate esigenze al termine di durata dell'accordo di programma indicato al successivo art. 15;

8) approvare il rendiconto finale della iniziativa programmata.

Al collegio di vigilanza competerà altresì l'approvazione delle eventuali modifiche al piano esecutivo di cui al cpv. 9 dell'art. 4 e, inoltre, lo svolgimento delle funzioni di coordinamento nei termini sopra indicati.

All'atto dell'insediamento, che avverrà su iniziativa del presidente entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore dell'accordo, il collegio definirà l'organizzazione, le modalità, i tempi e i mezzi necessari per il proprio funzionamento.

Per le finalità di controllo sull'esecuzione dell'accordo di programma, il collegio di vigilanza si avvarrà di una commissione di vigilanza costituita dai responsabili del procedimento da individuare ai sensi delle leggi n. 109/1994 e n. 216/1995 e dai responsabili del procedimento per il presente programma di riqualificazione urbana già indicati in sede comunale e regionale. La commissione di vigilanza sarà coadiuvata da un ufficio di segreteria costituito da personale comunale e svolgerà le seguenti funzioni:

- esame della corrispondenza del programma di riqualificazione urbana agli impegni convenzionali assunti nel protocollo di intesa e con l'accordo di programma (e relativi allegati);

- esame di eventuali modifiche o varianti del programma;

- raccolta ed esame dei dati relativi al programma, con particolare riferimento all'avanzamento dei lavori;

- elaborazione di resocontazioni periodiche sull'attuazione del programma;

- collaborazione con gli organismi collegiali incaricati del monitoraggio e del collaudo degli interventi.

Si precisa che l'attività ordinaria e specifica di vigilanza e controllo sull'esecuzione delle opere pubbliche di competenza comunale, sulle opere pubbliche da eseguire a scomputo degli oneri concessori o con risorse private ed, infine, sulle opere private da realizzare in regime di convenzionamento, sarà svolta dai settori comunali competenti, che provvederanno a relazionare la commissione di vigilanza di cui sopra.

Art. 10 - Collaudi

Il comune di Milano provvederà a nominare le commissioni per il collaudo delle opere pubbliche di sua competenza e per le opere pubbliche da eseguire a cura degli operatori privati a scomputo degli oneri concessori o con risorse proprie. Le commissioni saranno composte da personale appartenente ai ruoli tecnici delle amministrazioni che partecipano all'attuazione del programma.

I rappresentanti dell'amministrazione dei lavori pubblici saranno nominati su designazione del direttore generale del coordinamento territoriale.

In relazione alla eventuale carenza di personale tecnico appartenente alle amministrazioni, ovvero alla complessità delle opere da realizzare, il comune di Milano, per il collaudo, potrà procedere alla nomina di professionisti privati iscritti al competente albo regionale.

Art. 11 - Monitoraggio

La direzione generale del coordinamento territoriale è responsabile dell'attività di monitoraggio del programma di riqualificazione urbana finalizzata alla:

- conoscenza delle caratteristiche e delle modalità di attuazione del programma;

- rilevazione, per ciascun intervento, dei dati relativi alle fasi di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;

- rilevazione dei dati relativi a procedure, tempi, costi e qualità ambientale, relativi all'attuazione del programma;

- restituzione di indicatori sintetici delle trasformazioni urbane connesse con l'attuazione del programma.

Le amministrazioni che sottoscrivono l'accordo di programma si impegnano a fornire alla direzione generale del coordinamento territoriale i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della suddetta attività di monitoraggio.

Art. 12 - Modalità di gestione finanziaria

Ai sensi della circolare n. 77 del 28 dicembre 1995 del

ministero del tesoro per l'attuazione degli artt. 8, 10 e 11 del d.p.r. 20 aprile 1994, n. 367, il funzionario responsabile della gestione finanziaria delle risorse pubbliche assegnate dal ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana è il dr. Emilio Cazzani, in qualità di responsabile del procedimento.

Il responsabile della gestione finanziaria provvede per la apertura di una contabilità speciale, alla quale affluiranno le risorse finanziarie conferite dai soggetti che sottoscrivono il presente accordo di programma, indicati nelle premesse, facendo ricorso a tal fine alla procedura di cui all'art. 10 del precitato d.p.r. n. 367/1994 e attivando nel contempo le modalità relative al sistema di controllo interno.

Procederà inoltre alla redazione del rendiconto annuale, che dovrà essere corredata dai documenti giustificativi delle spese e dalla relazione del servizio di controllo interno.

Alla contabilità speciale affluiranno altresì le risorse private destinate alla esecuzione degli interventi di competenza comunale secondo i termini temporali e le modalità indicate nella convenzione allegata.

Art. 13 - Sanzioni per inadempimento

Il collegio di vigilanza dell'accordo di programma, qualora riscontrasse che i soggetti attuatori dell'accordo stesso non hanno adempiuto per fatto proprio e nei tempi previsti agli obblighi assunti, provvederà a:

- dichiarare l'eventuale decadenza del programma nel caso di mancato inizio dei lavori nel termine stabilito dal d.m. 21 dicembre 1994;

- contestare l'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per ufficiale giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

- disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo, di cui all'art. 9, 2° cpv., punto 5).

Art. 14 - Controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo, che non venga definita bonariamente dal collegio di vigilanza ai sensi del precedente articolo 9, 2° cpv., punto 4), sarà devoluta alla competenza esclusiva del TAR della Lombardia.

Art. 15 - Approvazione, pubblicazione, effetti, decadenza e durata

Ai sensi dell'art. 27, comma 4 della legge n. 142/1990 e dell'art. 5, comma 3 della legge regionale n. 14/1993, il presente accordo di programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore delegato, previa ratifica dello stesso da parte del consiglio comunale di Milano, con gli effetti previsti dall'art. 6 della l.r. n. 14/1993 e dall'art. 27, comma 5-bis della l. n. 142/1990 relativi alle variazioni del PRG di Milano e alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire. È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia del decreto di approvazione dell'accordo di programma, con gli estremi dell'avvenuta ratifica a cura del consiglio comunale.

Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

Ai sensi dell'art. 12, punto d, del d.m. 21 dicembre 1994 e del punto A.13 della d.g.r. n. 6/26172 del 14 marzo 1997 citata nelle premesse, i lavori per l'esecuzione degli interventi previsti dal presente accordo di programma dovranno essere iniziati entro 10 (dieci) mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia del decreto del presidente della giunta regionale di approvazione dell'accordo stesso. Resta inteso che il mancato rispetto di tale termine comporterà l'automatica inefficacia dell'accordo di programma e della variazione urbanistica, inefficacia che sarà dichiarata con atto del collegio di vigilanza, nonché la decadenza del finanziamento pubblico, come già indicato al precedente art. 3.

I lavori si intenderanno iniziati con l'avvio delle operazioni di bonifica e degli interventi previsti in prima fase dal

programma dei lavori allegato al presente accordo di programma.

La durata del presente accordo di programma è stabilita in anni 6 (sei) dalla pubblicazione, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 9, 2° cpv., punto 7.

per il comune di Milano
per la regione Lombardia
per il ministero dei ll.pp. - DI.CO.TER.

[BUR1998032]

[2.2.1]

D.P.G.R. I GIUGNO 1998 - N. 60975

Approvazione, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 dell'accordo di programma tra comune di Milano, regione Lombardia e ministero ll.pp., DI.CO.TER. per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana ai sensi del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle aree poste in via Palizzi, zona Quarto Oggiaro

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 «Nuovo ordinamento delle autonomie locali», come integrato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo»;

Vista la legge regionale 15 maggio 1993 n. 14, «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma»;

Visto che, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 21 dicembre 1994 ministero dei ll.pp. «Programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 179 e successive modifiche ed integrazioni», in seguito denominati P.R.U., il consiglio comunale del comune di Milano con deliberazione n. 147 in data 30 giugno 1995, ha preliminarmente individuato gli ambiti di intervento ed ha approvato la procedura per la attuazione dei programmi di riqualificazione urbana;

Visto che, con successivo provvedimento della giunta comunale di Milano n. 3743 in data 14 settembre 1995, sono stati approvati gli indirizzi di progettazione per la formulazione, a cura di soggetti privati e pubblici, delle proposte concernenti i programmi di riqualificazione;

Visto che, in relazione alle norme e agli indirizzi di carattere programmatico di cui ai provvedimenti del consiglio comunale in data 1° luglio 1995 e della giunta comunale in data 14 settembre 1995, la commissione comunale di valutazione, appositamente costituita, ha ritenuto la proposta relativa alle aree poste in via Palizzi, zona Quarto Oggiaro meritevole di accoglimento e conforme agli obiettivi di programma definiti dal d.m. in data 21 dicembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni e dai provvedimenti comunali richiamati;

Visto che la proposta di programma comporta variazione del piano regolatore vigente di Milano deve essere approvata mediante ricorso alla procedura dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, accordo da sottoscrivere tra il comune di Milano, la regione Lombardia e il ministero dei lavori pubblici, come stabilito dall'art. 10, comma 2 bis, del d.l. 5 ottobre 1993 n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993 n. 493, secondo quanto espressamente indicato dal decreto in data 21 dicembre 1994 sopra richiamato, nonché della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14, artt. 5 e 6;

Visto che, ai sensi dell'art. 27 comma 4 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 il presente provvedimento produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici;

Visto che, ai sensi dell'art. 27 comma 5 bis della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 come modificato dall'art. 17 della legge n. 127 del 15 maggio 1997 il presente provvedimento comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste e tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni;

Visto che, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993, il presente provvedimento ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per tutte le opere da eseguire e produce in ogni caso, per quanto di competenza della regione, gli effetti delle intese di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, il presente provvedimento equivale, inoltre, a formazione di comparto edificatorio unitario, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1150 del 17 agosto 1942;

Visto che la proposta di programma è stata approvata dal consiglio comunale di Milano con deliberazione n. 21 in data 7 marzo 1996 ed è stata trasmessa al ministero dei lavori pubblici con nota n. 3174.400/35 P.R./96;

Visto che, con provvedimento n. 6/26172 in data 14 marzo 1997, la giunta regionale della Lombardia ha deliberato le procedure per gli accordi di programma relativi ai programmi di riqualificazione urbana, nonché i requisiti urbanistici ed i criteri di valutazione concernenti i programmi stessi, procedure avviate dal sindaco di Milano con lettera in data 6 marzo 1997;

Visto che, sulla base della documentazione indicata dal ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. con note 23 settembre 1996 n. 956, 28 ottobre 1996 n. 293 e 13 gennaio 1997 n. 8/16 ed inviata dal comune di Milano con nota del 7 febbraio 1997 n. 288557.400/2644 P.R./1996, in data 18 marzo 1997 il comune di Milano, la regione Lombardia ed il ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. hanno sottoscritto il protocollo di intesa di cui all'art. 12, punto b, del d.m. 21 dicembre 1994 (prot. n. 208), concernente l'attuazione del programma di riqualificazione urbana in esame;

Visto che il ministero dei ll.pp. - DI.CO.TER. ha comunicato in data 4 aprile 1997 la propria adesione agli accordi di programma relativi ai programmi di riqualificazione urbana;

Visto che, con provvedimento n. 6/28809 in data 3 giugno 1997, la giunta regionale ha approvato l'adesione della regione Lombardia all'accordo di programma concernente il programma di riqualificazione urbana relativo alle aree di via Palizzi-zona Quarto Oggiaro, promosso dal sindaco del comune di Milano con nota in data 6 marzo 1997, ritenendolo rispondente ai criteri stabiliti dalla citata d.g.r. n. 6/26172 del 14 marzo 1997 e contestualmente è stato nominato quale rappresentante della regione Lombardia in seno al comitato dell'accordo di programma di cui all'art. 3 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993 e quale membro del collegio di vigilanza di cui all'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assessore all'urbanistica e territorio o suo delegato;

Visto il provvedimento n. 48609.400/410 P.R./98 del 18 marzo 1998 con il quale il sindaco di Milano ha delegato l'assessore allo sviluppo del territorio dott. Maurizio Lupi a svolgere le proprie funzioni in seno al collegio di vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993 e di cui all'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il provvedimento n. 13.10/09702243 del 12 marzo 1998 con il quale il prefetto di Milano ha designato il vice prefetto ispettore dott. Michele Tortora, quale rappresentante della prefettura di Milano in seno al collegio di vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993 e di cui all'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che, con decreto del ministro dei lavori pubblici n. 682, in data 30 ottobre 1997, registrato alla corte dei conti il 26 novembre 1997, reg. 2, foglio 325, sono state modificate le procedure di approvazione dei programmi di riqualificazione urbana previste dall'art. 12 del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che, a seguito della istruttoria effettuata dagli uffici e dalla segreteria tecnica, che ha proceduto alla approvazione degli atti di programma in data 18 settembre 1997, è stata formulata l'ipotesi definitiva dell'accordo di programma e che relativamente a tale ipotesi, il comitato dell'accordo di programma ha espresso consenso unanime ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993, prima della sottoscrizione dell'accordo;

Visto che, l'ipotesi dell'accordo di programma è stata approvata con delibera di giunta comunale n. 4272 del 28 novembre 1997 e con delibera di giunta regionale n. 32946 del 5 dicembre 1997;

Considerato che la regione Lombardia, il comune di Milano, e il ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER in data 5 dicembre hanno sottoscritto l'accordo di programma, avente ad oggetto l'attuazione del programma di riqualificazione urbana ai sensi del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle aree poste in via Palizzi - zona Quarto Oggiaro;

Considerato che il c.c. di Milano con deliberazione n. 149 del 15 dicembre 1997, ha ratificato, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142 del 9 giugno 1990, l'adesione del sindaco al suddetto accordo di programma;

Visto l'art. 27 comma 4 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e l'art. 5, comma 3 della legge regionale n. 14 in base alla quale l'accordo di programma è approvato con decreto del presidente della giunta regionale o, per sua delega dall'assessore competente per materia, nonché successivo art. 6 relativo agli effetti del decreto di approvazione stesso;

Visto il decreto n. 57765 del 23 giugno 1997 con il quale il presidente della giunta ha delegato, all'assessore all'urbanistica e territorio avv. Giuliano Sala, le funzioni amministrative di competenza del presidente della giunta connesse al perfezionamento dell'accordo di programma in argomento ivi compresa l'approvazione con decreto dell'accordo stesso, così come disposto dall'art. 5, comma 3 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993 e per gli effetti di cui al punto 4 dell'art. 27 della legge 142 dell'8 giugno 1990;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

DECRETA

1. di approvare, ai sensi ed agli effetti del comma 4 della legge n. 142 del 8 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1997, l'accordo di programma sottoscritto a Milano in data 5 dicembre 1997 dalla regione Lombardia, dal comune di Milano, dal ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER;

2. di disporre, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993 la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. il presidente:

l'assessore all'urbanistica e territorio: Giuliano Sala

ACCORDO DI PROGRAMMA

Ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato ed integrato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana ai sensi del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle aree poste in via Palizzi, zona Quarto Oggiaro.

Tra

- Comune di Milano, con sede in Milano, piazza Scala n. 2, nella persona del sindaco, dr. Gabriele Albertini e dell'assessore allo sviluppo del territorio, dr. Maurizio Lupi;

- Regione Lombardia, con sede in Milano, via F. Filzi n. 22, nella persona dell'assessore all'urbanistica e territorio, avv. Giuliano Sala;

- Ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. (direzione generale del coordinamento territoriale), con sede in Roma, via Nomentana n. 2, nella persona del direttore generale, arch. Gaetano Fontana.

Premesso

1. che l'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, destina al ministero dei lavori pubblici la somma di L. 288 miliardi per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza e specificità;

2. che, con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, è stato emanato il bando relativo ai programmi di riqualificazione urbana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 dicembre 1994, n. 302 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 marzo 1995, n. 55, unitamente al decreto ministeriale 4 febbraio 1995, con il quale è stata soppressa la lettera b) del comma 1 dell'art. 10 del suddetto decreto ministeriale 21 dicembre 1994;

3. che i programmi di riqualificazione urbana, da realizzare con il concorso obbligatorio di risorse pubbliche e private, sono predisposti dai comuni ed hanno come obiettivo il recupero edilizio e funzionale di ambiti urbani attraverso proposte di carattere unitario che riguardino parti significative delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, interventi di edilizia non residenziale che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita negli ambiti considerati e, infine, interventi di edilizia residenziale che innescino processi di riqualificazione fisica degli stessi ambiti di riferimento;

4. che l'art. 1 del decreto ministeriale 20 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 luglio 1995, n. 171, differisce il termine previsto dall'art. 12, comma 1, lett. a), del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, da sei a nove mesi per la trasmissione delle proposte di programmi da parte dei comuni;

5. che, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 21 dicembre 1994 sopra richiamato, il consiglio comunale, con deliberazione n. 147 in data 30 giugno/1 luglio 1995, ha preliminarmente individuato gli ambiti di intervento ed ha approvato la procedura per la attuazione dei programmi di riqualificazione urbana;

6. che, con successivo provvedimento della giunta comunale n. 3743 in data 14 settembre 1995, sono stati approvati gli indirizzi di progettazione per la formulazione, a cura di soggetti privati e pubblici, delle proposte concernenti i programmi di riqualificazione;

7. che, conformemente a quanto precisato dai provvedimenti del consiglio comunale in data 1 luglio 1995 e della giunta comunale in data 14 settembre 1995 sopra richiamati, in data 30 settembre 1995 è stato pubblicato un avviso per la presentazione, valutazione e selezione dei programmi;

8. che, a seguito della pubblicazione dell'avviso indicato al punto che precede, la società Contrada del Sempione s.r.l., ora Euromilano s.r.l., nel seguito denominata operatore, ha presentato, in nome e per conto proprio e di altri soggetti, una proposta di programma compresa nell'ambito di riqualificazione n. 6 denominato «Bovisa - Quarto Oggiaro - Farini - Garibaldi» (P.R.U. n. 2), relativa ad aree aventi una superficie complessiva di mq. 453.870 circa;

9. che, in relazione alle norme e agli indirizzi di carattere programmatico di cui ai provvedimenti del consiglio comunale in data 1 luglio 1995 e della giunta comunale in data 14 settembre 1995, la commissione comunale di valutazione, appositamente costituita, ha ritenuto la proposta meritevole di accoglimento e conforme agli obiettivi di programma definiti dal d.m. in data 21 dicembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni e dai provvedimenti comunali richiamati;

10. che le aree oggetto della proposta di programma sono destinate dal PRG vigente a zone speciali Z8 e Z9 a seguito della variante di nord-ovest «Certosa - Quarto Oggiaro», adottata dal consiglio comunale con deliberazione n. 737 in data 25 luglio 1989 ed approvata con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 22768 in data 19 maggio 1992 e che detta variante classifica le zone speciali Z8 e Z9 come ambiti destinati al recupero e alla ristrutturazione urbanistica, individuandole quali zone di recupero ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

11. che, in particolare, la proposta di intervento interessa l'intera superficie delle unità n. 2 e n. 3 della zona Z8, con esclusione dell'unità n. 1 destinata a stazione ferroviaria, e la gran parte delle aree comprese nella zona Z9 ed, inoltre, è complessivamente conforme ai pesi insediativi e alle destinazioni funzionali delle due zone speciali, salva-

guardando nel contempo i diritti di terzi soggetti non partecipanti al programma;

12. che, in base ai contenuti, la proposta di programma comporta la attuazione degli interventi di trasformazione già previsti dalle zone speciali Z8 e Z9 mediante ricorso alla procedura dell'accordo di programma con variazione del PRG di Milano ai sensi dell'art. 27, 5° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, accordo da sottoscrivere tra il comune di Milano, la regione Lombardia e il ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER., come stabilito dall'art. 10, comma 2-bis, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493 e secondo quanto espressamente indicato dal decreto ministeriale in data 21 dicembre 1994 sopra richiamato. Le variazioni al PRG previste dalla proposta di programma riguardano esclusivamente la disciplina delle modalità attuative delle zone Z8 e Z9 e non le previsioni specifiche di insediamento, che vengono complessivamente confermate, come sopra già indicato;

13. che l'art. 1 del decreto ministeriale 29 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 gennaio 1996, n. 171, modifica l'art. 1 del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, destinando il 70 per cento delle disponibilità finanziarie ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti e il 30 per cento ai comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti;

14. che l'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 gennaio 1996, n. 171, differisce il termine previsto dall'art. 12, comma 1, del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, fissando il termine perentorio del 7 marzo 1996 per i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti e del 7 gennaio 1996 per i comuni con popolazione inferiore ai 300.000 abitanti;

15. che la proposta di programma di cui al precedente punto 8 è stata approvata dal consiglio comunale con deliberazione n. 21 in data 7 marzo 1996 ed è stata trasmessa al ministero dei lavori pubblici con nota n. 3174.400/35 P.R./96;

16. che, in data 1 agosto 1996, repertorio atti n. 161, la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome ha individuato, tra le proposte di programma da ammettere a finanziamento, quella inviata dal comune di Milano riguardante le aree poste in via Palizzi, zona Quarto Oggiaro (prot. n. 170), oggetto del presente accordo, per un importo di L. 15.008.000.000 (quindici miliardiottomilioni);

17. che il decreto del ministero dei lavori pubblici 26 luglio 1996, n. 11613, visto e registrato al n. 1971, in data 30 luglio 1996 dal ministero del tesoro - ragioneria centrale presso il ministero dei lavori pubblici e registrato alla corte dei conti al n. 11426/1996, reg. 2, fogl. 76, in data 4 settembre 1996, ha trasferito le competenze in materia di programmi di riqualificazione urbana già attribuite al segretario generale del CER alla direzione generale del coordinamento territoriale;

18. che, con provvedimento in data 29 ottobre 1996, n. 4349, la giunta comunale ha approvato, tra gli altri, il programma preliminare relativo alla proposta di intervento di cui trattasi;

19. che l'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 dicembre 1996, n. 233, prevede di incrementare le disponibilità del ministero dei lavori pubblici per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, con le somme non utilizzate per contributi sui programmi e gli interventi previsti dall'art. 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

20. che il sopra citato art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede il versamento in c/entrata dello Stato degli importi non utilizzati per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'art. 18 della legge n. 203/1991, nonché dell'importo di cui all'art. 2, comma 2,

della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, per essere riassegnati con decreto del ministro del tesoro ad apposito capitolo del ministero dei lavori pubblici;

21. che l'art. 2, comma 63, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, siano utilizzate, quanto a L. 300 miliardi, per i programmi di riqualificazione urbana di cui al citato decreto ministeriale 21 dicembre 1994;

22. che il sopra citato art. 2, comma 63, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede altresì il versamento in c/entrata dello Stato, per essere riassegnato con decreto del ministro del tesoro ad apposito capitolo del ministero dei lavori pubblici di cui al medesimo art. 2, comma 71, delle somme da prelevare dalle maggiori entrate ex Gescal degli anni 1993 e 1994, per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana;

23. che, con decreto del ministro del tesoro n. 215847, in data 31 dicembre 1996, registrato alla corte dei conti in data 25 febbraio 1997, reg. 1, foglio 185, è stata disposta, in termini di sola competenza, l'assegnazione di L. 688 miliardi a favore del capitolo 8278, di nuova istituzione, «Contributo per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana» nello stato di previsione del ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1996;

24. che, con provvedimento n. 6/26172 in data 14 marzo 1997, la giunta regionale della Lombardia ha deliberato le procedure per gli accordi di programma relativi ai programmi di riqualificazione urbana, nonché i requisiti urbanistici ed i criteri di valutazione concernenti i programmi stessi, procedure avviate dal sindaco di Milano con lettere in data 6 marzo 1997, ivi compresa quella relativa al programma in esame;

25. che, sulla base della documentazione indicata dal ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. con note 23 settembre 1996, n. 956, 28 ottobre 1996, n. 293 e 13 gennaio 1997, n. 8/16 ed inviata dal comune di Milano con nota del 7 febbraio 1997, n. 288557.400/2644 P.R./96, in data 18 marzo 1997 il comune di Milano, la regione Lombardia e il ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. hanno sottoscritto il protocollo di intesa di cui all'art. 12, punto b, del d.m. 21 dicembre 1994 (prot. n. 208), concernente l'attuazione del programma di riqualificazione urbana in esame;

26. che il ministero dei ll.pp. - DI.CO.TER. ha comunicato in data 4 aprile 1997 la propria adesione agli accordi di programma relativi ai programmi di riqualificazione urbana;

27. che, con provvedimento n. 6/28809 in data 3 giugno 1997, la giunta regionale ha approvato l'adesione della regione Lombardia all'accordo di programma concernente il programma di riqualificazione urbana relativo alle aree di via Palizzi, zona Quarto Oggiaro, promosso dal sindaco del comune di Milano con nota in data 6 marzo 1997, come sopra già indicato, ritenendolo rispondente ai criteri stabiliti dalla citata d.g.r. n. 6/26172 del 14 marzo 1997;

28. che, nel frattempo, la proposta di programma di riqualificazione urbana è stata depositata in visione al pubblico per un periodo di 20 giorni consecutivi, precisamente dal 28 aprile 1997 al 18 maggio 1997, dandone notizia mediante avviso affisso all'albo pretorio, pubblicato sulla stampa cittadina e reso noto a mezzo di manifesti murali e che, nei 20 giorni successivi al suo deposito, sono pervenute all'amministrazione comunale osservazioni in ordine agli interventi previsti, le quali, in seguito all'esame degli uffici comunali e della segreteria tecnica degli accordi di programma di cui al punto che segue, sono state parzialmente accolte, nei termini risultanti dagli atti di programma;

29. che, in relazione a quanto previsto dalla l.r. n. 14/1993, in data 25 giugno 1997 si è costituito il comitato per gli accordi di programma per l'attuazione dei programmi di riqualificazione urbana di cui al d.m. 21 dicembre 1994 ed è stata nominata la relativa segreteria tecnica, incaricata di elaborare e coordinare le proposte tecniche e fi-

nanziarie necessarie e di procedere agli opportuni studi e verifiche;

30. che, con decreto del ministro dei lavori pubblici n. 682, in data 31 ottobre 1997, registrato alla corte dei conti il 26 novembre 1997, reg. 2, foglio 325, sono state modificate le procedure di approvazione dei programmi di riqualificazione urbana previste dall'art. 12 del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

31. che, a seguito della istruttoria effettuata dagli uffici e dalla segreteria tecnica, che ha proceduto alla approvazione degli atti di programma in data 18 settembre 1997, è stata formulata la proposta definitiva dell'accordo di programma, costituita dalla documentazione specificata al successivo articolo 2 e che, relativamente a tale proposta, il comitato dell'accordo di programma ha espresso consenso unanime in data 5 dicembre 1997 ai sensi dell'art. 5.3 della legge regionale n. 14/1993, prima della sottoscrizione del presente accordo.

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all'accordo di programma come sopra individuati,

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma, che sarà attuato con le modalità e con gli effetti di cui all'art. 27 della legge n. 142/1990, come modificato ed integrato dall'art. 17 della legge n. 127/1997, e agli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 14/1993.

Art. 2 - Oggetto e obiettivi dell'accordo di programma

Oggetto del presente accordo è il programma di riqualificazione urbana ai sensi del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni relativo alle aree poste in via Palizzi, zona Quarto Oggiaro, indicate nello stralcio di mappa in scala 1:1.000 allegato al presente accordo sotto «A - tav. 5». Le aree oggetto del programma, inoltre, sono catastalmente individuate e le relative proprietà sono indicate nell'elenco allegato sotto «A - tav. 5.1».

Il presente accordo di programma:

a) approva il progetto urbanistico definitivo delle aree di via Palizzi, inserite nell'ambito di riqualificazione denominato «Bovisa - Quarto Oggiaro - Farini - Garibaldi», prevedendo la realizzazione di un nuovo quartiere per l'insediamento di funzioni prevalentemente residenziali e di funzioni compatibili con la residenza, integrato con il sistema del verde e degli spazi pubblici, così come risulta dalla documentazione allegata sotto «A»;

b) approva i progetti preliminari degli interventi pubblici ricompresi nel programma, così come risulta dalla documentazione allegata sotto «B», «C» e «D»;

c) disciplina i tempi e le procedure per l'espletamento delle indagini geologiche del sottosuolo delle aree oggetto del programma, nonché per l'eventuale esecuzione degli interventi di bonifica;

d) approva il piano finanziario e la tempistica degli interventi.

Il presente accordo di programma, con lo schema di convenzione allegato, definisce altresì gli adempimenti che ciascun soggetto interessato alla attuazione dell'accordo dovrà compiere per consentire in tempi coordinati la realizzazione dell'insieme delle opere necessarie per i nuovi insediamenti.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma la seguente documentazione:

ALLEGATO A - Elaborati generali e piano esecutivo

- A.1 - Relazione illustrativa;
- A.2 - Piano finanziario e tempistica degli interventi;
- A.3 - Normativa tecnica di attuazione;
- Tav. 1 - Inquadramento urbanistico generale (1:20.000);
- Tav. 2 - Stato di fatto: inquadramento urbanistico e sistema della mobilità (1:5.000);
- Tav. 3 - Stato della pianificazione e nuove prescrizioni (1:5.000);

- Tav. 4 - Piano esecutivo - documentazione fotografica;
 - Tav. 5 - Estratto catastale - stralcio dalla mappa con indicazione delle aree oggetto del PRU (1:1.000);
 - Tav. 5.1 - Estratto catastale - elenchi catastali delle aree oggetto del PRU;
 - Tav. 6 - Stato di fatto: misurazione dell'area con indicazione delle quote principali (1:1.000);
 - Tav. 7 - Stato di fatto: consistenza edilizia e destinazioni d'uso relative alle attività in atto e dismesse (1:1.000);
 - Tav. 8 - Stato di fatto: urbanizzazioni primarie con indicazioni delle reti tecnologiche (1:2.000);
 - Tav. 9 - Piano esecutivo - Stato di fatto: urbanizzazioni secondarie e stato di fatto dei servizi (1:2.000);
 - Tav. 10 - Demolizioni (1:1.000);
 - Tav. 11 - Piano esecutivo - progetto: azionamento (1:1.000);
 - Tav. 12 - Piano esecutivo - progetto: planivolumetria (1:1.000);
 - Tav. 13 - Piano esecutivo - progetto: planivolumetrico - contenuti prescrittivi (1:1.000);
 - Tav. 13-bis - Piano esecutivo - progetto: contenuti prescrittivi: unità di coordinamento progettuale (1:2.000);
 - Tav. 14 - Piano esecutivo - progetto: schema della mobilità (1:2.000);
 - Tav. 15 - Piano esecutivo - progetto: fasi di attuazione (1:2.000);
 - Tav. 16 - Piano esecutivo - planivolumetrico - profili (1:1.000);
 - Tav. 17 - Piano esecutivo - progetto: simulazione prospettica;
 - Tav. 18A - Piano esecutivo - progetto: urbanizzazioni primarie con indicazione delle reti tecnologiche: rete fognaria, acquedotto, illuminazione pubblica (1:2.000);
 - Tav. 18B - Piano esecutivo - progetto: urbanizzazioni primarie con indicazioni delle reti tecnologiche: rete gas, rete telefonica, rete elettrica (1:2.000).
- ALLEGATO B - Progetti preliminari delle opere pubbliche realizzate a scomputo degli oneri concessori e con risorse aggiuntive dell'operatore privato
- B.1 - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria a carico degli operatori - relazione tecnico illustrativa e stima delle opere;
 - B.2 - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione secondaria a carico degli operatori - relazione tecnico illustrativa e stima delle opere;
 - Tav. P5 - Progetto preliminare delle opere pubbliche di urbanizzazione primaria a carico degli operatori: strade (1:1.000);
 - Tav. P6 - Progetto preliminare delle opere pubbliche di urbanizzazione primaria a carico degli operatori: fognatura (1:1.000);
 - Tav. P7 - Progetto preliminare delle opere pubbliche di urbanizzazione primaria a carico degli operatori: acquedotto (1:1.000);
 - Tav. P8 - Progetto preliminare delle opere pubbliche di urbanizzazione primaria a carico degli operatori: rete elettrica (1:1.000);
 - Tav. P9 - Progetto preliminare delle opere pubbliche di urbanizzazione primaria a carico degli operatori: pubblica illuminazione (1:1.000);
 - Tav. P10 - Progetto preliminare delle opere pubbliche di urbanizzazione primaria a carico degli operatori: rete gas e telefonica (1:1.000);
 - Tav. P11 - Progetto preliminare delle opere pubbliche di urbanizzazione secondaria a carico degli operatori: verde (1:1.000);
 - Tav. P12 - Progetto preliminare delle opere pubbliche di urbanizzazione secondaria a carico degli operatori: piazza della stazione Certosa e parcheggi pubblici (1:1.000);
 - Tav. P13 - Progetto preliminare delle opere pubbliche di urbanizzazione secondaria a carico degli operatori: piazza di quartiere (1:500);

ALLEGATO C - Progetto preliminare della viabilità realizzata dal comune di Milano

- C.1 - Relazione tecnica e stima;
- Tav. P1 - Planimetria (1:2.000);
- Tav. P2 - Sezioni stradali (1:200).

ALLEGATO D - Progetto preliminare per la realizzazione del parco Certosa

- D.1 - Relazione descrittiva e stima di massima;
- Tav. P3 - Progetto preliminare per la realizzazione del parco Certosa;
- Tav. P4 - Progetto preliminare per la realizzazione del parco Certosa: sezione.

ALLEGATO E - Piano di esproprio n. 435 per la realizzazione dell'adeguamento di via Chiasserini

- E.1 - Elenco dei beni e dei proprietari iscritti negli atti catastali;
- E.2 - Piano parcellare (1:1.000);
- E.3 - Stima dei costi di espropriazione.

ALLEGATO F - Piano di esproprio n. 436 per la realizzazione del parco Certosa

- F.1 - Elenco dei beni e dei proprietari iscritti negli atti catastali;
- F.2 - Piano parcellare (1:1.000);
- F.3 - Stima dei costi di espropriazione.

ALLEGATO G - Piano di esproprio n. 437 per la realizzazione della strada di collegamento tra le zone di decentramento 8 e 20 (I lotto)

- G.1 - Elenco dei beni e dei proprietari iscritti negli atti catastali;
- G.2 - Piano parcellare (1:1.000);
- G.3 - Stima dei costi di espropriazione.

ALLEGATO H - Piano di esproprio n. 438 per la realizzazione dell'adeguamento di via Eritrea

- H.1 - Elenco dei beni e dei proprietari iscritti negli atti catastali;
- H.2 - Piano parcellare (1:1.000);
- H.3 - Stima dei costi di espropriazione.

ALLEGATO I - Piano di esproprio n. 441 per la realizzazione della strada di collegamento tra la zona di decentramento 8 e 20 (II lotto)

- I.1 - Elenco dei beni e dei proprietari iscritti negli atti catastali;
- I.2 - Piano parcellare (1:1.000);
- I.3 - Stima dei costi di espropriazione.

ALLEGATO L - Indagini ambientali

- L.1 - Piano d'indagine;
- L.2 - Area via Chiasserini;
- L.3 - Risanamento dell'area Finalube in via Eritrea;
- L.4 - Indagine geoambientale nell'area agricola di via Eritrea/via Castellamare;
- L.5 - Area Valente - programma d'indagine;
- L.6 - Stato di avanzamento delle indagini nel suolo e sottosuolo.

ALLEGATO M - Schema di convenzione e tavola allegata

Il presente accordo di programma costituisce variante al PRG, secondo i contenuti di variazione risultanti dalle relazioni e dalla documentazione tecnica sopra indicata e, a seguito di tale variante, è possibile la costituzione di comparto edificatorio unitario di tutte le aree relative.

Allo stesso sono pertanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 23 della legge n. 1150/1942 al fine di garantire la completa e funzionale attuazione delle previsioni di insediamento estese all'intero perimetro delle aree oggetto degli interventi.

Art. 3 - Variazione urbanistica

Gli elementi di variazione del PRG vigente di cui alla premessa n. 12 sono specificati nella relazione illustrativa allegata sotto «A.2».

Ai sensi dell'art. 27, comma 5°, della l. n. 142/1990 e dell'art. 6 della l.r. n. 14/1993, l'adesione del sindaco al presente accordo di programma deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni dalla data odierna, a pena di decadenza dell'accordo stesso.

L'approvazione dell'accordo di programma con decreto del presidente della regione Lombardia, o dell'assessore delegato ai sensi dell'art. 5, comma 3 della l.r. n. 14/1993, determinerà gli effetti di variazione urbanistica sopra richiamati di cui all'art. 27 della legge n. 142/1990 dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Entro quindici giorni dalla data di cui al comma precedente, con decreto del direttore generale del coordinamento territoriale, è emesso l'ordine di accreditamento al funzionario delegato titolare della contabilità speciale del finanziamento di L. 15.008.000.000.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 12, comma 1, punto c), del d.m. 21 dicembre 1994, che il mancato rispetto dei termini di avvio del programma, indicati al successivo articolo 15, 4° cpv., comporterà la automatica inefficacia della variazione stessa e la decadenza del finanziamento pubblico concesso, che tornerà nella disponibilità del ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER.

Art. 4 - Piano esecutivo

Il piano urbanistico esecutivo, costituito dalla normativa tecnica di attuazione allegata al presente accordo sotto «A.1», dalla relazione illustrativa allegata sotto «A.2», dal piano finanziario e tempistica degli interventi allegato sotto «A.3» e dagli elaborati grafici allegati sotto «A - da tav. 1 a tav. 18B», descrive sia gli insediamenti previsti, secondo le diverse tipologie funzionali, sia gli interventi pubblici che dovranno essere realizzati per consentire la funzionalità dei nuovi insediamenti.

In particolare, è prevista la realizzazione degli interventi sotto specificati, per una superficie lorda di pavimento (s.l.p.) di mq. 133.777 circa, così ripartita:

- Edilizia residenziale: mq. 106.977, di cui: edilizia residenziale libera: mq. 58.125 circa di s.l.p., corrispondenti a circa n. 645 alloggi, pari al 54,33% della s.l.p. residenziale e al 43,45% del peso insediativo del programma;

- edilizia residenziale convenzionata: mq. 44.325 circa di s.l.p., corrispondenti a circa n. 490 alloggi, pari al 41,44% della s.l.p. residenziale e al 33,13% del peso insediativo del programma;

- edilizia residenziale pubblica: mq. 4.527 circa di s.l.p. corrispondenti a circa n. 50 alloggi, pari al 4,23% della s.l.p. residenziale e al 3,38% del peso insediativo del programma, di cui è prevista la acquisizione da parte del comune di Milano alle condizioni indicate nello schema di convenzione allegato sotto «M» (art. 8);

- Edilizia destinata ad attività commerciali mq. 10.200 circa di s.l.p., pari al 7,63% del peso insediativo del programma;

- Edilizia destinata ad attività artigianali/produttive: mq. 8.400 circa di s.l.p., pari al 6,28% del peso insediativo del programma;

- Edilizia destinata ad attività culturali e ricreative: mq. 5.000, pari al 3,74% del peso insediativo del programma;

- Edilizia destinata ad attività di servizio integrabili agli edifici monofunzionali (commerciali, terziarie, ricreative, culturali): mq. 3.200, pari al 2,39% del peso insediativo del programma.

È ammessa la trasformazione di una quota di s.l.p. residenziale in attività di servizio a carattere artigianale al piede degli edifici per un massimo di mq. 1.000, aggiuntivi rispetto alla quantità sopra indicata per le attività artigianali e produttive.

È inoltre prevista l'acquisizione, da parte del comune di Milano, di aree per urbanizzazione primaria pari a mq. 57.933 circa e di aree per urbanizzazione secondaria pari a mq. 288.878 circa e di una superficie di mq. 12.955 circa destinata a parcheggi pubblici in sottosuolo in zona Z8, oltre alla costituzione di servitù perpetue di uso pubblico su aree e superfici destinate a parcheggio per complessivi mq.

32.020, a piazze di uso pubblico e parcheggi di uso pubblico a raso in Z8 per complessivi mq. 6.125 e, infine, a verde pubblico per complessivi mq. 3.380.

Le modalità di acquisizione e di asservimento delle suddette aree e superfici sono specificate nella convenzione che disciplina i rapporti con l'operatore privato proponente del programma di riqualificazione urbana oggetto del presente accordo di programma, convenzione il cui schema è qui allegato sotto «M», come precisato anche al successivo articolo 8.

Si dà atto che le aree per urbanizzazione secondaria sono reperite ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 51/1975 secondo le quantità previste dalla normativa di attuazione delle zone speciali Z8 e Z9, precisandosi che è ottemperata anche la quota di mq. 44/ab. in aderenza a quanto disposto con il provvedimento del consiglio comunale n. 147/95 citato nelle premesse.

Potranno essere apportate eventuali variazioni ai contenuti urbanistici ed esecutivi del programma esclusivamente nei termini previsti dalla normativa tecnica dell'accordo di programma allegata sotto «A.1».

Art. 5 - Programma degli interventi pubblici e progetti preliminari

Il piano esecutivo dell'accordo di programma prevede l'esecuzione delle seguenti opere pubbliche:

5.1 opere di urbanizzazione primaria

a) realizzazione della rete viaria carrabile; in particolare:

- tratto di strada di accesso alla stazione F.S. di Certosa compresa nella zona Z8;

- viabilità di quartiere (traversa interna tratto A e tratto B, viabilità parallela a via Eritrea);

- strada di collegamento Bovisa Politecnico - Quarto Oggiaro, comprensiva di tratto esterno all'ambito del programma;

- strada di collegamento fra la viabilità di quartiere e la strada di collegamento fra le zone 8 e 20;

- adeguamento della via Chiasserini, comprensivo di tratto esterno all'ambito del programma;

- strada Bovisa Stazione - Quarto Oggiaro, comprensiva di tratto esterno all'ambito del programma, sulla base del progetto predisposto dalla amministrazione comunale;

b) reti tecnologiche relative alla viabilità sopra indicata (fognaria, idropotabile, elettrica, gas e telefono), impianti di pubblica illuminazione e relativi pali;

c) predisposizione della sede tranviaria sulla via Bovisa Politecnico - Quarto Oggiaro e sulla via Fattori;

d) realizzazione della strada di collegamento tra le zone di decentramento n. 8 e n. 20 nel tratto compreso tra la via Eritrea e la via Bovisassa;

e) adeguamento di via Eritrea;

f) realizzazione di una nuova strada - parco in fregio al sedime ferroviario Certosa/Stazione Centrale;

g) linea tranviaria per il tratto compreso tra la Stazione Certosa e l'ingresso in Bovisa - Gasometri;

h) ampliamento del sovrappasso di via Chiasserini.

Le opere di cui alle lettere a), b) e c) sono realizzate a scomputo degli oneri concessori e con risorse aggiuntive dell'operatore privato proponente del programma; i relativi progetti preliminari sono allegati al presente accordo sotto «B.1», e sotto «B - da tav. P5 a tav. P10».

Le opere di cui alle lettere d), e), f), g) e h) sono realizzate dal comune di Milano; il relativo progetto preliminare è allegato al presente accordo sotto «C».

5.2 opere di urbanizzazione secondaria

a) realizzazione di parcheggi pubblici pluripiano in sottosuolo per una superficie di mq. 12.955 circa al servizio della stazione F.S. di Certosa e delle funzioni insediate;

b) parcheggi pubblici a raso per una superficie di mq. 7.590 circa;

c) impianti sportivi per una superficie di mq. 13.077 circa;

d) piazze pubbliche per una superficie di mq. 12.271 circa;

e) piazza di uso pubblico per una superficie di mq. 4.330 circa;

f) parcheggi di uso pubblico a raso per una superficie di mq. 11.715 circa;

g) parcheggi di uso pubblico in edificio pluripiano nel sottosuolo di Z8 per una superficie di mq. 22.100 circa.

Dette opere sono realizzate a scomputo degli oneri concessori e con risorse aggiuntive dell'operatore privato proponente del programma; i relativi progetti preliminari sono allegati sotto «B.2» e sotto «B - tav. P12» e «B - tav. P13».

5.3 interventi particolarmente finalizzati alla riqualificazione urbana

a) formazione di verde pubblico di quartiere e di parcheggi connessi per una superficie di mq. 64.847 circa;

b) realizzazione del nuovo grande parco urbano «Certosa - Quarto Oggiaro» per una superficie di mq. 215.500 circa.

Gli interventi di cui alla lettera a) sono realizzati a scomputo degli oneri concessori e con risorse aggiuntive dell'operatore privato proponente del programma; il relativo progetto preliminare è allegato al presente accordo sotto «B.2» e sotto «B - tav. P11».

L'intervento di cui alla lettera b) è realizzato dal comune di Milano; il relativo progetto preliminare è allegato al presente accordo sotto «D».

Nel piano finanziario e tempistica degli interventi, allegato al presente accordo sotto «A.3», oltre che nella relazione unita a ciascun progetto preliminare, per ciascuna opera o sistema di opere descritto ai precedenti punti 5.1, 5.2 e 5.3 è indicato il costo stimato, determinato in via parametrica.

Per l'esecuzione degli interventi specificati rispettivamente alle lettere d), e), f), g) e h) del punto 5.1 e alla lettera b) del punto 5.3, è stato concesso al comune di Milano, da parte del ministero dei lavori pubblici, un finanziamento di L. 15.008.000.000.

L'insieme degli interventi pubblici di cui al presente articolo e le loro varie funzioni costituiscono programma e progetto preliminare di opere pubbliche ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera b) della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo modificato dalla legge 2 giugno 1995, n. 216. I progetti definitivi ed esecutivi degli interventi indicati alle lettere a) (ad eccezione della progettazione della strada Bovisa Stazione - Quarto Oggiaro di iniziativa comunale), b) e c) del punto 5.1, al punto 5.2 e alla lettera a) del punto 5.3 sono predisposti dal soggetto privato, così come indicato nello schema di convenzione allegato sotto «M» (artt. 4 e 6) e saranno presentati al comune di Milano ai fini dell'ottenimento della concessione edilizia gratuita ai sensi dell'art. 9, lett. f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

I progetti definitivi ed esecutivi degli interventi indicati alle lettere d), e), f), g) e h) del punto 5.1 e alla lettera b) del punto 5.3 sono predisposti su iniziativa del comune di Milano e saranno approvati dalla giunta comunale, eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge n. 1/1978, ove necessario, quali progetti attuativi di programma di opere pubbliche.

Ai sensi dell'art. 4 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'approvazione di tali progetti equivale al rilascio della concessione edilizia.

In sede di progettazione definitiva ed esecutiva potranno essere apportate agli interventi pubblici di cui ai precedenti punti 5.1., 5.2 e 5.3 le modifiche e gli adattamenti che dovessero risultare necessari in conseguenza delle variazioni al piano esecutivo di cui al precedente articolo 4, fermi restando gli obiettivi funzionali del programma di opere pubbliche approvato.

Al presente accordo sono allegati i piani di espropriazione finalizzati alla acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione delle seguenti opere pubbliche:

- adeguamento di via Chiasserini (allegato «E»);

- parco «Certosa - Quarto Oggiaro» (allegato «F»);

- strada di collegamento tra le zone di decentramento 8 e 20 (I lotto) (allegato «G»);
- adeguamento di via Eritrea (allegato «H»);
- strada di collegamento tra le zone di decentramento 8 e 20 (II lotto) (allegato I),

Art. 6 - Bonifica

Al presente accordo di programma sono allegate sotto «L» le relazioni tecniche concernenti gli esiti delle prime indagini effettuate per la caratterizzazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee in corrispondenza delle aree oggetto del programma.

Dette indagini dovranno essere concluse, con gli approfondimenti e le informazioni richieste dal comune di Milano, dalla provincia di Milano, dalla USSL competente per territorio e dalla regione Lombardia, entro 2 (due) mesi dalla pubblicazione del presente accordo.

Qualora, in seguito all'esito delle suddette indagini, gli enti sopra indicati ritenessero necessario procedere alla bonifica delle aree interessate dal programma, la progettazione degli interventi prescritti dovrà essere conclusa entro 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo.

L'esecuzione delle opere di bonifica dovrà avere corso entro 10 (dieci) mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, in coincidenza con l'inizio della prima fase degli interventi prevista dall'allegato programma dei lavori, previa approvazione del progetto definitivo da parte del comune di Milano ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997.

Si dà atto che gli interventi di bonifica e disinquinamento delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria, secondaria e di riqualificazione urbana, delle quali è prevista la cessione al comune di Milano, saranno eseguite dall'operatore privato proponente del programma.

Art. 7 - Piano finanziario e tempistica degli interventi

Il piano finanziario e la tempistica degli interventi, allegati sotto «A.3», precisano i seguenti aspetti attuativi del programma di riqualificazione urbana e del presente accordo:

- costi previsti per l'acquisizione di aree e di immobili;
- costi di realizzazione degli interventi pubblici e privati;
- ammontare dei finanziamenti pubblici e privati;
- programma dei lavori con l'indicazione delle fasi di esecuzione degli interventi e della tempistica relativa alla attuazione delle singole unità di intervento, come altresì evidenziato nell'elaborato allegato sotto «A - tav. 15».

Art. 8 - Convenzione

La attuazione degli interventi privati e pubblici previsti dal presente accordo di programma è altresì disciplinata dalla convenzione con il soggetto operatore, convenzione di cui si allega lo schema sotto «M».

Oltre alle modalità di cessione di aree per urbanizzazione primaria e secondaria, di esecuzione di interventi pubblici a scapito degli oneri concessori e con risorse aggiuntive dell'operatore privato e di rilascio delle concessioni edilizie per detti interventi pubblici e privati, la convenzione, avente i contenuti generali di cui all'art. 28 della legge n. 1150/1942, disciplina, in particolare, i seguenti aspetti di attuazione del programma:

- le modalità di cessione di aree ed immobili per l'edilizia residenziale pubblica;
- le modalità per il convenzionamento ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 di quota parte della superficie lorda di pavimento con destinazione residenziale;
- le modalità di cessione di aree per la localizzazione dei diritti volumetrici di soggetti terzi da effettuarsi mediante successivi atti di pianificazione esecutiva;
- i tempi di esecuzione del programma, la durata e le competenze in ordine agli adempimenti;
- le garanzie finanziarie, le penalità per inadempimento, i casi di decadenza e di risoluzione della convenzione;
- la prestazione di garanzie aggiuntive come richiesto dalla normativa ministeriale di cui al d.m. 21 dicembre 1994 (polizze assicurative postume decennali);
- gli obblighi in ordine alla necessità di integrazione degli atti di programma e di aggiornamento della progettazio-

ne al fine della completa, corretta e funzionale attuazione del programma.

La convenzione sarà stipulata tra le parti entro 90 (novanta) giorni dall'intervenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia del decreto del presidente della giunta regionale di approvazione del presente atto.

Art. 9 - Collegio di vigilanza e attività di controllo

Ai sensi dell'art. 27, comma 6°, della legge n. 142/1990 e dell'art. 5, lett. a), della legge regionale n. 14/1993, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente accordo di programma saranno esercitati da un collegio costituito dal sindaco di Milano, o da suo delegato, che lo presiederà, da un rappresentante della regione Lombardia e da un rappresentante del prefetto o del commissario del governo, da nominarsi prima che intervenga l'approvazione del presente accordo di programma con decreto del presidente della giunta regionale della Lombardia.

Al collegio di vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

- 1) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'accordo di programma;
- 2) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si frapponessero all'attuazione dell'accordo di programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- 3) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, anche riuniti in conferenza di servizi, per l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'accordo di programma;
- 4) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e attuazione del presente accordo;
- 5) disporre, in via esclusiva e in deroga al regime ordinario, gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento, attuandoli anche mediante commissario ad acta;
- 6) applicare le sanzioni previste dal presente accordo;
- 7) concedere eventuali proroghe per motivate esigenze al termine di durata dell'accordo di programma indicato al successivo art. 15;
- 8) approvare il rendiconto finale della iniziativa programmata.

Al collegio di vigilanza competerà altresì l'approvazione delle eventuali modifiche al piano esecutivo di cui al cpv. 7 dell'art. 4 e, inoltre, lo svolgimento delle funzioni di coordinamento nei termini sopra indicati.

All'atto dell'insediamento, che avverrà su iniziativa del presidente entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore dell'accordo, il collegio definirà l'organizzazione, le modalità, i tempi e i mezzi necessari per il proprio funzionamento.

Per le finalità di controllo sull'esecuzione dell'accordo di programma, il collegio di vigilanza si avvarrà di una commissione di vigilanza costituita dai responsabili del procedimento da individuare ai sensi delle leggi n. 109/1994 e n. 216/1995 e dai responsabili del procedimento per il presente programma di riqualificazione urbana già indicati in sede comunale e regionale. La commissione di vigilanza sarà coadiuvata da un ufficio di segreteria costituito da personale comunale e svolgerà le seguenti funzioni:

- esame della corrispondenza del programma di riqualificazione urbana agli impegni convenzionali assunti nel protocollo di intesa e con l'accordo di programma (e relativi allegati);
- esame di eventuali modifiche o varianti del programma;
- raccolta ed esame dei dati relativi al programma, con particolare riferimento all'avanzamento dei lavori;
- elaborazione di resocontazioni periodiche sull'attuazione del programma;
- collaborazione con gli organismi collegiali incaricati del monitoraggio e del collaudo degli interventi.

Si precisa che l'attività ordinaria e specifica di vigilanza e controllo sull'esecuzione delle opere pubbliche di competenza comunale, sulle opere pubbliche da eseguire a scapito degli oneri concessori o con risorse private ed, infine,

sulle opere private da realizzare in regime di convenzionamento, sarà svolta dai settori comunali competenti, che provvederanno a relazionare la commissione di vigilanza di cui sopra.

Art. 10 - Collaudi

Il comune di Milano provvederà a nominare le commissioni per il collaudo delle opere pubbliche di sua competenza e per le opere pubbliche da eseguire a cura degli operatori privati a scemputo degli oneri concessori o con risorse proprie. Le commissioni saranno composte da personale appartenente ai ruoli tecnici delle amministrazioni che partecipano all'attuazione del programma.

I rappresentanti dell'amministrazione dei lavori pubblici saranno nominati su designazione del direttore generale del coordinamento territoriale.

In relazione alla eventuale carenza di personale tecnico appartenente alle amministrazioni, ovvero alla complessità delle opere da realizzare, il comune di Milano, per il collaudo, potrà procedere alla nomina di professionisti privati iscritti al competente albo regionale.

Art. 11 - Monitoraggio

La direzione generale del coordinamento territoriale è responsabile dell'attività di monitoraggio del programma di riqualificazione urbana finalizzata alla:

- conoscenza delle caratteristiche e delle modalità di attuazione del programma;
- rilevazione, per ciascun intervento, dei dati relativi alle fasi di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
- rilevazione dei dati relativi a procedure, tempi, costi e qualità ambientale, relativi all'attuazione del programma;
- restituzione di indicatori sintetici delle trasformazioni urbane connesse con l'attuazione del programma.

Le amministrazioni che sottoscrivono l'accordo di programma si impegnano a fornire alla direzione generale del coordinamento territoriale i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della suddetta attività di monitoraggio.

Art. 12 - Modalità di gestione finanziaria

Ai sensi della circolare n. 77 del 28 dicembre 1995 del ministero del tesoro per l'attuazione degli artt. 8, 10 e 11 del d.p.r. 20 aprile 1994, n. 367, il funzionario responsabile della gestione finanziaria delle risorse pubbliche assegnate dal ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana è il dr. Emilio Cazzani, in qualità di responsabile del procedimento.

Il responsabile della gestione finanziaria provvede per la apertura di una contabilità speciale, alla quale affluiranno le risorse finanziarie conferite dai soggetti che sottoscrivono il presente accordo di programma, indicati nelle premesse, facendo ricorso a tal fine alla procedura di cui all'art. 10 del precitato d.p.r. n. 367/1994 e attivando nel contempo le modalità relative al sistema di controllo interno.

Procederà inoltre alla redazione del rendiconto annuale, che dovrà essere corredata dai documenti giustificativi delle spese e dalla relazione del servizio di controllo interno.

Alla contabilità speciale affluiranno altresì le risorse private destinate alla esecuzione degli interventi di competenza comunale secondo i termini temporali e le modalità indicate nella convenzione allegata.

Art. 13 - Sanzioni per inadempimento

Il collegio di vigilanza dell'accordo di programma, qualora riscontrasse che i soggetti attuatori dell'accordo stesso non hanno adempiuto per fatto proprio e nei tempi previsti agli obblighi assunti, provvederà a:

- dichiarare l'eventuale decadenza del programma nel caso di mancato inizio dei lavori nel termine stabilito dal d.m. 21 dicembre 1994;
- contestare l'inadempimento, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per ufficiale giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
- disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine,

gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo, di cui all'art. 9, 2° cpv., punto 5).

Art. 14 - Controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo, che non venga definita bonariamente dal collegio di vigilanza ai sensi del precedente articolo 9, 2° cpv., punto 4), sarà devoluta alla competenza esclusiva del TAR della Lombardia.

Art. 15 - Approvazione, pubblicazione, effetti, decadenza e durata

Ai sensi dell'art. 27, comma 4 della legge n. 142/1990 e dell'art. 5, comma 3 della legge regionale n. 14/1993, il presente accordo di programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore delegato, previa ratifica dello stesso da parte del consiglio comunale di Milano, con gli effetti previsti dall'art. 6 della l.r. n. 14/1993 e dall'art. 27, comma 5-bis della l. n. 142/1990 relativi alle variazioni del PRG di Milano e alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire. È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia del decreto di approvazione dell'accordo di programma, con gli estremi dell'avvenuta ratifica a cura del consiglio comunale.

Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

Ai sensi dell'art. 12, punto d, del d.m. 21 dicembre 1994 e del punto A.13 della d.g.r. n. 6/26172 del 14 marzo 1997 citata nelle premesse, i lavori per l'esecuzione degli interventi previsti dal presente accordo di programma dovranno essere iniziati entro 10 (dieci) mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia del decreto del presidente della giunta regionale di approvazione dell'accordo stesso. Resta inteso che il mancato rispetto di tale termine comporterà l'automatica inefficacia dell'accordo di programma e della variazione urbanistica, inefficacia che sarà dichiarata con atto del collegio di vigilanza, nonché la decadenza del finanziamento pubblico, come già indicato al precedente art. 3.

I lavori si intenderanno iniziati con l'avvio delle operazioni di bonifica e degli interventi previsti in prima fase dal programma dei lavori allegato al presente accordo di programma.

La durata del presente accordo di programma è stabilita in anni 6 (sei) dalla pubblicazione, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 9, 2° cpv., punto 7.

Milano, 5 dicembre 1997

per il comune di Milano
per la regione Lombardia
per il ministero dei ll.pp. - DI.CO.TER.

[BUR1998033]

[2.2.1]

D.P.G.R. I GIUGNO 1998 - N. 60977

Approvazione, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 dell'accordo di programma tra comune di Milano, regione Lombardia e ministero ll.pp., DI.CO.TER. per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana ai sensi del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle aree poste in via Pompeo Leoni - via Pietrasanta (area OM)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 «Nuovo ordinamento delle autonomie locali», come integrato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo»;

Vista la legge regionale 15 maggio 1993 n. 14, «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma»;

Visto che, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 21 dicembre 1994 ministero ll.pp. «Programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1979 n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni», in seguito denominati P.R.U., il consiglio

comunale del comune di Milano con deliberazione n. 147 in data 30 giugno 1995, ha preliminarmente individuato gli ambiti di intervento ed ha approvato la procedura per la attuazione dei programmi di riqualificazione urbana;

Visto che, con successivo provvedimento della giunta comunale di Milano n. 3743 in data 14 settembre 1995, sono stati approvati gli indirizzi di progettazione per la formulazione, a cura di soggetti privati e pubblici, delle proposte concernenti i programmi di riqualificazione;

Visto che, in relazione alle norme e agli indirizzi di carattere programmatico di cui ai provvedimenti del consiglio comunale in data 1° luglio 1995 e della Giunta Comunale in data 14 settembre 1995, la commissione comunale di valutazione, appositamente costituita, ha ritenuto la proposta relativa alle aree poste in via Pompeo Leoni - via Pietrasanta (area OM) meritevole di accoglimento e conforme agli obiettivi di programma definiti dal d.m. in data 21 dicembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni e dai provvedimenti comunali richiamati;

Visto che la proposta di programma comporta variazione del piano regolatore vigente di Milano deve essere approvata mediante ricorso alla procedura dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, accordo da sottoscrivere tra il comune di Milano, la regione Lombardia e il ministero dei lavori pubblici, come stabilito dall'art. 10, comma 2 bis, del d.l. 5 ottobre 1993 n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993 n. 493, secondo quanto espressamente indicato dal decreto in data 21 dicembre 1994 sopra richiamato, nonché della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14, artt. 5 e 6;

Visto che, ai sensi dell'art. 27 comma 4 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 il presente provvedimento produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici;

Visto che, ai sensi dell'art. 27 comma 5 bis della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 come modificato dall'art. 17 della legge n. 127 del 15 maggio 1997 il presente provvedimento comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste e tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni;

Visto che, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993, il presente provvedimento ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per tutte le opere da eseguire e produce in ogni caso, per quanto di competenza della regione, gli effetti delle intese di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, il presente provvedimento equivale, inoltre, a formazione di comparto edificatorio unitario, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1150 del 17 agosto 1942;

Visto che la proposta di programma è stata approvata dal consiglio comunale di Milano con deliberazione n. 18 in data 7 marzo 1996 ed è stata trasmessa al ministero dei lavori pubblici con nota n. 3174.400/35 P.R./96;

Visto che, con provvedimento n. VI/26172 in data 14 marzo 1997, la giunta regionale della Lombardia ha deliberato le procedure per gli accordi di programma relativi ai programmi di riqualificazione Urbana, nonché i requisiti urbanistici ed i criteri di valutazione concernenti i programmi stessi, procedure avviate dal sindaco di Milano con lettera in data 6 marzo 1997;

Visto che, sulla base della documentazione indicata dal ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. con note 23 settembre 1996 n. 956, 28 ottobre 1996 n. 293 e 13 gennaio 1997 n. 8/16 ed inviata dal comune di Milano con nota del 7 febbraio 1997 n. 288557.400/2644 P.R./1996, in data 18 marzo 1997 il comune di Milano, la regione Lombardia ed il ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. hanno sottoscritto il protocollo di intesa di cui all'art. 12, punto b, del d.m. 21 dicembre 1994 (prot. n. 211), concernente l'attuazione del programma di riqualificazione urbana in esame;

Visto che il ministero dei ll.pp. - DI.CO.TER. ha comunicato in data 4 aprile 1997 la propria adesione agli accordi di programma relativi ai programmi di riqualificazione urbana;

Visto che, con provvedimento n. VI/28969 in data 3 giugno 1997, la giunta regionale ha approvato l'adesione della regione Lombardia all'accordo di programma concernente il programma di riqualificazione urbana relativo alle aree di via Pompeo Leoni - via Pietrasanta (area OM), promosso dal sindaco del comune di Milano con nota in data 6 marzo 1997, ritenendolo rispondente ai criteri stabiliti dalla citata d.g.r. n. 6/26172 del 14 marzo 1997 e contestualmente è stato nominato quale rappresentante della regione Lombardia in seno al comitato dell'accordo di programma di cui all'art. 3 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993 e quale membro del collegio di vigilanza di cui all'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assessore all'urbanistica e territorio o suo delegato;

Visto il provvedimento n. 48609.400/410 P.R./98 del 18 marzo 1998 con il quale il sindaco di Milano ha delegato l'assessore allo sviluppo del territorio dott. Maurizio Lupi a svolgere le proprie funzioni in seno al collegio di vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993 e di cui all'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il provvedimento n. 13.10/09702243 del 12 marzo 1998 con il quale il prefetto di Milano ha designato il vice prefetto ispettore dott. Michele Tortora, quale rappresentante della prefettura di Milano in seno al collegio di vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993 e di cui all'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che, con decreto del ministro dei lavori pubblici n. 682, in data 30 ottobre 1997, registrato alla corte dei conti il 26 novembre 1997, reg. 2, foglio 325, sono state modificate le procedure di approvazione dei programmi di riqualificazione urbana previste dall'art. 12 del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che, a seguito della istruttoria effettuata dagli uffici e dalla segreteria tecnica, che ha proceduto alla approvazione degli atti di programma in data 18 settembre 1997, è stata formulata l'ipotesi definitiva dell'accordo di programma e che relativamente a tale ipotesi, il comitato dell'accordo di programma ha espresso consenso ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993, prima della sottoscrizione dell'accordo;

Visto che, l'ipotesi dell'accordo di programma è stata approvata con delibera di giunta comunale n. 4268 del 28 novembre 1997 e con delibera di giunta regionale n. 32943 del 5 dicembre 1997;

Considerato che la regione Lombardia, il comune di Milano, e il ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. in data 5 dicembre hanno sottoscritto l'accordo di programma, avente ad oggetto l'attuazione del programma di riqualificazione urbana ai sensi del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle aree poste in via Pompeo Leoni - via Pietrasanta (zona OM);

Considerato che il c.c. di Milano con deliberazione n. 147 dell'11 dicembre 1997, ha ratificato, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990, l'adesione del sindaco al suddetto accordo di programma;

Visto l'art. 27 comma 4 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e l'art. 5, comma 3 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993 in base alla quale l'accordo di programma è approvato con decreto del presidente della giunta regionale o, per sua delega dall'assessore competente per materia, nonché successivo art. 6 relativo agli effetti del decreto di approvazione stesso;

Visto il decreto n. 57765 del 23 giugno 1997 con il quale il presidente della giunta ha delegato, all'assessore all'urbanistica e territorio avv. Giuliano Sala, le funzioni amministrative di competenza del presidente della giunta connesse al perfezionamento dell'accordo di programma in argomento ivi compresa l'approvazione con decreto dell'accordo stesso, così come disposto dall'art. 5, comma 3 della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 e per gli effetti di cui al punto 4 dell'art. 27 della legge 142 dell'8 giugno 1990;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

DECRETA

1. di approvare, ai sensi ed agli effetti del comma 4 dell'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1997, l'accordo di programma sottoscritto a Milano in data 5 dicembre 1997 dalla regione Lombardia, dal comune di Milano, dal ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER;

2. di disporre, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993 la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. il presidente:

l'assessore all'urbanistica e territorio: Giuliano Sala

— • —

ACCORDO DI PROGRAMMA

Ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato ed integrato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana ai sensi del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle aree poste in via Pompeo Leoni - via Pietrasanta.

Tra

– Comune di Milano, con sede in Milano, piazza Scala n. 2, nella persona del sindaco, dr. Gabriele Albertini e dell'assessore allo sviluppo del territorio, dr. Maurizio Lupi;

– Regione Lombardia, con sede in Milano, via F. Filzi n. 22, nella persona dell'assessore all'urbanistica e territorio, avv. Giuliano Sala;

– Ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. (direzione generale del coordinamento territoriale), con sede in Roma, via Nomentana n. 2, nella persona del direttore generale, arch. Gaetano Fontana.

Premesso

1. che l'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, destina al ministero dei lavori pubblici la somma di L. 288 miliardi per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza e specificità;

2. che, con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, è stato emanato il bando relativo ai programmi di riqualificazione urbana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 dicembre 1994, n. 302 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 marzo 1995, n. 55, unitamente al decreto ministeriale 4 febbraio 1995, con il quale è stata soppressa la lettera b) del comma 1 dell'art. 10 del suddetto decreto ministeriale 21 dicembre 1994;

3. che i programmi di riqualificazione urbana, da realizzare con il concorso obbligatorio di risorse pubbliche e private, sono predisposti dai comuni ed hanno come obiettivo il recupero edilizio e funzionale di ambiti urbani attraverso proposte di carattere unitario che riguardino parti significative delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, interventi di edilizia non residenziale che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita negli ambiti considerati e, infine, interventi di edilizia residenziale che inneschino processi di riqualificazione fisica degli stessi ambiti di riferimento;

4. che l'art. 1 del decreto ministeriale 20 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 luglio 1995, n. 171, differisce il termine previsto dall'art. 12, comma 1, lett. a), del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, da sei a nove mesi per la trasmissione delle proposte di programmi da parte dei comuni;

5. che, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 21 dicembre 1994 sopra richiamato, il consiglio comunale, con deliberazione n. 147 in data 30 giugno/1 luglio 1995, ha preliminarmente individuato gli ambiti di intervento ed ha approvato la procedura per la attuazione dei programmi di riqualificazione urbana;

6. che, con successivo provvedimento della giunta comu-

nale n. 3743 in data 14 settembre 1995, sono stati approvati gli indirizzi di progettazione per la formulazione, a cura di soggetti privati e pubblici, delle proposte concernenti i programmi di riqualificazione;

7. che, conformemente a quanto precisato dai provvedimenti del consiglio comunale in data 1 luglio 1995 e della giunta comunale in data 14 settembre 1995 sopra richiamati, in data 30 settembre 1995 è stato pubblicato un avviso per la presentazione, valutazione e selezione dei programmi;

8. che, a seguito della pubblicazione dell'avviso indicato al punto che precede, le società Immobiliare PA.LEO s.r.l., Neodimora s.r.l., Cooperativa Edilizia Fiducia s.r.l., Esselunga s.p.a. ed Eurogedil s.r.l., nel seguito denominate operatori, hanno presentato una proposta di programma compresa nell'ambito di riqualificazione n. 1 denominato «OM - Scalo Romana» T.I.B.B. (PRU n. 1), relativa ad aree aventi una superficie complessiva di mq. 313.652 circa;

9. che, in relazione alle norme e agli indirizzi di carattere programmatico di cui ai provvedimenti del consiglio comunale in data 1 luglio 1995 e della giunta comunale in data 14 settembre 1995, la commissione comunale di valutazione, appositamente costituita, ha ritenuto la proposta meritevole di accoglimento e conforme agli obiettivi di programma definiti dal d.m. in data 21 dicembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni e dai provvedimenti comunali richiamati;

10. che la proposta di programma comporta variazione del piano regolatore vigente di Milano mediante ricorso alla procedura dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, accordo da sottoscrivere tra il comune di Milano, la regione Lombardia e il Ministero dei lavori pubblici, come stabilito dall'art. 10, comma 2-bis, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, secondo quanto espressamente indicato dal decreto in data 21 dicembre 1994 sopra richiamato, nonché della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, artt. 5 e 6;

11. che l'art. 1 del decreto ministeriale 29 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 gennaio 1996, n. 171, modifica l'art. 1 del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, destinando il 70 per cento delle disponibilità finanziarie ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti e il 30 per cento ai comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti;

12. che l'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 gennaio 1996, n. 171, differisce il termine previsto dall'art. 12, comma 1, del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, fissando il termine perentorio del 7 marzo 1996 per i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti e del 7 gennaio 1996 per i comuni con popolazione inferiore ai 300.000 abitanti;

13. che la proposta di programma di cui al precedente punto 8 è stata approvata dal consiglio comunale con deliberazione n. 18 in data 7 marzo 1996 ed è stata trasmessa al ministero dei lavori pubblici con nota n. 3174.400/35 P.R./96;

14. che, in data 1 agosto 1996, repertorio atti n. 161, la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome ha individuato, tra le proposte di programma da ammettere a finanziamento, quella inviata dal comune di Milano riguardante le aree poste nelle vie P. Leoni e Pietrasanta (prot. n. 174), oggetto del presente accordo, per un importo di L. 2.934.000.000 (duemiliardi-novecentotrentaquattromilioni);

15. che il decreto del ministero dei lavori pubblici 26 luglio 1996, n. 11613, visto e registrato al n. 1971, in data 30 luglio 1996 dal ministero del tesoro - ragioneria centrale presso il ministero dei lavori pubblici e registrato alla corte dei conti al n. 11426/1996, reg. 2, fogl. 76, in data 4 settembre 1996, ha trasferito le competenze in materia di programmi di riqualificazione urbana già attribuite al segretario generale del CER alla direzione generale del coordinamento territoriale;

16. che, con provvedimento in data 29 ottobre 1996, n. 4349, la giunta comunale ha approvato, tra gli altri, il

programma preliminare relativo alla proposta di intervento di cui trattasi;

17. che l'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 dicembre 1996, n. 233, prevede di incrementare le disponibilità del ministero dei lavori pubblici per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, con le somme non utilizzate per contributi sui programmi e gli interventi previsti dall'art. 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

18. che il sopra citato art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede il versamento in c/entrata dello Stato degli importi non utilizzati per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'art. 18 della legge n. 203/1991, nonché dell'importo di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, per essere riassegnati con decreto del ministro del tesoro ad apposito capitolo del ministero dei lavori pubblici;

19. che l'art. 2, comma 63, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, sono utilizzate, quanto a L. 300 miliardi, per i programmi di riqualificazione urbana di cui al citato decreto ministeriale 21 dicembre 1994;

20. che il sopra citato art. 2, comma 63, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede altresì il versamento in c/entrata dello Stato, per essere riassegnato con decreto del ministro del tesoro ad apposito capitolo del ministero dei lavori pubblici di cui al medesimo art. 2, comma 71, delle somme da prelevare dalle maggiori entrate ex Gescal degli anni 1993 e 1994, per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana;

21. che, con decreto del ministro del tesoro n. 215847, in data 31 dicembre 1996, registrato alla corte dei conti in data 25 febbraio 1997, reg. 1, foglio 185, è stata disposta, in termini di sola competenza, l'assegnazione di L. 688 miliardi a favore del capitolo 8278, di nuova istituzione, «Contributo per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana» nello stato di previsione del ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1996;

22. che, con provvedimento n. 6/26172 in data 14 marzo 1997, la giunta regionale della Lombardia ha deliberato le procedure per gli accordi di programma relativi ai programmi di riqualificazione urbana, nonché i requisiti urbanistici ed i criteri di valutazione concernenti i programmi stessi, procedure avviate dal sindaco di Milano con lettere in data 6 marzo 1997, ivi compresa quella relativa al programma in esame;

23. che, sulla base della documentazione indicata dal ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. con note 23 settembre 1996, n. 956, 28 ottobre 1996, n. 293 e 13 gennaio 1997, n. 8/16 ed inviata dal comune di Milano con nota del 7 febbraio 1997, n. 288557.400/2644 P.R./96, in data 18 marzo 1997 il comune di Milano, la regione Lombardia e il ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. hanno sottoscritto il protocollo di intesa di cui all'art. 12, punto b, del d.m. 21 dicembre 1994 (prot. n. 211), concernente l'attuazione del programma di riqualificazione urbana in esame;

24. che il ministero dei ll.pp. - DI.CO.TER. ha comunicato in data 4 aprile 1997 la propria adesione agli accordi di programma relativi ai programmi di riqualificazione urbana;

25. che, con provvedimento n. 6/28969 in data 3 giugno 1997, la giunta regionale ha approvato l'adesione della regione Lombardia all'accordo di programma concernente il programma di riqualificazione urbana relativo alle aree poste nelle vie Pompeo Leoni e Pietrasanta, promosso dal sindaco del comune di Milano con nota in data 6 marzo 1997, come sopra già indicato, ritenendolo rispondente ai criteri stabiliti dalla citata d.g.r. n. 6/26172 del 14 marzo 1997;

26. che, nel frattempo, la proposta di programma di riqualificazione urbana è stata depositata in visione al pubblico per un periodo di 20 giorni consecutivi, precisamente dal 28 aprile 1997 al 18 maggio 1997, dandone notizia mediante avviso affisso all'albo pretorio, pubblicato sulla stampa cittadina e reso noto a mezzo di manifesti murali e che, nei 20 giorni successivi al suo deposito, sono pervenute all'amministrazione comunale osservazioni in ordine agli interventi previsti, le quali, in seguito all'esame degli uffici comunali e della segreteria tecnica degli accordi di programma di cui al punto che segue, sono state parzialmente accolte, nei termini risultanti dagli atti di programma;

27. che, in relazione a quanto previsto dalla l.r. n. 14/1993, in data 25 giugno 1997 si è costituito il comitato per gli accordi di programma per l'attuazione dei programmi di riqualificazione urbana di cui al d.m. 21 dicembre 1994 ed è stata nominata la relativa segreteria tecnica, incaricata di elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarie necessarie e di procedere agli opportuni studi e verifiche;

28. che, con decreto del ministro dei lavori pubblici n. 682, in data 30 ottobre 1997, registrato alla corte dei conti il 26 novembre 1997, reg. 2, foglio 325, sono state modificate le procedure di approvazione dei programmi di riqualificazione urbana previste dall'art. 12 del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

29. che, a seguito della istruttoria effettuata dagli uffici e dalla segreteria tecnica, che ha proceduto alla approvazione degli atti di programma in data 18 settembre 1997, è stata formulata la proposta definitiva dell'accordo di programma, costituita dalla documentazione specificata al successivo articolo 2 e che, relativamente a tale proposta, il comitato dell'accordo di programma ha espresso consenso unanime in data 5 dicembre 1997 ai sensi dell'art. 5.3 della legge regionale n. 14/1993, prima della sottoscrizione del presente accordo.

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all'accordo di programma come sopra individuati,

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma, che sarà attuato con le modalità e con gli effetti di cui all'art. 27 della legge n. 142/1990, come modificato ed integrato dall'art. 17 della legge n. 127/1997, e agli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 14/1993.

Art. 2 - Oggetto e obiettivi dell'accordo di programma

Oggetto del presente accordo è il programma di riqualificazione urbana ai sensi del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni relativo alle aree poste in via Pompeo Leoni - via Pietrasanta, indicate e catastalmente individuate sull'estratto catastale in scala 1:1.000 allegato al presente accordo sotto «B - tav. 5».

Il presente accordo di programma:

a) approva il progetto urbanistico definitivo delle aree di via Pompeo Leoni - via Pietrasanta, inserite nell'ambito di riqualificazione denominato «OM - Scalo Romana - T.I.B.B.», prevedendo la realizzazione di un nuovo quartiere per l'insediamento di funzioni prevalentemente residenziali e di funzioni compatibili con la residenza, integrato con il sistema del verde e degli spazi pubblici, così come risulta dalla documentazione allegata sotto «A» e sotto «B»;

b) approva i progetti preliminari degli interventi pubblici ricompresi nel programma, così come risulta dalla documentazione allegata sotto «C», «D» ed «E»;

c) disciplina i tempi e le procedure per l'espletamento delle indagini geologiche del sottosuolo delle aree oggetto del programma, nonché per l'eventuale esecuzione degli interventi di bonifica;

d) approva il piano finanziario e la tempistica degli interventi.

Il presente accordo di programma, con lo schema di convenzione allegato, definisce altresì gli adempimenti che ciascun soggetto interessato alla attuazione dell'accordo dovrà compiere per consentire in tempi coordinati la realizzazio-

ne dell'insieme delle opere necessarie per i nuovi insediamenti.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma la seguente documentazione:

ALLEGATO A - Variante urbanistica

- A.1 - Normativa di attuazione;
- Tav. 1 - Variante al PRG vigente (1:5.000);
- Tav. 2 - Scheda di prescrizioni particolari - indicazioni progettuali (1:5.000).

ALLEGATO B - Piano esecutivo

- B.1 - Normativa di attuazione;
- B.2 - Relazione illustrativa;
- B.3 - Relazione: piano finanziario e tempistica degli interventi;
- Tav. 1 - Inquadramento urbanistico generale (1:20.000);
- Tav. 2 - Inquadramento urbanistico: lettura del contesto (1:5.000);
- Tav. 3 - Stato della pianificazione: vincoli sovraordinati (1:5.000);
- Tav. 4 - Documentazione fotografica;
- Tav. 5 - Estratto catastale (1:1.000);
- Tav. 6 - Misurazione dell'area con indicazione delle quote principali (1:1.000);
- Tav. 7a - Stato di fatto: consistenza edilizia e destinazioni d'uso in atto (1:1.000);
- Tav. 7b - Stato di fatto: consistenza edilizia e destinazioni d'uso in atto (1:1.000);
- Tav. 7c - Stato di fatto: consistenza edilizia e destinazioni d'uso in atto (1:1.000);
- Tav. 8a - Stato di fatto: urbanizzazioni primarie con indicazione delle reti tecnologiche - fognatura, acquedotto, illuminazione pubblica, telefono (1:2.000);
- Tav. 8b - Stato di fatto: urbanizzazioni primarie con indicazione delle reti tecnologiche - elettricità Enel, elettricità AEM, gas AEM, gas SNAM (1:2.000);
- Tav. 9 - Stato di fatto: urbanizzazioni secondarie e stato di fatto dei servizi (1:2.000);
- Tav. 10 - Demolizioni (1:1.000);
- Tav. 11 - Progetto: azionamento funzionale (1:1.000);
- Tav. 12 - Progetto: planimetria generale (1:1.000);
- Tav. 13 - Progetto: planivolumetrico - contenuti prescrittivi (1:1.000);
- Tav. 13a - Progetto: contenuti prescrittivi - unità di coordinamento progettuale (1:1.000);
- Tav. 14 - Progetto: schema della mobilità (1:2.000);
- Tav. 15 - Progetto: fasi e unità di attuazione (1:2.000);
- Tav. 16 - Progetto: sezioni, profili (1:500);
- Tav. 17 - Progetto: schemi prospettici;
- Tav. 18a - Progetto: urbanizzazioni primarie con indicazione delle reti tecnologiche - fognature, acquedotto, illuminazione pubblica, telefono (1:2.000);
- Tav. 18b - Progetto: urbanizzazioni primarie con indicazione delle reti tecnologiche - elettricità Enel - elettricità AEM, gas AEM, gas SNAM (1:2.000).

ALLEGATO C - Progetti preliminari delle opere pubbliche realizzate a scomputo degli oneri concessori e con risorse aggiuntive degli operatori privati

- C.1 - Relazione introduttiva ai progetti preliminari (tav. 19);
- Tav. 19a - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria: sistemazione a verde (1:1.000);
- Tav. 19b - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - sottopassi pedonali della ferrovia nel parco - ponte sulla Vettabbia per l'accesso, dalla via Bazzi, ai parcheggi del parco (scale varie);
- Tav. 19c - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - viabilità interna all'area di intervento (scale varie);

- Tav. 19d - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - ponti carrabili sulla roggia Vettabbia - sottopasso carrabile della ferrovia sulla via Pompeo Leoni (scale varie);

- Tav. 19e - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - fognatura (1:1.000);
- Tav. 19f - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - acquedotto (1:1.000);
- Tav. 19g - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - illuminazione pubblica (1:1.000);
- Tav. 19h - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - telefono (1:1.000);
- Tav. 19i - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - elettricità Enel (1:1.000);
- Tav. 19l - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - elettricità AEM (1:1.000);
- Tav. 19m - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - gas AEM (1:1.000);
- Tav. 19n - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - gas SNAM (1:1.000).

ALLEGATO D - Progetto preliminare per il trasferimento dei servizi comunali produttivi

- D.1 - Relazione tecnica;
- D.2 - Stima sommaria dei lavori;
- Tav. 1 - Aerofotogrammetrico (1:2.000);
- Tav. 2-bis - Planimetria generale (demolizioni e costruzioni) (1:500);
- Tav. 3 - Identificazione aree per settori di appartenenza (1:500);
- Tav. 4 - Pianta capannoni - stato attuale (1:200);
- Tav. 5 - Pianta capannoni - progetto (1:200);
- Tav. 6 - Pianta palazzina uffici e servizi - stato attuale (1:200);
- Tav. 7 - Pianta palazzina uffici e servizi - uffici e servizi progetto (1:200);
- Tav. 8 - Pianta capannone - primo piano - stato attuale - progetto (1:200);
- Tav. 9 - Prospetti sezioni (1:200).

ALLEGATO E - Progettazione preliminare della via Corrado II Il Salico

- E.1 - Relazione e stima;
- Tav. P.C.S. 2473 - Progettazione preliminare della viabilità di competenza pubblica: via Corrado II Il Salico (1:1.000).

ALLEGATO F - Piano di esproprio n. 430 per la realizzazione del prolungamento della via Corrado Il Salico

- F.1 - Elenco dei beni e dei proprietari iscritti negli atti catastali;
- F.2 - Piano parcellare (1:1.000);
- F.3 - Stima dei costi di espropriazione.

ALLEGATO G - Indagini ambientali

ALLEGATO H - Schema di convenzione e tavola allegata

Il presente accordo di programma costituisce variante al PRG, secondo i contenuti di variazione risultanti dalle relazioni e dalla documentazione tecnica sopra indicata e, a seguito di tale variante, è possibile la costituzione di comparto edificatorio unitario di tutte le aree relative.

Allo stesso sono pertanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 23 della legge n. 1150/1942 al fine di garantire la completa e funzionale attuazione delle previsioni di insediamento estese all'intero perimetro delle aree oggetto degli interventi.

Art. 3 - Variazione urbanistica

Gli elementi di variazione urbanistica di cui alla premessa n. 10 sono descritti e rappresentati nella documentazione allegata sotto «A».

Ai sensi dell'art. 27, comma 5°, della l. n. 142/1990 e dell'art. 6 della l.r. n. 14/1993, l'adesione del sindaco al presente accordo di programma deve essere ratificata dal consi-

glio comunale entro 30 giorni dalla data odierna, a pena di decadenza dell'accordo stesso.

L'approvazione dell'accordo di programma con decreto del presidente della regione Lombardia, o dell'assessore delegato ai sensi dell'art. 5, comma 3 della l.r. n. 14/1993, determinerà gli effetti di variazione urbanistica di cui all'art. 27 della legge n. 142/1990 dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Entro quindici giorni dalla data di cui al comma precedente, con decreto del direttore generale del coordinamento territoriale, è emesso l'ordine di accreditamento al funzionario delegato titolare della contabilità speciale del finanziamento di L. 2.934.000.000.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 12, comma 1, punto c), del d.m. 21 dicembre 1994, che il mancato rispetto dei termini di avvio del programma, indicati al successivo articolo 15, 4° cpv., comporterà la automatica inefficacia della variazione stessa e la decadenza del finanziamento pubblico concesso, che tornerà nella disponibilità del ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER.

Art. 4 - Piano esecutivo

Il piano urbanistico esecutivo, costituito dalla normativa di attuazione allegata al presente accordo sotto «B.1», dalla relazione illustrativa allegata sotto «B.2», dal piano finanziario e tempistica degli interventi allegato sotto «B.3» e dagli elaborati grafici allegati sotto «B - da tav. 1 a tav. 18b», descrive sia gli insediamenti previsti, secondo le diverse tipologie funzionali, sia gli interventi pubblici che devono essere realizzati per consentire la funzionalità dei nuovi insediamenti.

In particolare, è prevista la realizzazione degli interventi sotto specificati, per una superficie lorda di pavimento (s.l.p.) complessiva di mq. 153.080 circa, così ripartita:

- Edilizia residenziale: mq. 79.450, di cui:

- edilizia residenziale libera: mq. 39.725 circa di s.l.p., corrispondenti a circa n. 390 alloggi, pari al 50% della s.l.p. residenziale e al 25,95% del peso insediativo del programma;
- edilizia residenziale convenzionata: mq. 19.862 circa di s.l.p., corrispondenti a circa n. 200 alloggi, pari al 25% della s.l.p. residenziale e al 12,98% del peso insediativo del programma;
- edilizia residenziale pubblica: mq. 19.863 circa di s.l.p., corrispondenti a circa n. 200 alloggi, pari al 25% della s.l.p. residenziale e al 12,98% del peso insediativo del programma, di cui è prevista la acquisizione da parte del comune di Milano o di altri soggetti dallo stesso indicati, operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica o di interesse pubblico, al prezzo e alle condizioni precisate nello schema di convenzione allegato sotto «H» (art. 9);

- Edilizia con destinazione commerciale: mq. 9.000 circa di s.l.p., pari al 5,88% del peso insediativo del programma;

- Edilizia con destinazione direzionale: mq. 34.000 circa di s.l.p., pari al 22,21% del peso insediativo del programma;

- Edilizia destinata ad attività produttive: mq. 30.630 circa di s.l.p., pari al 20% del peso insediativo del programma.

È inoltre prevista l'acquisizione, da parte del comune di Milano, di aree per urbanizzazione primaria pari a mq. 17.212 circa e di aree per urbanizzazione secondaria pari a mq. 168.601 circa, di cui mq. 22.700 circa destinati a servizi comunali produttivi, oltre alla costituzione di una servitù perpetua di uso pubblico su una superficie costruita interrata di mq. 5.000 circa destinata a parcheggio.

Le modalità di acquisizione e di asservimento delle suddette aree e superfici sono specificate nella convenzione che disciplina i rapporti con gli operatori privati proponenti del programma di riqualificazione urbana oggetto del presente accordo di programma, convenzione il cui schema è qui allegato sotto «H», come precisato anche al successivo articolo 8.

Si dà atto che le aree per urbanizzazione secondaria sono reperite ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 51/1975 secondo la quota di mq. 44/ab. in aderenza a quanto disposto con il provvedimento del consiglio comunale n. 147/95 citato nelle premesse.

Potranno essere apportate eventuali variazioni ai contenuti urbanistici ed esecutivi del programma esclusivamente nei termini previsti dalla normativa tecnica dell'accordo di programma allegata sotto «B.1».

Art. 5 - Programma degli interventi pubblici e progetti preliminari

Il piano esecutivo dell'accordo di programma prevede l'esecuzione delle seguenti opere pubbliche:

5.1 opere di urbanizzazione primaria

- a) reti tecnologiche di urbanizzazione primaria (fognaria, idropotabile, elettrica, gas, telefono ecc.), impianti di pubblica illuminazione;

- b) collegamento della via Bazzi con la via Ripamonti, con relativo ponte sulla roggia Vettabia;

- c) collegamento dell'asse via Bazzi - via Ripamonti con la via dei Fontanili, con relativo ponte sulla roggia Vettabia;

- d) ampliamento della via Pompeo Leoni con relativo fornice ferroviario, previe intese che, al riguardo, il comune di Milano dovrà definire con la soc. Ferrovie dello Stato;

- e) riqualificazione della via Pietrasanta;

- f) prolungamento della via Corrado II Il Salico.

5.2 opere di urbanizzazione secondaria

- realizzazione di un nuovo grande parco urbano per una superficie di mq. 188.794 circa;

- costruzione di un parcheggio interrato di uso pubblico per una superficie di mq. 5.000 circa.

5.3 interventi particolarmente finalizzati alla riqualificazione urbana

- realizzazione delle attrezzature e dei manufatti di arredo del nuovo parco.

Le opere di cui alle lettere a), b), c), d), e) del punto 5.1 e di cui ai punti 5.2 e 5.3 sono realizzate a scomputo degli oneri concessori e con risorse aggiuntive degli operatori privati proponenti del programma; i relativi progetti preliminari sono allegati al presente accordo sotto «C».

Nel piano finanziario e tempistica degli interventi, allegato sotto «B.3», per ciascuna opera o sistema di opere sopra specificato, è indicato il costo stimato, determinato in via parametrica.

L'opera di cui alla lettera f) del punto 5.1, esterna al perimetro del programma di riqualificazione urbana, è realizzata dal comune di Milano; il relativo progetto preliminare è allegato al presente accordo sotto «E».

Per la esecuzione della suddetta opera si dovrà procedere alla espropriazione di alcune porzioni di aree; il relativo piano è allegato al presente accordo sotto «F».

Il piano esecutivo dell'accordo di programma prevede, infine, lo spostamento, a cura del comune di Milano, del complesso produttivo comunale situato lungo il viale Toscana su area posta in fregio alla via Ripamonti, oggetto di cessione gratuita da parte degli operatori privati proponenti del PRU.

Al presente accordo è allegato sotto «D» il progetto preliminare relativo al suddetto trasferimento del complesso produttivo comunale, alla cui realizzazione è destinato, tra gli altri, il finanziamento ministeriale di cui alla premessa n. 14.

L'insieme degli interventi pubblici di cui al presente articolo e le loro varie funzioni costituiscono programma e progetto preliminare di opere pubbliche ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera b) della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo modificato dalla legge 2 giugno 1995, n. 216. I progetti definitivi ed esecutivi degli interventi indicati alle lettere a), b), c), d), e) del punto 5.1 e ai punti 5.2 e 5.3 sono predisposti dai soggetti privati, così come indicato nello schema di convenzione allegato sotto «H» (artt. 4 e 6) e saranno presentati al comune di Milano, ai fini dell'ottenimento della concessione edilizia gratuita ai sensi dell'art. 9, lett. f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Il progetto definitivo e quello esecutivo dell'intervento indicato alla lettera f) del punto 5.1 sono predisposti su iniziativa del comune di Milano e saranno approvati dalla giunta comunale, eventualmente anche ai sensi e per gli

effetti dell'art. 1 della legge n. 1/1978, ove necessario, quali progetti attuativi di programma di opere pubbliche.

Ai sensi dell'art. 4 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella l. 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo modificato dalla l. 23 dicembre 1996, n. 662, l'approvazione di tali progetti equivale al rilascio della concessione edilizia.

In sede di progettazione definitiva ed esecutiva potranno essere apportate agli interventi pubblici di cui ai precedenti punti 5.1., 5.2 e 5.3 le modifiche e gli adattamenti che dovessero risultare necessari in conseguenza delle variazioni al piano esecutivo di cui al precedente articolo 4, fermi restando gli obiettivi funzionali del programma di opere pubbliche approvato.

Art. 6 - Bonifica

Al presente accordo di programma è allegata sotto «G» la relazione tecnica concernente gli esiti delle prime indagini effettuate per la caratterizzazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee in corrispondenza delle aree oggetto del programma.

Dette indagini dovranno essere concluse, con gli approfondimenti e le informazioni richieste dal comune di Milano, dalla provincia di Milano, dalla USSL competente per territorio e dalla regione Lombardia, entro 2 (due) mesi dalla pubblicazione del presente accordo.

Qualora, in seguito all'esito delle suddette indagini, gli enti sopra indicati ritenessero necessario procedere alla bonifica delle aree interessate dal programma, la progettazione degli interventi prescritti dovrà essere conclusa entro 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo.

L'esecuzione delle opere di bonifica dovrà avere corso entro 10 (dieci) mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, in coincidenza con l'inizio della prima fase degli interventi prevista dall'allegato programma dei lavori, previa approvazione del progetto definitivo da parte del comune di Milano ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997.

Si dà atto che gli interventi di bonifica e disinquinamento delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria, secondaria e di riqualificazione urbana, delle quali è prevista la cessione al comune di Milano, saranno eseguite dagli operatori privati proponenti del programma.

Art. 7 - Piano finanziario e tempistica degli interventi

Il piano finanziario e la tempistica degli interventi, allegati sotto «B.3», precisano i seguenti aspetti attuativi del programma di riqualificazione urbana e del presente accordo:

- costi previsti per l'acquisizione di aree e di immobili;
- costi di realizzazione degli interventi pubblici e privati;
- ammontare dei finanziamenti pubblici e privati;
- programma dei lavori con l'indicazione delle fasi di esecuzione degli interventi e della tempistica relativa alla attuazione delle singole unità di intervento, come altresì evidenziato nella planimetria allegata sotto «B - tav. 15».

Art. 8 - Convenzione

La attuazione degli interventi privati e pubblici previsti dal presente accordo di programma è altresì disciplinata dalla convenzione con i soggetti operatori, convenzione di cui si allega lo schema sotto «H».

Oltre alle modalità di cessione di aree per urbanizzazione primaria e secondaria, di esecuzione di interventi pubblici a scomputo degli oneri concessori e con risorse aggiuntive degli operatori privati e di rilascio delle concessioni edilizie per detti interventi pubblici e privati, la convenzione, avente i contenuti generali di cui all'art. 28 della legge n. 1150/1942, disciplina, in particolare, i seguenti aspetti di attuazione del programma:

- le modalità di cessione di immobili per l'edilizia residenziale pubblica;
- le modalità per il convenzionamento ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 di quota parte della superficie lorda di pavimento con destinazione residenziale;
- i tempi di esecuzione del programma, la durata e le competenze in ordine agli adempimenti;
- le garanzie finanziarie, le penalità per inadempimento, i casi di decadenza e di risoluzione della convenzione;

- la prestazione di garanzie aggiuntive come richiesto dalla normativa ministeriale di cui al d.m. 21 dicembre 1994 (polizze assicurative postume decennali);

- gli obblighi in ordine alla necessità di integrazione degli atti di programma e di aggiornamento della progettazione al fine della completa, corretta e funzionale attuazione del programma.

La convenzione sarà stipulata tra le parti entro 90 (novanta) giorni dall'intervenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia del decreto del presidente della giunta regionale di approvazione del presente accordo di programma.

Art. 9 - Collegio di vigilanza e attività di controllo

Ai sensi dell'art. 27, comma 6°, della legge n. 142/1990 e dell'art. 5, lett. a), della legge regionale n. 14/1993, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente accordo di programma saranno esercitati da un collegio costituito dal sindaco di Milano, o da suo delegato, che lo presiederà, da un rappresentante della regione Lombardia e da un rappresentante del prefetto o del commissario del governo, da nominarsi prima che intervenga l'approvazione del presente accordo di programma.

Al collegio di vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

- 1) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'accordo di programma;
- 2) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si frapponessero all'attuazione dell'accordo di programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- 3) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, anche riuniti in conferenza di servizi, per l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'accordo di programma;
- 4) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e attuazione del presente accordo;
- 5) disporre, in via esclusiva e in deroga al regime ordinario, gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento, attuandoli anche mediante commissario ad acta;
- 6) applicare le sanzioni previste dal presente accordo;
- 7) concedere eventuali proroghe per motivate esigenze al termine di durata dell'accordo di programma indicato al successivo art. 15;
- 8) approvare il rendiconto finale della iniziativa programmata.

Al collegio di vigilanza competerà altresì l'approvazione delle eventuali modifiche al piano esecutivo di cui al cpv. 6 dell'art. 4 e, inoltre, lo svolgimento delle funzioni di coordinamento nei termini sopra indicati.

All'atto dell'insediamento, che avverrà su iniziativa del presidente entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore dell'accordo, il collegio definirà l'organizzazione, le modalità, i tempi e i mezzi necessari per il proprio funzionamento.

Per le finalità di controllo sull'esecuzione dell'accordo di programma, il collegio di vigilanza si avvarrà di una commissione di vigilanza costituita dai responsabili del procedimento da individuare ai sensi delle leggi n. 109/1994 e n. 216/1995 e dai responsabili del procedimento per il presente programma di riqualificazione urbana già indicati in sede comunale e regionale. La commissione di vigilanza sarà coadiuvata da un ufficio di segreteria costituito da personale comunale e svolgerà le seguenti funzioni:

- esame della corrispondenza del programma di riqualificazione urbana agli impegni convenzionali assunti nel protocollo di intesa e con l'accordo di programma (e relativi allegati);
- esame di eventuali modifiche o varianti del programma;
- raccolta ed esame dei dati relativi al programma, con particolare riferimento all'avanzamento dei lavori;
- elaborazione di resocontazioni periodiche sull'attuazione del programma;

– collaborazione con gli organismi collegiali incaricati del monitoraggio e del collaudo degli interventi.

Si precisa che l'attività ordinaria e specifica di vigilanza e controllo sull'esecuzione delle opere pubbliche di competenza comunale, sulle opere pubbliche da eseguire a scomputo degli oneri concessori o con risorse private ed, infine, sulle opere private da realizzare in regime di convenzionamento, sarà svolta dai settori comunali competenti, che provvederanno a relazionare la commissione di vigilanza di cui sopra.

Art. 10 - Collaudi

Il comune di Milano provvederà a nominare le commissioni per il collaudo delle opere pubbliche di sua competenza e per le opere pubbliche da eseguire a cura degli operatori privati a scomputo degli oneri concessori o con risorse proprie. Le commissioni saranno composte da personale appartenente ai ruoli tecnici delle amministrazioni che partecipano all'attuazione del programma.

I rappresentanti dell'amministrazione dei lavori pubblici saranno nominati su designazione del direttore generale del coordinamento territoriale.

In relazione alla eventuale carenza di personale tecnico appartenente alle amministrazioni, ovvero alla complessità delle opere da realizzare, il comune di Milano, per il collaudo, potrà procedere alla nomina di professionisti privati iscritti al competente albo regionale.

Art. 11 - Monitoraggio

La direzione generale del coordinamento territoriale è responsabile dell'attività di monitoraggio del programma di riqualificazione urbana finalizzata alla:

- conoscenza delle caratteristiche e delle modalità di attuazione del programma;
- rilevazione, per ciascun intervento, dei dati relativi alle fasi di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
- rilevazione dei dati relativi a procedure, tempi, costi e qualità ambientale, relativi all'attuazione del programma;
- restituzione di indicatori sintetici delle trasformazioni urbane connesse con l'attuazione del programma.

Le amministrazioni che sottoscrivono l'accordo di programma si impegnano a fornire alla direzione generale del coordinamento territoriale i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della suddetta attività di monitoraggio.

Art. 12 - Modalità di gestione finanziaria

Ai sensi della circolare n. 77 del 28 dicembre 1995 del ministero del tesoro per l'attuazione degli artt. 8, 10 e 11 del d.p.r. 20 aprile 1994, n. 367, il funzionario responsabile della gestione finanziaria delle risorse pubbliche assegnate dal ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana è il dr. Emilio Cazzani, in qualità di responsabile del procedimento.

Il responsabile della gestione finanziaria provvede per la apertura di una contabilità speciale, alla quale affluiranno le risorse finanziarie conferite dai soggetti che sottoscrivono il presente accordo di programma, indicati nelle premesse, facendo ricorso a tal fine alla procedura di cui all'art. 10 del precitato d.p.r. n. 367/1994 e attivando nel contempo le modalità relative al sistema di controllo interno.

Procederà inoltre alla redazione del rendiconto annuale, che dovrà essere corredata dai documenti giustificativi delle spese e dalla relazione del servizio di controllo interno.

Alla contabilità speciale affluiranno altresì le risorse private destinate alla esecuzione degli interventi di competenza comunale secondo i termini temporali e le modalità indicate nella convenzione allegata.

Art. 13 - Sanzioni per inadempimento

Il collegio di vigilanza dell'accordo di programma, qualora riscontrasse che i soggetti attuatori dell'accordo stesso non hanno adempiuto per fatto proprio e nei tempi previsti agli obblighi assunti, provvederà a:

- dichiarare l'eventuale decadenza del programma nel caso di mancato inizio dei lavori nel termine stabilito dal d.m. 21 dicembre 1994;

– contestare l'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per ufficiale giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

– disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo, di cui all'art. 9, 2° cpv., punto 5).

Art. 14 - Controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo, che non venga definita bonariamente dal collegio di vigilanza ai sensi del precedente articolo 9, 2° cpv., punto 4), sarà devoluta alla competenza esclusiva del TAR della Lombardia.

Art. 15 - Approvazione, pubblicazione, effetti, decadenza e durata

Ai sensi dell'art. 27, comma 4 della legge n. 142/1990 e dell'art. 5, comma 3 della legge regionale n. 14/1993, il presente accordo di programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore delegato, previa ratifica dello stesso da parte del consiglio comunale di Milano, con gli effetti previsti dall'art. 6 della l.r. n. 14/1993 e dall'art. 27, comma 5-bis della l. n. 142/1990 relativi alle variazioni del PRG di Milano e alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire. È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia del decreto di approvazione dell'accordo di programma, con gli estremi dell'avvenuta ratifica a cura del consiglio comunale.

Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

Ai sensi dell'art. 12, punto d, del d.m. 21 dicembre 1994 e del punto A.13 della d.g.r. n. 6/26172 del 14 marzo 1997 citata nelle premesse, i lavori per l'esecuzione degli interventi previsti dal presente accordo di programma dovranno essere iniziati entro 10 (dieci) mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia del decreto del presidente della giunta regionale di approvazione dell'accordo stesso. Resta inteso che il mancato rispetto di tale termine comporterà l'automatica inefficacia dell'accordo di programma e della variazione urbanistica, inefficacia che sarà dichiarata con atto del collegio di vigilanza, nonché la decadenza del finanziamento pubblico, come già indicato al precedente art. 3.

I lavori si intenderanno iniziati con l'avvio delle operazioni di bonifica e degli interventi previsti in prima fase dal programma dei lavori allegato al presente accordo di programma.

La durata del presente accordo di programma è stabilita in anni 6 (sei) dalla pubblicazione, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 9, 2° cpv., punto 7.

Milano, 5 dicembre 1997

per il comune di Milano
per la regione Lombardia
per il ministero dei ll.pp. - DI.CO.TER.

[BUR1998034]

[2.2.1]

D.P.G.R. 1 GIUGNO 1998 - N. 60980

Approvazione, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 dell'accordo di programma tra comune di Milano, regione Lombardia e ministero ll.pp., DI.CO.TER. per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana ai sensi del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle aree poste in Piazzale Lodi (area T.I.B.B.).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 «Nuovo ordinamento delle autonomie locali», come integrato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo»;

Vista la legge regionale 15 maggio 1993 n. 14, «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma»;

Visto che, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 21 dicembre 1994 ministero dei ll.pp. «Programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art.2, comma 2, della legge 17 febbraio 1979 n. 179 e successive modificazioni» in seguito denominati P.R.U., il consiglio comunale del comune di Milano con deliberazione n. 147 in data 30 giugno 1995, ha preliminarmente individuato gli ambiti di intervento ed ha approvato la procedura per la attuazione dei programmi di riqualificazione urbana;

Visto che, con successivo provvedimento della giunta comunale di Milano n. 3743 in data 14 settembre 1995, sono stati approvati gli indirizzi di progettazione per la formulazione, a cura di soggetti privati e pubblici, delle proposte concernenti i programmi di riqualificazione;

Visto che, in relazione alle norme e agli indirizzi di carattere programmatico di cui ai provvedimenti del consiglio comunale in data 1° luglio 1995 e della giunta comunale in data 14 settembre 1995, la commissione comunale di valutazione, appositamente costituita, ha ritenuto la proposta di P.R.U. relativa alle aree poste in Piazzale Lodi (area T.I.B.B.) meritevole di accoglimento e conforme agli obiettivi di programma definiti dal d.m. in data 21 dicembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni e dai provvedimenti comunali richiamati;

Visto che la proposta di programma comporta variazione del piano regolatore vigente di Milano deve essere approvata mediante ricorso alla procedura dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, accordo da sottoscrivere tra il comune di Milano, la regione Lombardia e il ministero dei lavori pubblici, come stabilito dall'art. 10, comma 2 bis, del d.l. 5 ottobre 1993 n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993 n. 493, secondo quanto espressamente indicato dal decreto in data 21 dicembre 1994 sopra richiamato, nonché della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14, artt. 5 e 6;

Visto che, ai sensi dell'art. 27 comma 4 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 il presente provvedimento produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici;

Visto che, ai sensi dell'art. 27 comma 5 bis della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 come modificato dall'art. 17 della legge n. 127 del 15 maggio 1997 il presente provvedimento comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste e tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni;

Visto che, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993, il presente provvedimento ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per tutte le opere da eseguire e produce in ogni caso, per quanto di competenza della regione, gli effetti delle intese di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, il presente provvedimento equivale, inoltre, a formazione di comparto edificatorio unitario, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1150 del 17 agosto 1942;

Visto che la proposta di programma è stata approvata dal consiglio comunale di Milano con deliberazione n. 15 in data 7 marzo 1996 ed è stata trasmessa al ministero dei lavori pubblici con nota n. 3174.400/35 P.R./96;

Visto che, con provvedimento n. VI/26172 in data 14 marzo 1997, la giunta regionale della Lombardia ha deliberato le procedure per gli accordi di programma relativi ai programmi di riqualificazione urbana, nonché i requisiti urbanistici ed i criteri di valutazione concernenti i programmi stessi, procedure avviate dal sindaco di Milano con lettera in data 6 marzo 1997;

Visto che, sulla base della documentazione indicata dal ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. con note 23 settembre 1996 n. 956, 28 ottobre 1996 n. 293 e 13 gennaio 1997 n. 8/16 ed inviata dal comune di Milano con nota del 7 febbraio 1997 n. 288557.400/2644 P.R./1996, in data 18 marzo 1997 il comune di Milano, la regione Lombardia ed il ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. hanno sottoscritto il protocollo di intesa di cui all'art. 12, punto b, del

d.m. 21 dicembre 1994 (prot. n. 213), concernente l'attuazione del programma di riqualificazione urbana in esame;

Visto che il ministero dei ll.pp. - DI.CO.TER ha comunicato in data 4 aprile 1997 la propria adesione agli accordi di programma relativi ai programmi di riqualificazione urbana;

Visto che, con provvedimento n. VI/28970 in data 3 giugno 1997, la giunta regionale ha approvato l'adesione della regione Lombardia all'accordo di programma concernente il programma di riqualificazione urbana relativo alle aree di piazzale Lodi (ex TIBB), promosso dal sindaco del comune di Milano con nota in data 6 marzo 1997, ritenendolo rispondente ai criteri stabiliti dalla citata d.g.r. n. 6/26172 del 14 marzo 1997 e contestualmente è stato nominato quale rappresentante della regione Lombardia in seno al comitato dell'accordo di programma di cui all'art. 3 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993 e quale membro del collegio di vigilanza di cui all'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assessore all'urbanistica e territorio o suo delegato;

Visto il provvedimento n. 48609.400/410 P.R./98 del 18 marzo 1998 con il quale il sindaco di Milano ha delegato l'assessore allo sviluppo del territorio dott. Maurizio Lupi a svolgere le proprie funzioni in seno al collegio di vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993 e di cui all'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il provvedimento n. 13.10/09702243 del 12 marzo 1998 con il quale il prefetto di Milano ha designato il vice prefetto ispettore dott. Michele Tortora, quale rappresentante della prefettura di Milano in seno al collegio di vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993 e di cui all'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che, con decreto del ministro dei lavori pubblici n. 682, in data 30 ottobre 1997, registrato alla corte dei conti il 26 novembre 1997, reg. 2, foglio 325, sono state modificate le procedure di approvazione dei programmi di riqualificazione urbana previste dall'art. 12 del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che, a seguito della istruttoria effettuata dagli uffici e dalla segreteria tecnica, che ha proceduto alla approvazione degli atti di programma in data 18 settembre 1997, è stata formulata l'ipotesi definitiva dell'accordo di programma e che relativamente a tale ipotesi, il comitato dell'accordo di programma ha espresso consenso unanime ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993 prima della sottoscrizione dell'accordo;

Visto che, l'ipotesi dell'accordo di programma è stata approvata con delibera di giunta comunale n. 4271 del 28 novembre 1997 e con delibera di giunta regionale n. 32944 del 5 dicembre 1997;

Considerato che la regione Lombardia, il comune di Milano, e il ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER in data 5 dicembre hanno sottoscritto l'accordo di programma, avente ad oggetto l'attuazione del programma di riqualificazione urbana ai sensi del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle aree poste in Piazzale Lodi (area T.I.B.B.);

Considerato che il c.c. di Milano con deliberazione n. 160 del 22 dicembre 1997, ha ratificato, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990, l'adesione del sindaco al suddetto accordo di programma;

Visto l'art. 27 comma 4 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e l'art. 5, comma 3 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993 in base alla quale l'accordo di programma è approvato con decreto del presidente della giunta regionale o, per sua delega dall'assessore competente per materia, nonché successivo art. 6 relativo agli effetti del decreto di approvazione stesso;

Visto il decreto n. 57765 del 23 giugno 1997 con il quale il presidente della giunta ha delegato, all'assessore all'urbanistica e territorio avv. Giuliano Sala, le funzioni amministrative di competenza del presidente della giunta connesse al perfezionamento dell'accordo di programma in argomento ivi compresa l'approvazione con decreto dell'accor-

do stesso, così come disposto dall'art. 5, comma 3 della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 e per gli effetti di cui al punto 4 dell'art. 27 della legge 142 dell'8 giugno 1990;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

DECRETA

1. di approvare, ai sensi ed agli effetti del comma 4 dell'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1997, l'accordo di programma sottoscritto a Milano in data 5 dicembre 1997 dalla regione Lombardia, dal comune di Milano, dal ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER;

2. di disporre, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993 la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. il presidente:

l'assessore all'urbanistica e territorio: Giuliano Sala

ACCORDO DI PROGRAMMA

Ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato ed integrato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana ai sensi del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle aree poste in piazzale Lodi.

Tra

– Comune di Milano, con sede in Milano, piazza Scala n. 2, nella persona del sindaco, dr. Gabriele Albertini e dell'assessore allo sviluppo del territorio, dr. Maurizio Lupi;

– Regione Lombardia, con sede in Milano, via F. Filzi n. 22, nella persona dell'assessore all'urbanistica e territorio, avv. Giuliano Sala;

– Ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. (direzione generale del coordinamento territoriale), con sede in Roma, via Nomentana n. 2, nella persona del direttore generale, arch. Gaetano Fontana.

Premesso

1. che l'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, destina al ministero dei lavori pubblici la somma di L. 288 miliardi per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza e specificità;

2. che, con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, è stato emanato il bando relativo ai programmi di riqualificazione urbana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 dicembre 1994, n. 302 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 marzo 1995, n. 55, unitamente al decreto ministeriale 4 febbraio 1995, con il quale è stata soppressa la lettera b) del comma 1 dell'art. 10 del suddetto decreto ministeriale 21 dicembre 1994;

3. che i programmi di riqualificazione urbana, da realizzare con il concorso obbligatorio di risorse pubbliche e private, sono predisposti dai comuni ed hanno come obiettivo il recupero edilizio e funzionale di ambiti urbani attraverso proposte di carattere unitario che riguardino parti significative delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, interventi di edilizia non residenziale che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita negli ambiti considerati e, infine, interventi di edilizia residenziale che inneschino processi di riqualificazione fisica degli stessi ambiti di riferimento;

4. che l'art. 1 del decreto ministeriale 20 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 luglio 1995, n. 171, differisce il termine previsto dall'art. 12, comma 1, lett. a), del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, da sei a nove mesi per la trasmissione delle proposte di programmi da parte dei comuni;

5. che, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 21 dicembre 1994 so-

pra richiamato, il consiglio comunale, con deliberazione n. 147 in data 30 giugno/1 luglio 1995, ha preliminarmente individuato gli ambiti di intervento ed ha approvato la procedura per la attuazione dei programmi di riqualificazione urbana;

6. che, con successivo provvedimento della giunta comunale n. 3743 in data 14 settembre 1995, sono stati approvati gli indirizzi di progettazione per la formulazione, a cura di soggetti privati e pubblici, delle proposte concernenti i programmi di riqualificazione;

7. che, conformemente a quanto precisato dai provvedimenti del consiglio comunale in data 1 luglio 1995 e della giunta comunale in data 14 settembre 1995 sopra richiamati, in data 30 settembre 1995 è stato pubblicato un avviso per la presentazione, valutazione e selezione dei programmi;

8. che, a seguito della pubblicazione dell'avviso indicato al punto che precede, la società F.D.A. s.r.l., nel seguito denominata operatore, ha presentato una proposta di programma compresa nell'ambito di riqualificazione n. 1 denominato «OM - Scalo Romana - T.I.B.B.» (PRU n. 3), relativa ad aree aventi una superficie complessiva di mq. 68.832 circa;

9. che, in relazione alle norme e agli indirizzi di carattere programmatico di cui ai provvedimenti del consiglio comunale in data 1 luglio 1995 e della giunta comunale in data 14 settembre 1995, la commissione comunale di valutazione, appositamente costituita, ha ritenuto la proposta meritevole di accoglimento e conforme agli obiettivi di programma definiti dal d.m. in data 21 dicembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni e dai provvedimenti comunali richiamati;

10. che la proposta di programma comporta variazione del piano regolatore vigente di Milano mediante ricorso alla procedura dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, accordo da sottoscrivere tra il comune di Milano, la regione Lombardia e il ministero dei lavori pubblici, come stabilito dall'art. 10, comma 2-bis, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, secondo quanto espressamente indicato dal decreto in data 21 dicembre 1994 sopra richiamato, nonché della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, artt. 5 e 6;

11. che l'art. 1 del decreto ministeriale 29 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 gennaio 1996, n. 171, modifica l'art. 1 del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, destinando il 70 per cento delle disponibilità finanziarie ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti e il 30 per cento ai comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti;

12. che l'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 gennaio 1996, n. 171, differisce il termine previsto dall'art. 12, comma 1, del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, fissando il termine perentorio del 7 marzo 1996 per i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti e del 7 gennaio 1996 per i comuni con popolazione inferiore ai 300.000 abitanti;

13. che la proposta di programma di cui al precedente punto 8 è stata approvata dal consiglio comunale con deliberazione n. 15 in data 7 marzo 1996 ed è stata trasmessa al ministero dei lavori pubblici con nota n. 3174.400/35 P.R./96;

14. che, in data 1 agosto 1996, la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome ha individuato, tra le proposte di programma da ammettere a finanziamento, quella inviata dal comune di Milano riguardante le aree poste in piazzale Lodi (prot. n. 176), oggetto del presente accordo, per un importo di L. 200.000.000 (duecentomilioni);

15. che il decreto del ministero dei lavori pubblici 26 luglio 1996, n. 11613, visto e registrato al n. 1971, in data 30 luglio 1996 dal ministero del tesoro - ragioneria centrale presso il ministero dei lavori pubblici e registrato alla corte dei conti al n. 11426/1996, reg. 2, fogl. 76, in data 4 settembre 1996, ha trasferito le competenze in materia di programmi di riqualificazione urbana già attribuite al segreta-

riato generale del CER alla direzione generale del coordinamento territoriale;

16. che, con provvedimento in data 29 ottobre 1996, n. 4349, la giunta comunale ha approvato, tra gli altri, il programma preliminare relativo alla proposta di intervento di cui trattasi;

17. che l'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 dicembre 1996, n. 233, prevede di incrementare le disponibilità del ministero dei lavori pubblici per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, con le somme non utilizzate per contributi sui programmi e gli interventi previsti dall'art. 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

18. che il sopra citato art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede il versamento in c/entrata dello Stato degli importi non utilizzati per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'art. 18 della legge n. 203/1991, nonché dell'importo di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, per essere riassegnati con decreto del ministero del tesoro ad apposito capitolo del ministero dei lavori pubblici;

19. che l'art. 2, comma 63, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, siano utilizzate, quanto a L. 300 miliardi, per i programmi di riqualificazione urbana di cui al citato decreto ministeriale 21 dicembre 1994;

20. che il sopra citato art. 2, comma 63, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede altresì il versamento in c/entrata dello Stato, per essere riassegnato con decreto del ministro del tesoro ad apposito capitolo del ministero dei lavori pubblici di cui al medesimo art. 2, comma 71, delle somme da prelevare dalle maggiori entrate ex Gescal degli anni 1993 e 1994, per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana;

21. che, con decreto del ministero del tesoro n. 215847, in data 31 dicembre 1996, registrato alla corte dei conti in data 25 febbraio 1997, reg. 1, foglio 185, è stata disposta, in termini di sola competenza, l'assegnazione di L. 688 miliardi a favore del capitolo 8278, di nuova istituzione, «Contributo per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana» nello stato di previsione del ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1996;

22. che, con provvedimento n. 6/26172 in data 14 marzo 1997, la giunta regionale della Lombardia ha deliberato le procedure per gli accordi di programma relativi ai programmi di riqualificazione urbana, nonché i requisiti urbanistici ed i criteri di valutazione concernenti i programmi stessi, procedure avviate dal sindaco di Milano con lettere in data 6 marzo 1997, ivi compresa quella relativa al programma in esame;

23. che, sulla base della documentazione indicata dal ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. con note 23 settembre 1996, n. 956, 28 ottobre 1996, n. 293 e 13 gennaio 1997, n. 8/16 ed inviata dal comune di Milano con nota del 7 febbraio 1997, n. 288557.400/2644 P.R./96, in data 18 marzo 1997 il comune di Milano, la regione Lombardia e il ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. hanno sottoscritto il protocollo di intesa di cui all'art. 12, punto b, del d.m. 21 dicembre 1994 (prot. n. 213), concernente l'attuazione del programma di riqualificazione urbana in esame;

24. che il ministero dei ll.pp. - DI.CO.TER. ha comunicato in data 4 aprile 1997 la propria adesione agli accordi di programma relativi ai programmi di riqualificazione urbana;

25. che, con provvedimento n. 6/28970 in data 3 giugno 1997, la giunta regionale ha approvato l'adesione della regione Lombardia all'accordo di programma concernente il

programma di riqualificazione urbana relativo alle aree di piazzale Lodi, promosso dal sindaco del comune di Milano con nota in data 6 marzo 1997, come sopra già indicato, ritenendolo rispondente ai criteri stabiliti dalla citata d.g.r. n. 6/26172 del 14 marzo 1997;

26. che, nel frattempo, la proposta di programma di riqualificazione urbana è stata depositata in visione al pubblico per un periodo di 20 giorni consecutivi, precisamente dal 28 aprile 1997 al 18 maggio 1997, dandone notizia mediante avviso affisso all'albo pretorio, pubblicato sulla stampa cittadina e reso noto a mezzo di manifesti murali e che, nei 20 giorni successivi al suo deposito, sono pervenute all'amministrazione comunale osservazioni in ordine agli interventi previsti, le quali, in seguito all'esame degli uffici comunali e della segreteria tecnica degli accordi di programma di cui al punto che segue, sono state parzialmente accolte, nei termini risultanti dagli atti di programma;

27. che, in relazione a quanto previsto dalla l.r. n. 14/1993, in data 25 giugno 1997 si è costituito il comitato per gli accordi di programma per l'attuazione dei programmi di riqualificazione urbana di cui al d.m. 21 dicembre 1994 ed è stata nominata la relativa segreteria tecnica, incaricata di elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarie necessarie e di procedere agli opportuni studi e verifiche;

28. che, con decreto del ministero dei lavori pubblici n. 682, in data 30 ottobre 1997, registrato alla corte dei conti il 26 novembre 1997, reg. 2, foglio 325, sono state modificate le procedure di approvazione dei programmi di riqualificazione urbana previste dall'art. 12 del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

29. che, a seguito della istruttoria effettuata dagli uffici e dalla segreteria tecnica, che ha proceduto alla approvazione degli atti di programma in data 18 settembre 1997, è stata formulata la proposta definitiva dell'accordo di programma, costituita dalla documentazione specificata al successivo articolo 2 e che, relativamente a tale proposta, il comitato dell'accordo di programma ha espresso consenso unanime in data 5 dicembre 1997 ai sensi dell'art. 5.3 della legge regionale n. 14/1993, prima della sottoscrizione del presente accordo.

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all'accordo di programma come sopra individuati,

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma, che sarà attuato con le modalità e con gli effetti di cui all'art. 27 della legge n. 142/1990, come modificato ed integrato dall'art. 27 della legge n. 127/1997, e agli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 14/1993.

Art. 2 - Oggetto e obiettivi dell'accordo di programma

Oggetto del presente accordo è il programma di riqualificazione urbana ai sensi del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni relativo alle aree poste in piazzale Lodi, indicate e catastalmente individuate sull'estratto catastale in scala 1:1.000 allegato al presente accordo sotto «B - tav. U-05».

Il presente accordo di programma:

a) approva il progetto urbanistico definitivo delle aree di piazzale Lodi, inserite nell'ambito di riqualificazione denominato «OM - Scalo Romana - T.I.B.B.», prevedendo la realizzazione di un nuovo quartiere per l'insediamento di funzioni prevalentemente residenziali e di funzioni compatibili con la residenza, integrato con il sistema del verde e degli spazi pubblici, così come risulta dalla documentazione allegata sotto «A» e sotto «B»;

b) approva i progetti preliminari degli interventi pubblici ricompresi nel programma, così come risulta dalla documentazione allegata sotto «C»;

c) disciplina i tempi e le procedure per l'espletamento delle indagini geologiche del sottosuolo delle aree oggetto del programma, nonché per l'eventuale esecuzione degli interventi di bonifica;

d) approva il piano finanziario e la tempistica degli interventi.

Il presente accordo di programma, con lo schema di convenzione allegato, definisce altresì gli adempimenti che ciascun soggetto interessato alla attuazione dell'accordo dovrà compiere per consentire in tempi coordinati la realizzazione dell'insieme delle opere necessarie per i nuovi insediamenti.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma la seguente documentazione:

ALLEGATO A - Variante urbanistica

- A.1 - Normativa di attuazione;
- Tav. 1 - Variante al PRG vigente (1:5.000);
- Tav. 2 - Scheda di prescrizioni particolari - indicazioni progettuali (1:5.000).

ALLEGATO B - Piano esecutivo

- B.1 - Normativa di attuazione;
- B.2 - Relazione;
- B.3 - Relazione finanziaria e tempistica degli interventi;
- Tav. U-01 - Inquadramento urbanistico generale (1:20.000);
- Tav. U-02 - Inquadramento urbanistico - lettura del contesto (1:5.000);
- Tav. U-03 - Vincoli sovraordinati (1:2.000);
- Tav. U-04 - Documentazione fotografica;
- Tav. U-05 - Estratto catastale (1:1.000);
- Tav. U-06 - Misurazione dell'area con indicazione delle quote principali (1:1.000);
- Tav. U-07 - Stato di fatto: consistenza edilizia e destinazione d'uso in atto (1:1.000);
- Tav. U-08 - Stato di fatto: urbanizzazioni primarie con indicazione delle reti tecnologiche (1:2.000);
- Tav. U-09 - Stato di fatto: urbanizzazioni secondarie e stato di fatto dei servizi (1:5.000);
- Tav. U-10 - Demolizioni (1:1.000);
- Tav. U-11 - Progetto: azionamento funzionale funzioni private, aree a standard, urbanizzazioni primarie (1:1.000);
- Tav. U-12a - Progetto: planimetria generale di progetto (1:1.000);
- Tav. U-12b - Progetto: planimetria generale di progetto (1:1.000);
- Tav. U-13 - Progetto: planivolumetrico contenuti prescrittivi (1:1.000);
- Tav. U-14 - Progetto: schema della mobilità (1:2.000);
- Tav. U-15 - Progetto: unità e fasi di attuazione (1:2.000);
- Tav. U-16 - Progetto: sezioni, profili, particolari esemplificativi (1:500);
- Tav. U-17 - Progetto: simulazioni prospettiche, assonometrie (1:2.000);
- Tav. U-18 - Progetto: urbanizzazioni primarie con indicazione delle reti tecnologiche (1:2.000).

ALLEGATO C - Progetti preliminari delle opere pubbliche realizzate a scomputo degli oneri concessori e con risorse aggiuntive dell'operatore privato

- C.1 - Relazione allegata alla tav. U-19;
- Tav. U-19 - Progetto di massima (preliminare) delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (1:1.000).

ALLEGATO D - Piano di esproprio n. 431 per la realizzazione del prolungamento della via Sannio

- D.1 - Elenco dei beni e dei proprietari iscritti negli atti catastali;
- D.2 - Piano parcellare (1:1.000);
- D.3 - Stima dei costi di espropriazione.

ALLEGATO E - Indagini ambientali

ALLEGATO F - Schema di convenzione e tavola allegata

Il presente accordo di programma costituisce variante al PRG, secondo i contenuti di variazione risultanti dalle rela-

zioni e dalla documentazione tecnica sopra indicata e, a seguito di tale variante, è possibile la costituzione di comparto edificatorio unitario di tutte le aree relative.

Allo stesso sono pertanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 23 della legge n. 1150/1942 al fine di garantire la completa e funzionale attuazione delle previsioni di insediamento estese all'intero perimetro delle aree oggetto degli interventi.

Art. 3 - Variazione urbanistica

Gli elementi di variazione urbanistica di cui alla premessa n. 10 sono descritti e rappresentati nella documentazione allegata sotto «A».

Ai sensi dell'art. 27, comma 5°, della l. n. 142/1990 e dell'art. 6 della l.r. n. 14/1993, l'adesione del sindaco al presente accordo di programma deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni dalla data odierna, a pena di decadenza.

L'approvazione dell'accordo di programma con decreto del presidente della regione Lombardia, o dell'assessore delegato ai sensi dell'art. 5, comma 3 della l.r. n. 14/1993, determinerà gli effetti di variazione urbanistica di cui all'art. 27 della legge n. 142/1990 dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Entro quindici giorni dalla data di cui al comma precedente, con decreto del direttore generale del coordinamento territoriale, è emesso l'ordine di accreditamento al funzionario delegato titolare della contabilità speciale del finanziamento di L. 200.000.000.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 12, comma 1, punto c) del d.m. 21 dicembre 1994, che il mancato rispetto dei termini di avvio del programma, indicati al successivo articolo 15, 4° cpv., comporterà la automatica inefficacia della variazione stessa e la decadenza del finanziamento pubblico concesso, che tornerà nella disponibilità del ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER.

Art. 4 - Piano esecutivo

Il piano urbanistico esecutivo, costituito dalla normativa di attuazione allegata al presente accordo sotto «B.1», dalla relazione illustrativa allegata sotto «B.2», dalla relazione finanziaria e tempistica degli interventi allegata sotto «B.3» e dagli elaborati grafici allegati sotto «B - da tav. U-01 a tav. U-18», descrive sia gli insediamenti previsti, secondo le diverse tipologie funzionali, sia gli interventi pubblici che dovranno essere realizzati per consentire la funzionalità dei nuovi insediamenti.

In particolare, è prevista la realizzazione degli interventi sotto specificati, per una superficie lorda di pavimento (s.l.p.) di mq. 33.055 circa, così ripartita:

- Edilizia residenziale: mq. 18.180, di cui:

edilizia residenziale libera: mq. 9.090 circa di s.l.p., corrispondenti a circa n. 100 alloggi, pari al 50% della s.l.p. residenziale e al 27,50% del peso insediativo del programma;

edilizia residenziale convenzionata: mq. 4.545 circa di s.l.p., corrispondenti a circa n. 51 alloggi, pari al 25% della s.l.p. residenziale e al 13,75% del peso insediativo del programma;

edilizia residenziale pubblica: mq. 4.545 circa di s.l.p., corrispondenti a circa n. 51 alloggi, pari al 25% della s.l.p. residenziale e al 13,75% del peso insediativo del programma, di cui è prevista la acquisizione da parte del comune di Milano, al prezzo e alle condizioni precisate nello schema di convenzione allegato sotto «F» (art. 9);

- Edilizia con destinazione commerciale: mq. 8.263 circa di s.l.p., pari al 25% del peso insediativo del programma;

- Edilizia destinata ad attività produttive: mq. 6.611 circa di s.l.p., pari al 20% del peso insediativo del programma.

È inoltre prevista l'acquisizione, da parte del comune di Milano, di aree per urbanizzazione primaria pari a mq. 3.854 circa e di aree per urbanizzazione secondaria pari a mq. 35.982 circa, oltre alla costituzione di servitù perpetue di uso pubblico rispettivamente sull'area di mq. 1.640 circa destinata a sede stradale, sulla superficie interrata di mq. 2.000 circa destinata a parcheggi e sull'area della superficie

di mq 259 circa destinata a percorso di collegamento del verde pubblico.

Le modalità di acquisizione delle suddette aree sono specificate nella convenzione che disciplina i rapporti con l'operatore privato proponente del programma di riqualificazione urbana oggetto del presente accordo di programma, convenzione il cui schema è qui allegato sotto «F», come precisato anche al successivo articolo 8.

Si dà atto che le aree per urbanizzazione secondaria sono reperite ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 51/1975 secondo la quota di mq. 44/ab. in aderenza a quanto disposto con il provvedimento del consiglio comunale n. 147/95 citato nelle premesse.

Potranno essere apportate eventuali variazioni ai contenuti urbanistici ed esecutivi del programma esclusivamente nei termini previsti dalla normativa tecnica dell'accordo di programma allegata sotto «B.1».

Art. 5 - Programma degli interventi pubblici e progetti preliminari

Il piano esecutivo dell'accordo di programma prevede l'esecuzione delle seguenti opere pubbliche:

5.1 opere di urbanizzazione primaria

a) reti tecnologiche di urbanizzazione primaria (fognaria, idropotabile, elettrica, gas, telefono ecc.) e pubblica illuminazione relative agli interventi di viabilità sotto specificati;

b) sistemazione stradale della via Sannio ed esecuzione del prolungamento della stessa sino alla via Colletta;

c) realizzazione della viabilità di raccordo tra la via Sannio e la via Colletta.

5.2 opere di urbanizzazione secondaria

a) sistemazione a verde privato e piantumato delle aree oggetto di cessione al comune di Milano;

b) parcheggio di uso pubblico per una superficie di circa mq. 2.000, nel sottosuolo dell'area posta in adiacenza a viale Umbria.

5.3 interventi particolarmente finalizzati alla riqualificazione urbana

– realizzazione delle attrezzature e dei manufatti di arredo del verde pubblico e di piste ciclopeditoni.

Le opere di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 sono realizzate a scemputo degli oneri concessori e con risorse aggiuntive dell'operatore privato proponente del programma; i relativi progetti preliminari sono allegati al presente accordo sotto «C».

Nella relazione finanziaria e tempistica degli interventi allegata sotto «B.3», per ciascuna opera o sistema di opere sopra specificato, è indicato il costo stimato, determinato in via parametrica.

Per la realizzazione del prolungamento di via Sannio sino a via Colletta, si dovrà procedere alla espropriazione di alcune porzioni di aree con onere di spesa a carico dell'operatore privato; il relativo piano è allegato al presente accordo sotto «D».

L'insieme degli interventi pubblici di cui al presente articolo e le loro varie funzioni costituiscono programma e progetto preliminare di opere pubbliche ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera b) della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo modificato dalla legge 2 giugno 1995, n. 216. I progetti definitivi ed esecutivi degli interventi indicati ai punti 5.1, 5.2, 5.3 sono predisposti dai soggetti privati così come indicato nello schema di convenzione allegato sotto «F» (artt. 4 e 6) e saranno presentati al comune di Milano ai fini dell'ottenimento della concessione edilizia gratuita ai sensi dell'art. 9, lett. f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

In sede di progettazione definitiva ed esecutiva potranno essere apportate agli interventi pubblici di cui ai precedenti punti 5.1., 5.2 e 5.3 le modifiche e gli adattamenti che dovessero risultare necessari in conseguenza delle variazioni al piano esecutivo di cui al precedente articolo 4, fermi restando gli obiettivi funzionali del programma di opere pubbliche approvato.

Art. 6 - Bonifica

Al presente accordo di programma è allegata sotto «E» la

relazione tecnica concernente gli esiti delle prime indagini effettuate per la caratterizzazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee in corrispondenza delle aree oggetto del programma.

Dette indagini dovranno essere concluse, con gli approfondimenti e le informazioni richieste dal comune di Milano, dalla provincia di Milano, dalla USSL competente per territorio e dalla regione Lombardia, entro 2 (due) mesi dalla pubblicazione del presente accordo.

Qualora, in seguito all'esito delle suddette indagini, gli enti sopra indicati ritenessero necessario procedere alla bonifica delle aree interessate dal programma, la progettazione degli interventi prescritti dovrà essere conclusa entro 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo.

L'esecuzione delle opere di bonifica dovrà avere corso entro 10 (dieci) mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, in coincidenza con l'inizio della prima fase degli interventi prevista dall'allegato programma dei lavori, previa approvazione del progetto definitivo da parte del comune di Milano ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997.

Si dà atto che gli interventi di bonifica e disinquinamento delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria, secondaria e di riqualificazione urbana, delle quali è prevista la cessione al comune di Milano, saranno eseguite dall'operatore privato proponente del programma.

Art. 7 - Piano finanziario e tempistica degli interventi

La relazione finanziaria e la tempistica degli interventi, allegata sotto «B.3», precisano i seguenti aspetti attuativi del programma di riqualificazione urbana e del presente accordo:

- costi previsti per l'acquisizione di aree e di immobili;
- costi di realizzazione degli interventi pubblici e privati;
- ammontare dei finanziamenti pubblici e privati;
- programma dei lavori con l'indicazione delle fasi di esecuzione degli interventi e della tempistica relativa alla attuazione delle singole unità di intervento, come altresì evidenziato nella planimetria allegata al presente accordo sotto «B - tav. U15».

Art. 8 - Convenzione

La attuazione degli interventi privati e pubblici previsti dal presente accordo di programma è altresì disciplinata dalla convenzione con il soggetto operatore, convenzione di cui si allega lo schema sotto «F».

Oltre alle modalità di cessione di aree per urbanizzazione primaria e secondaria, di esecuzione di interventi pubblici a scemputo degli oneri concessori e con risorse aggiuntive dell'operatore privato e di rilascio delle concessioni edilizie per detti interventi pubblici e privati, la convenzione, avente i contenuti generali di cui all'art. 28 della legge n. 1150/1942, disciplina, in particolare, i seguenti aspetti di attuazione del programma:

- le modalità di cessione di immobili per l'edilizia residenziale pubblica, dandosi atto che, all'acquisizione dell'area di sedime e pertinenza degli stessi è destinato il finanziamento ministeriale di cui alla premessa n. 14;
- le modalità per il convenzionamento ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 di quota parte della superficie lorda di pavimento con destinazione residenziale;
- i tempi di esecuzione del programma, la durata e le competenze in ordine agli adempimenti;
- le garanzie finanziarie, le penalità per inadempimento, i casi di decadenza e di risoluzione della convenzione;
- la prestazione di garanzie aggiuntive come richiesto dalla normativa ministeriale di cui al d.m. 21 dicembre 1994 (polizze assicurative postume decennali);
- obblighi in ordine alla necessità di integrazione degli atti di programma e di aggiornamento della progettazione al fine della completa, corretta e funzionale attuazione del programma.

La convenzione sarà stipulata tra le parti entro 90 (novanta) giorni dall'intervenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia del decreto del presidente della giunta regionale di approvazione del presente atto.

Art. 9 - Collegio di vigilanza e attività di controllo

Ai sensi dell'art. 27, comma 6°, della legge n. 142/1990 e dell'art. 5, lett. a), della legge regionale n. 14/1993, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente accordo di programma saranno esercitati da un collegio costituito dal sindaco di Milano, o da suo delegato, che lo presiederà, da un rappresentante della regione Lombardia e da un rappresentante del prefetto o del commissario del governo, da nominarsi prima che intervenga l'approvazione del presente accordo di programma con decreto del presidente della giunta regionale della Lombardia.

Al collegio di vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

- 1) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'accordo di programma;
- 2) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si frapponessero all'attuazione dell'accordo di programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- 3) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, anche riuniti in conferenza di servizi, per l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'accordo di programma;
- 4) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e attuazione del presente accordo;
- 5) disporre, in via esclusiva e in deroga al regime ordinario, gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento, attuandoli anche mediante commissario ad acta;
- 6) applicare le sanzioni previste dal presente accordo;
- 7) concedere eventuali proroghe per motivate esigenze al termine di durata dell'accordo di programma indicato al successivo art. 15;
- 8) approvare il rendiconto finale della iniziativa programmata.

Al collegio di vigilanza competerà altresì l'approvazione delle eventuali modifiche al piano esecutivo di cui al cpv. 6 dell'art. 4 e, inoltre, lo svolgimento delle funzioni di coordinamento nei termini sopra indicati.

All'atto dell'insediamento, che avverrà su iniziativa del presidente entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore dell'accordo, il collegio definirà l'organizzazione, le modalità, i tempi e i mezzi necessari per il proprio funzionamento.

Per le finalità di controllo sull'esecuzione dell'accordo di programma, il collegio di vigilanza si avvarrà di una commissione di vigilanza costituita dai responsabili del procedimento da individuare ai sensi delle leggi n. 109/1994 e n. 216/1995 e dai responsabili del procedimento per il presente programma di riqualificazione urbana già indicati in sede comunale e regionale. La commissione di vigilanza sarà coadiuvata da un ufficio di segreteria costituito da personale comunale e svolgerà le seguenti funzioni:

- esame della corrispondenza del programma di riqualificazione urbana agli impegni convenzionali assunti nel protocollo di intesa e con l'accordo di programma (e relativi allegati);
- esame di eventuali modifiche o varianti del programma;
- raccolta ed esame dei dati relativi al programma, con particolare riferimento all'avanzamento dei lavori;
- elaborazione di resocontazioni periodiche sull'attuazione del programma;
- collaborazione con gli organismi collegiali incaricati del monitoraggio e del collaudo degli interventi.

Si precisa che l'attività ordinaria e specifica di vigilanza e controllo sull'esecuzione delle opere pubbliche di competenza comunale, sulle opere pubbliche da eseguire a scomputo degli oneri concessori o con risorse private ed, infine, sulle opere private da realizzare in regime di convenzionamento, sarà svolta dai settori comunali competenti, che provvederanno a relazionare la commissione di vigilanza di cui sopra.

Art. 10 - Collaudi

Il comune di Milano provvederà a nominare le commis-

sioni per il collaudo delle opere pubbliche di sua competenza e per le opere pubbliche da eseguire a cura degli operatori privati a scomputo degli oneri concessori o con risorse proprie. Le commissioni saranno composte da personale appartenente ai ruoli tecnici delle amministrazioni che parteciperanno all'attuazione del programma.

I rappresentanti dell'amministrazione dei lavori pubblici saranno nominati su designazione del direttore generale del coordinamento territoriale.

In relazione alla eventuale carenza di personale tecnico appartenente alle amministrazioni, ovvero alla complessità delle opere da realizzare, il comune di Milano, per il collaudo, potrà procedere alla nomina di professionisti privati iscritti al competente albo regionale.

Art. 11 - Monitoraggio

La direzione generale del coordinamento territoriale è responsabile dell'attività di monitoraggio del programma di riqualificazione urbana finalizzata alla:

- conoscenza delle caratteristiche e delle modalità di attuazione del programma;
- rilevazione, per ciascun intervento, dei dati relativi alle fasi di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
- rilevazione dei dati relativi a procedure, tempi, costi e qualità ambientale, relativi all'attuazione del programma;
- restituzione di indicatori sintetici delle trasformazioni urbane connesse con l'attuazione del programma.

Le amministrazioni che sottoscrivono l'accordo di programma si impegnano a fornire alla direzione generale del coordinamento territoriale i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della suddetta attività di monitoraggio.

Art. 12 - Modalità di gestione finanziaria

Ai sensi della circolare n. 77 del 28 dicembre 1995 del ministero del tesoro per l'attuazione degli artt. 8, 10 e 11 del d.p.r. 20 aprile 1994, n. 367, il funzionario responsabile della gestione finanziaria delle risorse pubbliche assegnate dal ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana è il dr. Emilio Cazzani, in qualità di responsabile del procedimento.

Il responsabile della gestione finanziaria provvede per la apertura di una contabilità speciale, alla quale affluiranno le risorse finanziarie conferite dai soggetti che sottoscrivono il presente accordo di programma, indicati nelle premesse, facendo ricorso a tal fine alla procedura di cui all'art. 10 del precitato d.p.r. n. 367/1994 e attivando nel contempo le modalità relative al sistema di controllo interno.

Procederà inoltre alla redazione del rendiconto annuale, che dovrà essere corredata dai documenti giustificativi delle spese e dalla relazione del servizio di controllo interno.

Alla contabilità speciale affluiranno altresì le risorse private destinate alla esecuzione degli interventi di competenza comunale secondo i termini temporali e le modalità indicate nella convenzione allegata.

Art. 13 - Sanzioni per inadempimento

Il collegio di vigilanza dell'accordo di programma, qualora riscontrasse che i soggetti attuatori dell'accordo stesso non hanno adempiuto per fatto proprio e nei tempi previsti agli obblighi assunti, provvederà a:

- dichiarare l'eventuale decadenza del programma nel caso di mancato inizio dei lavori nel termine stabilito dal d.m. 21 dicembre 1994;
- contestare l'inadempimento, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per ufficiale giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
- disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo, di cui all'art. 9, 2° cpv., punto 5).

Art. 14 - Controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo, che non venga definita bonariamente dal collegio di vigilanza ai sensi del precedente

articolo 9, 2° cpv., punto 4), sarà devoluta alla competenza esclusiva del TAR della Lombardia.

Art. 15 - Approvazione, pubblicazione, effetti, decadenza e durata

Ai sensi dell'art. 27, comma 4 della legge n. 142/1990 e dell'art. 5, comma 3 della legge regionale n. 14/1993, il presente accordo di programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore delegato, previa ratifica dello stesso da parte del consiglio comunale di Milano, con gli effetti previsti dall'art. 6 della l.r. n. 14/1993 e dall'art. 27, comma 5-bis della l. n. 142/1990 relativi alle variazioni del PRG di Milano e alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire. È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia del decreto di approvazione dell'accordo di programma, con gli estremi dell'avvenuta ratifica a cura del consiglio comunale.

Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

Ai sensi dell'art. 12, punto d, del d.m. 21 dicembre 1994 e del punto A.13 della d.g.r. n. 6/26172 del 14 marzo 1997 citata nelle premesse, i lavori per l'esecuzione degli interventi previsti dal presente accordo di programma dovranno essere iniziati entro 10 (dieci) mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia del decreto del presidente della giunta regionale di approvazione dell'accordo stesso. Resta inteso che il mancato rispetto di tale termine comporterà l'automatica inefficacia dell'accordo di programma e della variazione urbanistica, inefficacia che sarà dichiarata con atto del collegio di vigilanza, nonché la decadenza del finanziamento pubblico, come già indicato al precedente art. 3.

I lavori si intenderanno iniziati con l'avvio delle operazioni di bonifica e degli interventi previsti in prima fase dal programma dei lavori allegato al presente accordo di programma.

La durata del presente accordo di programma è stabilita in anni 6 (sei) dalla pubblicazione, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 9, 2° cpv., punto 7.

Milano, 5 dicembre 1997

per il comune di Milano
per la regione Lombardia
per il ministero dei ll.pp. - DI.CO.TER.

[BUR1998035]

[2.2.1]

D.P.G.R. I GIUGNO 1998 - N. 60989

Approvazione, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 dell'accordo di programma tra comune di Milano, regione Lombardia e ministero ll.pp., DI.CO.TER. per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana ai sensi del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle aree poste in via Calchi Taeggi

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 «Nuovo ordinamento delle autonomie locali», come integrato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo»;

Vista la legge regionale 15 maggio 1993 n. 14, «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma»;

Visto che, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 21 dicembre 1994, ministero ll.pp. «Programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1979 n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni» in seguito denominati P.R.U., il consiglio comunale di Milano con deliberazione n. 147 in data 30 giugno 1995, ha preliminarmente individuato gli ambiti di intervento ed ha approvato la procedura per la attuazione dei programmi di riqualificazione urbana;

Visto che, con successivo provvedimento della giunta comunale di Milano n. 3743 in data 14 settembre 1995, sono stati approvati gli indirizzi di progettazione per la formula-

zione, a cura di soggetti privati e pubblici, delle proposte concernenti i programmi di riqualificazione;

Visto che, in relazione alle norme e agli indirizzi di carattere programmatico di cui ai provvedimenti del consiglio Comunale in data 1° luglio 1995 e della giunta comunale in data 14 settembre 1995, la commissione comunale di valutazione, appositamente costituita, ha ritenuto la proposta di P.R.U. relativo alle aree poste in via Calchi Taeggi meritevole di accoglimento e conforme agli obiettivi di programma definiti dal d.m. in data 21 dicembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni e dai provvedimenti comunali richiamati;

Visto che la proposta di programma comporta variazione del piano regolatore vigente di Milano deve essere approvata mediante ricorso alla procedura dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, accordo da sottoscrivere tra il comune di Milano, la regione Lombardia e il ministero dei lavori pubblici, come stabilito dall'art. 10, comma 2 bis, del d.l. 5 ottobre 1993 n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993 n. 493, secondo quanto espressamente indicato dal decreto in data 21 dicembre 1994 sopra richiamato, nonché della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14, artt. 5 e 6;

Visto che, ai sensi dell'art. 27 comma 4 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 il presente provvedimento produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici;

Visto che, ai sensi dell'art. 27 comma 5 bis della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 come modificato dall'art. 17 della legge n. 127 del 15 maggio 1997, il presente provvedimento comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste e tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni;

Visto che, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993, il presente provvedimento ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per tutte le opere da eseguire e produce in ogni caso, per quanto di competenza della regione, gli effetti delle intese di cui all'art. 81 del d.P.R. del 24 luglio 1977 n. 616, il presente provvedimento equivale, inoltre, a formazione di comparto edificatorio unitario, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1150 del 17 agosto 1942;

Visto che la proposta di programma è stata approvata dal consiglio comunale di Milano con deliberazione n. 17 in data 7 marzo 1996 ed è stata trasmessa al ministero dei lavori pubblici con nota n. 3174.400/35 P.R./96;

Visto che, con provvedimento n. 6/26172 in data 14 marzo 1997, la giunta regionale della Lombardia ha deliberato le procedure per gli accordi di programma relativi ai programmi di riqualificazione urbana, nonché i requisiti urbanistici ed i criteri di valutazione concernenti i programmi stessi, procedure avviate dal sindaco di Milano con lettera in data 6 marzo 1997;

Visto che, sulla base della documentazione indicata dal ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. con note 23 settembre 1996 n. 956, 28 ottobre 1996 n. 293 e 13 gennaio 1997 n. 8/16 ed inviata dal comune di Milano con nota del 7 febbraio 1997 n. 288557.400/2644 P.R./1996, in data 18 marzo 1997 il comune di Milano, la regione Lombardia ed il ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. hanno sottoscritto il protocollo di intesa di cui all'art. 12, punto b, del d.m. 21 dicembre 1994 (prot. n. 212), concernente l'attuazione del programma di riqualificazione urbana in esame;

Visto che il ministero dei ll.pp. - DI.CO.TER. ha comunicato in data 4 aprile 1997 la propria adesione agli accordi di programma relativi ai programmi di riqualificazione urbana;

Visto che, con provvedimento n. 6/28967 in data 3 giugno 1997, la giunta regionale ha approvato l'adesione della regione Lombardia all'accordo di programma concernente il programma di riqualificazione urbana relativo alle aree di via Calchi Taeggi, promosso dal sindaco del comune di Milano con nota in data 6 marzo 1997, ritenendolo risponden-

te ai criteri stabiliti dalla citata d.g.r. n. 6/26172 del 14 marzo 1997 e contestualmente è stato nominato quale rappresentante della regione Lombardia in seno al comitato dell'accordo di programma di cui all'art. 3 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993 e quale membro del collegio di vigilanza di cui all'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assessore all'urbanistica e territorio o suo delegato;

Visto il provvedimento n. 48609.400/410 P.R./98 del 18 marzo 1998 con il quale il sindaco di Milano ha delegato l'assessore allo sviluppo del territorio dott. Maurizio Lupi a svolgere le proprie funzioni in seno al collegio di vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993 e di cui all'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il provvedimento n. 13.10/09702243 del 12 marzo 1998 con il quale il prefetto di Milano ha designato il vice prefetto ispettore dott. Michele Tortora, quale rappresentante della prefettura di Milano in seno al collegio di vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993 e di cui all'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che, con decreto del ministro dei lavori pubblici n. 682, in data 30 ottobre 1997, registrato alla corte dei conti il 26 novembre 1997, reg. 2, foglio 325, sono state modificate le procedure di approvazione dei programmi di riqualificazione urbana previste dall'art. 12 del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che, a seguito della istruttoria effettuata dagli Uffici e dalla segreteria tecnica, che ha proceduto alla approvazione degli atti di programma in data 18 settembre 1997, è stata formulata l'ipotesi definitiva dell'accordo di programma e che relativamente a tale ipotesi, il comitato dell'accordo di programma ha espresso consenso unanime ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993, prima della sottoscrizione dell'accordo;

Visto che, l'ipotesi dell'accordo di programma è stata approvata con delibera di giunta comunale n. 4273 del 28 novembre 1997 e con delibera di giunta regionale n. 32945 del 5 dicembre 1997;

Considerato che la regione Lombardia, il comune di Milano e il ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER in data 5 dicembre hanno sottoscritto l'accordo di programma, avente ad oggetto l'attuazione del programma di riqualificazione urbana ai sensi del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle aree poste in via Calchi Taeggi;

Considerato che il c.c. di Milano con deliberazione n. 151 del 15 dicembre 1997, ha ratificato, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990, l'adesione del sindaco al suddetto accordo di programma;

Visto l'art. 27 comma 4 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e l'art. 5, comma 3 della l.r. n. 14 del 15 maggio 1993 in base alla quale l'accordo di programma è approvato con decreto del presidente della giunta regionale o, per sua delega dall'assessore competente per materia, nonché successivo art. 6 relativo agli effetti del decreto di approvazione stesso;

Visto il decreto n. 57765 del 23 giugno 1997 con il quale il presidente della giunta ha delegato, all'assessore all'urbanistica e territorio avv. Giuliano Sala, le funzioni amministrative di competenza del presidente della giunta connesse al perfezionamento dell'accordo di programma in argomento ivi compresa l'approvazione con decreto dell'accordo stesso, così come disposto dall'art. 5, comma 3 della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 e per gli effetti di cui al punto 4 dell'art. 27 della legge 142/90;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

DECRETA

1. di approvare, ai sensi ed agli effetti dell'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1997, l'accordo di programma sottoscritto a Milano in data 5 dicembre 1997 dalla regione Lombardia,

dal comune di Milano, dal ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER;

2. di disporre, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993 la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. il presidente:

l'assessore all'urbanistica e territorio: Giuliano Sala

ACCORDO DI PROGRAMMA

Ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato ed integrato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana ai sensi del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle aree poste in via Calchi Taeggi.

Tra

– Comune di Milano, con sede in Milano, piazza Scala n. 2, nella persona del sindaco, dr. Gabriele Albertini e dell'assessore allo sviluppo del territorio, dr. Maurizio Lupi;

– Regione Lombardia, con sede in Milano, via F. Filzi n. 22, nella persona dell'assessore all'urbanistica e territorio, avv. Giuliano Sala;

– Ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. (direzione generale del coordinamento territoriale), con sede in Roma, via Nomentana n. 2, nella persona del direttore generale, arch. Gaetano Fontana.

Premesso

1. che l'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, destina al ministero dei lavori pubblici la somma di L. 288 miliardi per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza e specificità;

2. che, con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, è stato emanato il bando relativo ai programmi di riqualificazione urbana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 dicembre 1994, n. 302 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 marzo 1995, n. 55, unitamente al decreto ministeriale 4 febbraio 1995, con il quale è stata soppressa la lettera b) del comma 1 dell'art. 10 del suddetto decreto ministeriale 21 dicembre 1994;

3. che i programmi di riqualificazione urbana, da realizzare con il concorso obbligatorio di risorse pubbliche e private, sono predisposti dai comuni ed hanno come obiettivo il recupero edilizio e funzionale di ambiti urbani attraverso proposte di carattere unitario che riguardino parti significative delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, interventi di edilizia non residenziale che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita negli ambiti considerati e, infine, interventi di edilizia residenziale che inneschino processi di riqualificazione fisica degli stessi ambiti di riferimento;

4. che l'art. 1 del decreto ministeriale 20 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 luglio 1995, n. 171, differisce il termine previsto dall'art. 12, comma 1, lett. a), del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, da sei a nove mesi per la trasmissione delle proposte di programmi da parte dei comuni;

5. che, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 21 dicembre 1994 sopra richiamato, il consiglio comunale, con deliberazione n. 147 in data 30 giugno/1 luglio 1995, ha preliminarmente individuato gli ambiti di intervento ed ha approvato la procedura per la attuazione dei programmi di riqualificazione urbana;

6. che, con successivo provvedimento della giunta comunale n. 3743 in data 14 settembre 1995, sono stati approvati gli indirizzi di progettazione per la formulazione, a cura di soggetti privati e pubblici, delle proposte concernenti i programmi di riqualificazione;

7. che, conformemente a quanto precisato dai provvedimenti del consiglio comunale in data 1 luglio 1995 e della

giunta comunale in data 14 settembre 1995 sopra richiamati, in data 30 settembre 1995 è stato pubblicato un avviso per la presentazione, valutazione e selezione dei programmi;

8. che, a seguito della pubblicazione dell'avviso indicato al punto che precede, la società Immobiliare Borsa 86 s.r.l., ora società Iana s.a.s., nel seguito denominata operatore, ha presentato una proposta di programma compresa nell'ambito di riqualificazione n. 3 denominato «Porta Genova - Naviglio Grande - Lorenteggio - Bisceglie» (P.R.U. n. 5), relativa ad aree aventi una superficie complessiva di mq. 147.783 circa di cui: mq. 48.248 circa di proprietà della società proponente, mq. 80.910 circa di proprietà del comune di Milano, mq. 7.961 circa di proprietà di altri soggetti e mq. 10.664 non censite;

9. che, in relazione alle norme e agli indirizzi di carattere programmatico di cui ai provvedimenti del consiglio comunale in data 1 luglio 1995 e della giunta comunale in data 14 settembre 1995, la commissione comunale di valutazione, appositamente costituita, ha ritenuto la proposta meritevole di accoglimento e conforme agli obiettivi di programma definiti dal d.m. in data 21 dicembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni e dai provvedimenti comunali richiamati;

10. che la proposta di programma comporta variazione del piano regolatore vigente di Milano mediante ricorso alla procedura dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, accordo da sottoscrivere tra il comune di Milano, la regione Lombardia e il ministero dei lavori pubblici, come stabilito dall'art. 10, comma 2-bis, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, secondo quanto espressamente indicato dal decreto in data 21 dicembre 1994 sopra richiamato, nonché della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, artt. 5 e 6;

11. che l'art. 1 del decreto ministeriale 29 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 gennaio 1996, n. 171, modifica l'art. 1 del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, destinando il 70 per cento delle disponibilità finanziarie ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti e il 30 per cento ai comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti;

12. che l'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 gennaio 1996, n. 171, differisce il termine previsto dall'art. 12, comma 1, del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, fissando il termine perentorio del 7 marzo 1996 per i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti e del 7 gennaio 1996 per i comuni con popolazione inferiore ai 300.000 abitanti;

13. che la proposta di programma di cui al precedente punto 8 è stata approvata dal consiglio comunale con deliberazione n. 17 in data 7 marzo 1996 ed è stata trasmessa al ministero dei lavori pubblici con nota n. 3174.400/35 P.R. 96;

14. che, in data 1 agosto 1996, repertorio atti n. 161, la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome ha individuato, tra le proposte di programma da ammettere a finanziamento, quella inviata dal comune di Milano riguardante le aree poste nella via Calchi Taeggi (prot. n. 175), oggetto del presente accordo, per un importo di L. 3.150.000.000 (tre miliardi e cinquecento milioni);

15. che il decreto del ministero dei lavori pubblici 26 luglio 1996, n. 11613, visto e registrato al n. 1971, in data 30 luglio 1996 dal ministero del tesoro - ragioneria centrale presso il ministero dei lavori pubblici e registrato alla corte dei conti al n. 11426/96, reg. 2, fogl. 76, in data 4 settembre 1996, ha trasferito le competenze in materia di programmi di riqualificazione urbana già attribuite al segretario generale del CER alla direzione generale del coordinamento territoriale;

16. che, con provvedimento in data 29 ottobre 1996, n. 4349, la giunta comunale ha approvato, tra gli altri, il programma preliminare relativo alla proposta di intervento di cui trattasi;

17. che l'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996,

n. 662, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 dicembre 1996, n. 233, prevede di incrementare le disponibilità del ministero dei lavori pubblici per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398-bis, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, con le somme non utilizzate per contributi sui programmi e gli interventi previsti dall'art. 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

18. che il sopra citato art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede il versamento in c/entrata dello Stato degli importi non utilizzati per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'art. 18 della legge n. 203/1991, nonché dell'importo di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, per essere riassegnati con decreto del ministero del tesoro ad apposito capitolo del ministero dei lavori pubblici;

19. che l'art. 2, comma 63, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, siano utilizzate, quanto a L. 300 miliardi, per i programmi di riqualificazione urbana di cui al citato decreto ministeriale 21 dicembre 1994;

20. che il sopra citato art. 2, comma 63, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede altresì il versamento in c/entrata dello Stato, per essere riassegnato con decreto del ministro del tesoro ad apposito capitolo del ministero dei lavori pubblici di cui al medesimo art. 2, comma 71, delle somme da prelevare dalle maggiori entrate ex Gescal degli anni 1993 e 1994, per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana;

21. che, con decreto del ministero del tesoro n. 215847, in data 31 dicembre 1996, registrato alla corte dei conti in data 25 febbraio 1997, reg. 1, foglio 185, è stata disposta, in termini di sola competenza, l'assegnazione di L. 688 miliardi a favore del capitolo 8278, di nuova istituzione, «Contributo per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana» nello stato di previsione del ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1996;

22. che, con provvedimento n. 6/26172 in data 14 marzo 1997, la giunta regionale della Lombardia ha deliberato le procedure per gli accordi di programma relativi ai programmi di riqualificazione urbana, nonché i requisiti urbanistici ed i criteri di valutazione concernenti i programmi stessi, procedure avviate dal sindaco di Milano con lettere in data 6 marzo 1997, ivi compresa quella relativa al programma in esame;

23. che, sulla base della documentazione indicata dal ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. con note 23 settembre 1996, n. 956, 28 ottobre 1996, n. 293 e 13 gennaio 1997, n. 8/16 ed inviata dal comune di Milano con nota del 7 febbraio 1997, n. 288557.400/2644 P.R./96, in data 18 marzo 1997 il comune di Milano, la regione Lombardia e il ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. hanno sottoscritto il protocollo di intesa di cui all'art. 12, punto b, del d.m. 21 dicembre 1994 (prot. n. 212), concernente l'attuazione del programma di riqualificazione urbana in esame;

24. che il ministero dei ll.pp. - DI.CO.TER. ha comunicato in data 4 aprile 1997 la propria adesione agli accordi di programma relativi ai programmi di riqualificazione urbana;

25. che, con provvedimento n. 6/28967 in data 3 giugno 1997, la giunta regionale ha approvato l'adesione della regione Lombardia all'accordo di programma concernente il programma di riqualificazione urbana relativo alle aree di via Calchi Taeggi, promosso dal sindaco del comune di Milano con nota in data 6 marzo 1997, come sopra già indicato, ritenendolo rispondente ai criteri stabiliti dalla citata d.g.r. n. 6/26172 del 14 marzo 1997;

26. che, nel frattempo, la proposta di programma di riqualificazione urbana è stata depositata in visione al pub-

blico per un periodo di 20 giorni consecutivi, precisamente dal 28 aprile 1997 al 18 maggio 1997, dandone notizia mediante avviso affisso all'albo pretorio, pubblicato sulla stampa cittadina e reso noto a mezzo di manifesti murali e che, nei 20 giorni successivi al suo deposito, sono pervenute all'amministrazione comunale osservazioni in ordine agli interventi previsti, le quali, in seguito all'esame degli uffici comunali e della segreteria tecnica degli accordi di programma di cui al programma che segue, non sono state accolte;

27. che, in relazione a quanto previsto dalla l.r. n. 14/1993, in data 25 giugno 1997 si è costituito il comitato per gli accordi di programma per l'attuazione dei programmi di riqualificazione urbana di cui al d.m. 21 dicembre 1994 ed è stata nominata la relativa segreteria tecnica, incaricata di elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarie necessarie e di procedere agli opportuni studi e verifiche;

28. che, con decreto del ministero dei lavori pubblici n. 682, in data 30 ottobre 1997, registrato alla corte dei conti il 26 novembre 1997, reg. 2, foglio 325, sono state modificate le procedure di approvazione dei programmi di riqualificazione urbana previste dall'art. 12 del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

29. che, a seguito della istruttoria effettuata dagli uffici e dalla segreteria tecnica, che ha proceduto alla approvazione degli atti di programma in data 18 settembre 1997, è stata formulata la proposta definitiva dell'accordo di programma, costituita dalla documentazione specificata al successivo articolo 2 e che, relativamente a tale proposta, il comitato dell'accordo di programma ha espresso consenso unanime in data 5 dicembre 1997 ai sensi dell'art. 5.3 della legge regionale n. 14/1993, prima della sottoscrizione del presente accordo.

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all'accordo di programma come sopra individuati,

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma, che sarà attuato con le modalità e con gli effetti di cui all'art. 27 della legge n. 142/1990, come modificato ed integrato dall'art. 17 della legge n. 127/1997, e agli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 14/1993.

Art. 2 - Oggetto e obiettivi dell'accordo di programma

Oggetto del presente accordo è il programma di riqualificazione urbana ai sensi del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni relative alle aree poste in via Calchi Taeggi, indicate e catastalmente individuate sull'estratto catastale in scala 1:1.000 allegato al presente accordo sotto «B - tav. 5».

Il presente accordo di programma:

a) approva il progetto urbanistico definitivo delle aree di via Calchi Taeggi, inserite nell'ambito di riqualificazione denominato «Porta Genova - Naviglio Grande - Lorenteggio - Bisceglie», prevedendo la realizzazione di una struttura con funzioni ricreative per lo sport ed il tempo libero, integrata con il sistema del verde e degli spazi pubblici, così come risulta dalla documentazione allegata sotto «A» e sotto «B»;

b) approva i progetti preliminari degli interventi pubblici ricompresi nel programma, così come risulta dalla documentazione allegata sotto «C», «D», «E» e «F»;

c) disciplina i tempi e le procedure per l'espletamento delle indagini geologiche del sottosuolo delle aree oggetto del programma, nonché per l'eventuale esecuzione degli interventi di bonifica;

d) approva il piano finanziario e la tempistica degli interventi.

Il presente accordo di programma, con lo schema di convenzione allegato, definisce altresì gli adempimenti che ciascun soggetto interessato alla attuazione dell'accordo dovrà compiere per consentire in tempi coordinati la realizzazione dell'insieme delle opere necessarie per il nuovo insediamento.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma la seguente documentazione:

ALLEGATO A - Variante urbanistica

- A.1 - Normativa di attuazione;
- Tav. 1 - Variante al PRG vigente (1:5.000);
- Tav. 2 - Scheda di prescrizioni particolari indicazioni progettuali (1:5.000).

ALLEGATO B - Piano esecutivo

- B.1 - Normativa di attuazione;
- B.2 - Relazione;
- Tav. 1 - Inquadramento urbanistico generale (1:20.000);
- Tav. 2 - Inquadramento urbanistico - lettura del contesto (1:5.000);
- Tav. 3 - Stato della pianificazione nuove prescrizioni (1:5.000);
- Tav. 4 - Documentazione fotografica;
- Tav. 4a - Documentazione fotografica;
- Tav. 5 - Estratto catastale (1:1.000);
- Tav. 5a - Aree di cessione (1:1.000);
- Tav. 6 - Misurazione dell'area con indicazione delle quote principali (1:1.000);
- Tav. 7 - Stato di fatto: consistenza edilizia e destinazioni d'uso in atto (1:1.000);
- Tav. 8 - Stato di fatto: urbanizzazioni primarie con indicazione delle reti tecnologiche (1:2.000);
- Tav. 9 - Verde e servizi pubblici: stato di fatto e previsioni (1:2.000);
- Tav. 10 - Demolizioni (1:1.000);
- Tav. 11 - Progetto: Azzonamento (1:1.000);
- Tav. 12 - Progetto: planimetria generale (planivolumetrico) (1:1.000);
- Tav. 12a - Progetto: planimetria generale (planivolumetrico) (1:2.000);
- Tav. 13 - Progetto: planivolumetrico - contenuti prescrittivi unità di coordinamento progettuale (1:1.000);
- Tav. 14 - Progetto: schema della mobilità (1:2.000);
- Tav. 15 - Progetto: fasi e unità di attuazione (1:1.000);
- Tav. 16 - Approfondimento progettuale del centro polifunzionale - sezioni e profili (1:500);
- Tav. 16a - Approfondimento progettuale del centro polifunzionale: pianta piano terra (1:500);
- Tav. 16b - Approfondimento progettuale del centro polifunzionale: pianta piano primo (1:500);
- Tav. 16c - Approfondimento progettuale del centro polifunzionale: simulazione prospettica.

ALLEGATO C - Progetti preliminari delle opere pubbliche realizzate a scemuto degli oneri concessori e con risorse aggiuntive degli operatori privati

- Tav. 18 - Progetto urbanizzazioni primarie in cessione con indicazione delle reti tecnologiche;
- Tav. 19 - Progetto preliminare per le opere di urbanizzazione secondarie in cessione (1:1.000).

ALLEGATO D - Progetto preliminare per la ristrutturazione della via Bisceglie

- D.1 - ALLEGATO alla relazione tecnica;
- Tav. 17 - Progetto delle opere pubbliche: ristrutturazione via Bisceglie (1:1.000);
- Tav. 17a - Progetto delle opere pubbliche: ristrutturazione via Bisceglie profili (1:100).

ALLEGATO E - Progetto preliminare per la realizzazione di un parco pubblico

- E.1 - Relazione descrittiva e stima di massima;
- Tav. 17b - Progetto preliminare per la realizzazione di un parco pubblico: planimetria di progetto (1:500);
- Tav. 17c - Progetto preliminare per la realizzazione di un parco pubblico: planimetria di progetto (1:500).

ALLEGATO F - Progetto preliminare recupero cascina Garignano Marcido

– Tav. 17d - Relazione tecnica progetto preliminare: recupero cascina Garegnano Marcido.

ALLEGATO G - Progetto preliminare rete di distribuzione idrica

- G.1 - Relazione tecnica;
- G.2 - Stima dei lavori;
- Tav. 17e - Progetto preliminare rete idrica (1:1.000).

ALLEGATO H - Piano di esproprio n. 392.3 per la ristrutturazione della via Bisceglie

– H.1 - Elenco dei beni e dei proprietari iscritti negli atti catastali;

- H.2 - Piano particellare (1:1.000);
- H.3 - Stima dei costi di espropriazione.

ALLEGATO I - Piano di esproprio n. 429 per la realizzazione di opere di urbanizzazione

– I.1 - Elenco dei beni e dei proprietari iscritti negli atti catastali;

- I.2 - Piano particellare (1:1.000);
- I.3 - Stima dei costi di espropriazione.

ALLEGATO L - Indagini ambientali

ALLEGATO M - Schema di convenzione e tavola allegata

Il presente accordo di programma costituisce variante al PRG, secondo i contenuti di variazione risultanti dalle relazioni e dalla documentazione tecnica sopra indicata e, a seguito di tale variante, è possibile la costituzione di comparto edificatorio unitario di tutte le aree relative.

Allo stesso sono pertanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 23 della legge n. 1150/1942 al fine di garantire la completa e funzionale attuazione delle previsioni di insediamento estese all'intero perimetro delle aree oggetto degli interventi.

Art. 3 - Variazione urbanistica

Gli elementi di variazione urbanistica di cui alla premessa n. 10 sono descritti e rappresentati nella documentazione allegata sotto «A».

Ai sensi dell'art. 27, comma 5°, della l. n. 142/1990 e dell'art. 6 della l.r. n. 14/1993, l'adesione del sindaco al presente accordo di programma deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni dalla data odierna, a pena di decadenza dell'accordo stesso.

L'approvazione dell'accordo di programma con decreto del presidente della regione Lombardia, o dell'assessore delegato ai sensi dell'art. 5, comma 3 della l.r. n. 14/1993, determinerà gli effetti di variazione urbanistica di cui all'art. 27 della legge n. 142/1990 dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Entro quindici giorni dalla data di cui al comma precedente, con decreto del direttore generale del coordinamento territoriale, è emesso l'ordine di accreditamento al funzionario delegato titolare della contabilità speciale del finanziamento di L. 3.150.000.000.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 12, comma 1, punto c) del d.m. 21 dicembre 1994, che il mancato rispetto dei termini di avvio del programma, indicati al successivo articolo 15, 4° cpv., comporterà la automatica inefficacia della variazione stessa e la decadenza del finanziamento pubblico concesso, che tornerà nella disponibilità del ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER.

Art. 4 - Piano esecutivo

Il piano urbanistico esecutivo, costituito dalla normativa di attuazione allegata al presente accordo sotto «B.1», dalla relazione illustrativa allegata sotto «B.2» e dagli elaborati grafici allegati sotto «B - da tav. 1 a tav. 16c», descrive sia l'insediamento previsto, secondo le diverse tipologie funzionali, sia gli interventi pubblici che dovranno essere realizzati per consentire la funzionalità del nuovo insediamento.

In particolare, è prevista la realizzazione di una struttura con funzioni ricreative per lo sport ed il tempo libero caratterizzata da spazi aventi le seguenti destinazioni:

- Cinema multisale e imax: mq. 8.500 di s.l.p.
- Giochi virtuali: mq. 2.500 di s.l.p.

– Bowling e spazi per lo sport: mq. 2.000 di s.l.p.

– Ristorazione e caffetteria: mq. 1.500 di s.l.p.

– Negozi: mq. 500 di s.l.p.

– Servizi: mq. 1.000 di s.l.p.

totale: mq. 16.000 di s.l.p.

– Spazio sportivo polivalente (con possibilità di parziale copertura): mq. 1.800 (5.000 posti circa).

È inoltre prevista l'acquisizione, da parte del comune di Milano, di aree per urbanizzazione primaria pari a mq. 3.770 circa e di aree per urbanizzazione secondaria pari a mq. 5.800 circa, di cui mq. 1.500 circa destinati a parcheggi pubblici.

Le modalità di acquisizione delle suddette aree sono specificate nella convenzione che disciplina i rapporti con l'operatore privato proponente del programma di riqualificazione urbana oggetto del presente accordo di programma, convenzione il cui schema è qui allegato sotto «M», come precisato anche al successivo articolo 8.

Potranno essere apportate eventuali variazioni ai contenuti urbanistici ed esecutivi del programma esclusivamente nei termini previsti dalla normativa tecnica dell'accordo di programma allegata sotto «B.1».

Art. 5 - Programma degli interventi pubblici e progetti preliminari

Il piano esecutivo dell'accordo di programma prevede l'esecuzione delle seguenti opere pubbliche:

5.1 opere di urbanizzazione primaria

a) reti tecnologiche di urbanizzazione primaria (fognaria, idropotabile, elettrica, gas, telefono ecc.) e pubblica illuminazione;

b) prolungamento della via Giovanni Spaggiardi sino al confine Sud dell'area di intervento e relativa rotonda;

c) adeguamento del tratto terminale della via Calchi Taeggi - lato parco dei Fontanili, sino al confine della proprietà dell'operatore privato.

5.2 opere di urbanizzazione secondaria

a) sistemazione a verde pubblico attrezzato di aree aventi una superficie di mq. 4.300 circa;

b) parcheggi pubblici a raso lungo il prolungamento della via Spaggiardi per una superficie di mq. 1.500 circa.

5.3 interventi particolarmente finalizzati alla riqualificazione urbana

a) ristrutturazione della via Bisceglie e realizzazione della rete idropotabile;

b) sistemazione a verde pubblico di aree poste lungo la stessa via Bisceglie;

c) recupero dei fabbricati rurali di proprietà comunale costituenti la cascina Garegnano Marcido, da destinare ad attrezzature socio-assistenziali.

Le opere di cui ai punti 5.1 e 5.2 sono realizzate dall'operatore privato proponente del programma a scomputo degli oneri connessi; i relativi progetti preliminari sono allegati al presente accordo sotto «C».

Nella relazione finanziaria, contenuta nella relazione allegata sotto «B.2», per ciascuna opera o sistema di opere sopra specificato, è indicato il costo stimato, determinato in via parametrica.

Gli interventi di cui al punto 5.3 sono realizzati dal comune di Milano; i relativi progetti preliminari sono allegati al presente accordo sotto «D» (ristrutturazione della via Bisceglie), sotto «E» (realizzazione del parco pubblico), sotto «F» (recupero della cascina Garegnano Marcido) e sotto «G» (esecuzione della rete di distribuzione idrica).

Alla realizzazione degli interventi comunali sopra specificati è destinato il finanziamento ministeriale di cui alla premessa n. 14.

Per la attuazione dei suddetti interventi si dovrà procedere alla espropriazione di alcune porzioni di aree; i relativi piani sono allegati al presente accordo sotto «H» (ristrutturazione della via Bisceglie) e sotto «I» (esecuzione delle opere di urbanizzazione).

L'insieme degli interventi pubblici di cui al presente arti-

colo e le loro varie funzioni costituiscono programma e progetto preliminare di opere pubbliche ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera b) della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo modificato dalla legge 2 giugno 1995, n. 216. I progetti definitivi ed esecutivi degli interventi indicati ai punti 5.1 e 5.2 sono predisposti dai soggetti privati, come indicato nello schema di convenzione allegato sotto «M» (artt. 4 e 6) e saranno presentati al comune di Milano ai fini dell'ottenimento della concessione edilizia gratuita ai sensi dell'art. 9, lett. f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10. I progetti definitivi ed esecutivi degli interventi indicati al punto 5.3 sono predisposti su iniziativa del comune di Milano e saranno approvati dalla giunta comunale, eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge n. 1/1978, ove necessario, quali progetti attuativi di programma di opere pubbliche.

Ai sensi dell'art. 4 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella l. 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo modificato dalla l. 23 dicembre 1996, n. 662, l'approvazione di tali progetti equivale al rilascio della concessione edilizia.

In sede di progettazione definitiva ed esecutiva potranno essere apportate agli interventi pubblici di cui ai precedenti punti 5.1, 5.2 e 5.3 le modifiche e gli adattamenti che dovessero risultare necessari in conseguenza delle variazioni al piano esecutivo di cui al precedente articolo 4, fermi restando gli obiettivi funzionali del programma di opere pubbliche approvato.

Art. 6 - Bonifica

Al presente accordo di programma è allegata sotto «L» la relazione tecnica concernente gli esiti delle prime indagini effettuate per la caratterizzazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee in corrispondenza delle aree oggetto del programma.

Dette indagini dovranno essere concluse, con gli approfondimenti e le informazioni richieste dal comune di Milano, dalla provincia di Milano, dalla USSL competente per territorio e dalla regione Lombardia, entro 2 (due) mesi dalla pubblicazione del presente accordo.

Qualora, in seguito all'esito delle suddette indagini, gli enti sopra indicati ritenessero necessario procedere alla bonifica delle aree interessate dal programma, la progettazione degli interventi prescritti dovrà essere conclusa entro 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo.

L'esecuzione delle opere di bonifica dovrà avere corso entro 10 (dieci) mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, in coincidenza con l'inizio della prima fase degli interventi prevista dall'allegato programma dei lavori, previa approvazione del progetto definitivo da parte del comune di Milano ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997.

Si dà atto che gli interventi di bonifica e disinquinamento delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, delle quali è prevista la cessione al comune di Milano, saranno eseguite dall'operatore privato proponente del programma.

Art. 7 - Piano finanziario e tempistica degli interventi

Il piano finanziario e la tempistica degli interventi, contenuti nella relazione allegata sotto «B.2», precisano i seguenti aspetti attuativi del programma di riqualificazione urbana e del presente accordo:

- costi previsti per l'acquisizione di aree e di immobili;
- costi di realizzazione degli interventi pubblici e privati;
- ammontare dei finanziamenti pubblici e privati;
- programma dei lavori con l'indicazione delle fasi di esecuzione degli interventi e della tempistica relativa alla attuazione delle singole unità di intervento, come altresì evidenziato nella planimetria allegata sotto «B - tav. 15».

Art. 8 - Convenzione

La attuazione degli interventi privati e pubblici previsti dal presente accordo di programma è altresì disciplinata dalla convenzione con il soggetto operatore, convenzione di cui si allega lo schema sotto «M».

Oltre alle modalità di cessione di aree per urbanizzazione primaria e secondaria, di esecuzione di interventi pubblici a scampo degli oneri accessori e di rilascio delle concessioni

edilizie per detti interventi pubblici e privati, la convenzione, avente i contenuti generali di cui all'art. 28 della legge n. 1150/42, disciplina, in particolare, i seguenti aspetti di attuazione del programma:

- le modalità per il convenzionamento dell'utilizzazione della struttura prevista dal programma da parte di particolari categorie di utenti e di determinati impianti da parte dell'amministrazione comunale;
- i tempi di esecuzione del programma, la durata e le competenze in ordine agli adempimenti;
- le garanzie finanziarie, le penali per inadempimento, i casi di decadenza e di risoluzione della convenzione;
- la prestazione di garanzie aggiuntive come richiesto dalla normativa ministeriale di cui al d.m. 21 dicembre 1994 (polizze assicurative postume decennali);
- gli obblighi in ordine alla necessità di integrazione degli atti di programma e di aggiornamento della progettazione al fine della completa, corretta e funzionale attuazione del programma.

La convenzione sarà stipulata tra le parti entro 90 (novanta) giorni dall'intervenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia del decreto del presidente della giunta regionale di approvazione del presente atto.

Art. 9 - Collegio di vigilanza e attività di controllo

Ai sensi dell'art. 27, comma 6°, della legge n. 142/1990 e dell'art. 5, lett. a), della legge regionale n. 14/1993, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente accordo di programma saranno esercitati da un collegio costituito dal sindaco di Milano, o da suo delegato, che lo presiederà, da un rappresentante della regione Lombardia e da un rappresentante del prefetto o del commissario del governo, da nominarsi prima che intervenga l'approvazione del presente accordo di programma.

Al collegio di vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

- 1) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'accordo di programma;
- 2) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si frapponessero all'attuazione dell'accordo di programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- 3) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, anche riuniti in conferenza di servizi, per l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'accordo di programma;
- 4) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e attuazione del presente accordo;
- 5) disporre, in via esclusiva e in deroga al regime ordinario, gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento, attuandoli anche mediante commissario ad acta;
- 6) applicare le sanzioni previste dal presente accordo;
- 7) concedere eventuali proroghe per motivate esigenze al termine di durata dell'accordo di programma indicato al successivo art. 15;
- 8) approvare il rendiconto finale della iniziativa programmata.

Al collegio di vigilanza competerà altresì l'approvazione delle eventuali modifiche al piano esecutivo di cui al cpv. 5 dell'art. 4 e, inoltre, lo svolgimento delle funzioni di coordinamento nei termini sopra indicati.

All'atto dell'insediamento, che avverrà su iniziativa del presidente entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore dell'accordo, il collegio definirà l'organizzazione, le modalità, i tempi e i mezzi necessari per il proprio funzionamento.

Per le finalità di controllo sull'esecuzione dell'accordo di programma, il collegio di vigilanza si avvarrà di una commissione di vigilanza costituita dai responsabili del procedimento da individuare ai sensi delle leggi n. 109/1994 e n. 216/1995 e dai responsabili del procedimento per il presente programma di riqualificazione urbana già indicati in sede comunale e regionale. La commissione di vigilanza sarà coadiuvata da un ufficio di segreteria costituito da personale comunale e svolgerà le seguenti funzioni:

- esame della corrispondenza del programma di riqualificazione urbana agli impegni convenzionali assunti nel protocollo di intesa e con l'accordo di programma (e relativi allegati);

- esame di eventuali modifiche o varianti del programma;

- raccolta ed esame dei dati relativi al programma, con particolare riferimento all'avanzamento dei lavori;

- elaborazione di resocontazioni periodiche sull'attuazione del programma;

- collaborazione con gli organismi collegiali incaricati del monitoraggio e del collaudo degli interventi.

Si precisa che l'attività ordinaria e specifica di vigilanza e controllo sull'esecuzione delle opere pubbliche di competenza comunale, sulle opere pubbliche da eseguire a scomputo degli oneri concessori o con risorse private ed, infine, sulle opere private da realizzare in regime di convenzionamento, sarà svolta dai settori comunali competenti, che provvederanno a relazionare la commissione di vigilanza di cui sopra.

Art. 10 - Collaudi

Il comune di Milano provvederà a nominare le commissioni per il collaudo delle opere pubbliche di sua competenza e per le opere pubbliche da eseguire a cura degli operatori privati a scomputo degli oneri concessori o con risorse proprie. Le commissioni saranno composte da personale appartenente ai ruoli tecnici delle amministrazioni che partecipano all'attuazione del programma.

I rappresentanti dell'amministrazione dei lavori pubblici saranno nominati su designazione del direttore generale del coordinamento territoriale.

In relazione alla eventuale carenza di personale tecnico appartenente alle amministrazioni, ovvero alla complessità delle opere da realizzare, il comune di Milano, per il collaudo, potrà procedere alla nomina di professionisti privati iscritti al competente albo regionale.

Art. 11 - Monitoraggio

La direzione generale del coordinamento territoriale è responsabile dell'attività di monitoraggio del programma di riqualificazione urbana finalizzata alla:

- conoscenza delle caratteristiche e delle modalità di attuazione del programma;

- rilevazione, per ciascun intervento, dei dati relativi alle fasi di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;

- rilevazione dei dati relativi a procedure, tempi, costi e qualità ambientale, relativi all'attuazione del programma;

- restituzione di indicatori sintetici delle trasformazioni urbane connesse con l'attuazione del programma.

Le amministrazioni che sottoscrivono l'accordo di programma si impegnano a fornire alla direzione generale del coordinamento territoriale i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della suddetta attività di monitoraggio.

Art. 12 - Modalità di gestione finanziaria

Ai sensi della circolare n. 77 del 28 dicembre 1995 del ministero del tesoro per l'attuazione degli artt. 8, 10 e 11 del d.p.r. 20 aprile 1994, n. 367, il funzionario responsabile della gestione finanziaria delle risorse pubbliche assegnate dal ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana è il dr. Emilio Cazzani, in qualità di responsabile del procedimento.

Il responsabile della gestione finanziaria provvede per la apertura di una contabilità speciale, alla quale affluiranno le risorse finanziarie conferite dai soggetti che sottoscrivono il presente accordo, indicati nelle premesse, facendo ricorso a tal fine alla procedura di cui all'art. 10 del precitato d.p.r. n. 367/1994 e attivando nel contempo le modalità relative al sistema di controllo interno.

Procederà inoltre alla redazione del rendiconto annuale, che dovrà essere corredata dai documenti giustificativi delle spese e dalla relazione del servizio di controllo interno.

Alla contabilità speciale affluiranno altresì le risorse private destinate alla esecuzione degli interventi di competen-

za comunale secondo i termini temporali e le modalità indicate nella convenzione allegata.

Art. 13 - Sanzioni per inadempimento

Il collegio di vigilanza dell'accordo di programma, qualora riscontrasse che i soggetti attuatori dell'accordo stesso non hanno adempiuto per fatto proprio e nei tempi previsti agli obblighi assunti, provvederà a:

- dichiarare l'eventuale decadenza del programma nel caso di mancato inizio dei lavori nel termine stabilito dal d.m. 21 dicembre 1994;

- contestare l'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per ufficiale giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

- disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo, di cui all'art. 9, 2° cpv., punto 5).

Art. 14 - Controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo, che non venga definita bonariamente dal collegio di vigilanza ai sensi del precedente articolo 9, 2° cpv., punto 4), sarà devoluta alla competenza esclusiva del TAR della Lombardia.

Art. 15 - Approvazione, pubblicazione, effetti, decadenza e durata

Ai sensi dell'art. 27, comma 4 della legge n. 142/1990 e dell'art. 5, comma 3 della legge regionale n. 14/1993, il presente accordo di programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore delegato, previa ratifica dello stesso da parte del consiglio comunale di Milano, con gli effetti previsti dall'art. 6 della l.r. n. 14/1993 e dall'art. 27, comma 5-bis della l. n. 142/1990 relativi alle variazioni del PRG di Milano e alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire. È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia del decreto di approvazione dell'accordo di programma, con gli estremi dell'avvenuta ratifica a cura del consiglio comunale.

Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

Ai sensi dell'art. 12, punto d, del d.m. 21 dicembre 1994 e del punto A.13 della d.g.r. n. 6/26172 del 14 marzo 1997 citata nelle premesse, i lavori per l'esecuzione degli interventi previsti dal presente accordo di programma dovranno essere iniziati entro 10 (dieci) mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia del decreto del presidente della giunta regionale di approvazione dell'accordo stesso. Resta inteso che il mancato rispetto di tale termine comporterà l'automatica inefficacia dell'accordo di programma e della variazione urbanistica, inefficacia che sarà dichiarata con atto del collegio di vigilanza, nonché la decadenza del finanziamento pubblico, come già indicato al precedente art. 3.

I lavori si interranno iniziati con l'avvio delle operazioni di bonifica e degli interventi previsti in prima fase dal programma dei lavori allegato al presente accordo di programma.

La durata del presente accordo di programma è stabilita in anni 6 (sei) dalla pubblicazione, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 9, 2° cpv., punto 7.

Milano, 5 dicembre 1997

per il comune di Milano
per la regione Lombardia
per il ministero dei ll.pp. - DI.CO.TER.

[BUR1998036]

[2.2.1]

D.P.G.R. I GIUGNO 1998 - N. 60991

Approvazione, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 dell'accordo di programma tra comune di Milano, regione Lombardia e ministero ll.pp., DI.CO.TER. per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana ai sensi del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integra-

zioni relativo alle aree poste nelle vie Lorenteggio, Gonin, Giordani e Bisceglie

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 «Nuovo ordinamento delle autonomie locali», come integrato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo»;

Vista la legge regionale 15 maggio 1993 n. 14, «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma»;

Visto che, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 21 dicembre 1994 Ministero ll.pp. «Programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1979 n. 179 e successive modifiche ed integrazioni» in seguito denominati P.R.U., il consiglio comunale del comune di Milano con deliberazione n. 147 in data 30 giugno 1995, ha preliminarmente individuato gli ambiti di intervento ed ha approvato la procedura per la attuazione dei programmi di riqualificazione urbana;

Visto che, con successivo provvedimento della giunta comunale n. 3743 in data 14 settembre 1995, sono stati approvati gli indirizzi di progettazione per la formulazione, a cura di soggetti privati e pubblici, delle proposte concernenti i programmi di riqualificazione;

Visto che, in relazione alle norme e agli indirizzi di carattere programmatico di cui ai provvedimenti del consiglio comunale in data 1° luglio 1995 e della giunta comunale in data 14 settembre 1995, la commissione comunale di valutazione, appositamente costituita, ha ritenuto la proposta di P.R.U. relativa alle aree poste nelle vie Lorenteggio, Gonin, Giordani e Bisceglie meritevole di accoglimento e conforme agli obiettivi di programma definiti dal d.m. in data 21 dicembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni e dai provvedimenti comunali richiamati;

Visto che la proposta di programma comporta variazione del piano regolatore vigente di Milano deve essere approvata mediante ricorso alla procedura dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, accordo da sottoscrivere tra il comune di Milano, la regione Lombardia e il ministero dei lavori pubblici, come stabilito dall'art. 10, comma 2 bis, del d.l. 5 ottobre 1993 n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993 n. 493, secondo quanto espressamente indicato dal decreto in data 21 dicembre 1994 sopra richiamato, nonché della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14, artt. 5 e 6;

Visto che, ai sensi dell'art. 27 comma 4 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 il presente provvedimento produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici;

Visto che, ai sensi dell'art. 27 comma 5 bis della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 come modificato dall'art. 17 della legge n. 127 del 15 maggio 1997 il presente provvedimento comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste e tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni;

Visto che, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993, il presente provvedimento ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per tutte le opere da eseguire e produce in ogni caso, per quanto di competenza della regione, gli effetti delle intese di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, il presente provvedimento equivale, inoltre, a formazione di comparto edificatorio unitario, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1150 del 17 agosto 1942;

Visto che la proposta di programma è stata approvata dal consiglio comunale con deliberazione n. 16 in data 7 marzo 1996 ed è stata trasmessa al ministero dei lavori pubblici con nota n. 3174.400/35 P.R./96;

Visto che, con provvedimento n. VI/26172 in data 14 marzo 1997, la giunta regionale della Lombardia ha deliberato le procedure per gli accordi di programma relativi ai programmi di riqualificazione urbana, nonché i requisiti urbanistici ed i criteri di valutazione concernenti i programmi

stessi, procedure avviate dal sindaco di Milano con lettera in data 6 marzo 1997;

Visto che, sulla base della documentazione indicata dal ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. con note 23 settembre 1996 n. 956, 28 ottobre 1996 n. 293 e 13 gennaio 1997 n. 8/16 ed inviata dal comune di Milano con nota del 7 febbraio 1997 n. 288557.400/2644 P.R./1996, in data 18 marzo 1997 il comune di Milano, la regione Lombardia ed il ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. hanno sottoscritto il protocollo di intesa di cui all'art. 12, punto b, del d.m. 21 dicembre 1994 (prot. n. 207), concernente l'attuazione del programma di riqualificazione urbana in esame;

Visto che il ministero dei ll.pp. - DI.CO.TER. ha comunicato in data 4 aprile 1997 la propria adesione agli accordi di programma relativi ai programmi di riqualificazione urbana;

Visto che, con provvedimento n. VI/28968 in data 3 giugno 1997, la giunta regionale ha approvato l'adesione della regione Lombardia all'accordo di programma concernente il programma di riqualificazione urbana relativo alle aree poste nelle vie Lorenteggio, Gonin, Giordani e Bisceglie, promosso dal sindaco del comune di Milano con nota in data 6 marzo 1997, ritenendolo rispondente ai criteri stabiliti dalla citata d.g.r. n. VI/26172 del 14 marzo 1997 e contestualmente è stato nominato quale rappresentante della regione Lombardia in seno al comitato dell'accordo di programma di cui all'art. 3 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993 e quale membro del collegio di vigilanza di cui all'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assessore all'urbanistica e territorio o suo delegato;

Visto il provvedimento n. 48609.400/410 P.R./98 del 18 marzo 1998 con il quale il sindaco di Milano ha delegato l'assessore allo sviluppo del territorio dott. Maurizio Lupi a svolgere le proprie funzioni in seno al collegio di vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993 e di cui all'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il provvedimento n. 13.10/09702243 del 12 marzo 1998 con il quale il prefetto di Milano ha designato il vice prefetto ispettore dott. Michele Tortora, quale rappresentante della prefettura di Milano in seno al collegio di vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993 e di cui all'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che, con decreto del ministro dei lavori pubblici n. 682, in data 30 ottobre 1997, registrato alla corte dei conti il 26 novembre 1997, reg. 2, foglio 325, sono state modificate le procedure di approvazione dei programmi di riqualificazione urbana previste dall'art. 12 del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che, a seguito della istruttoria effettuata dagli uffici e dalla segreteria tecnica, che ha proceduto alla approvazione degli atti di programma in data 18 settembre 1997, è stata formulata l'ipotesi definitiva dell'accordo di programma e che relativamente a tale ipotesi, il comitato dell'accordo di programma ha espresso consenso ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993, prima della sottoscrizione dell'accordo;

Visto che, l'ipotesi dell'accordo di programma è stata approvata con delibera di giunta comunale n. 4270 del 28 novembre 1997 e con delibera di giunta regionale n. 32947 del 5 dicembre 1997;

Considerato che la regione Lombardia, il comune di Milano, e il ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. in data 5 dicembre hanno sottoscritto l'accordo di programma, avente ad oggetto l'attuazione del programma di riqualificazione urbana ai sensi del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle aree poste nelle vie Lorenteggio, Gonin, Giordani e Bisceglie;

Considerato che il c.c. di Milano con deliberazione n. 150 del 15 dicembre 1997, ha ratificato, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990, l'adesione del sindaco al suddetto accordo di programma;

Visto l'art. 27 comma 4 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e l'art. 5, comma 3 della legge regionale n. 14 in base

alla quale l'accordo di programma è approvato con decreto del presidente della giunta regionale o, per sua delega dall'assessore competente per materia, nonché successivo art. 6 relativo agli effetti del decreto di approvazione stesso;

Visto il decreto n. 57765 del 23 giugno 1997 con il quale il presidente della giunta ha delegato, all'assessore all'urbanistica e territorio avv. Giuliano Sala, le funzioni amministrative di competenza del presidente della giunta connesse al perfezionamento dell'accordo di programma in argomento ivi compresa l'approvazione con decreto dell'accordo stesso, così come disposto dall'art. 5, comma 3 della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 e per gli effetti di cui al punto 4 dell'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

DECRETA

1. di approvare, ai sensi ed agli effetti dell'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1997 l'accordo di programma sottoscritto a Milano in data 5 dicembre 1997 dalla regione Lombardia, dal comune di Milano, dal ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER;

2. di disporre, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993 la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. il presidente:

l'assessore all'urbanistica e territorio: Giuliano Sala

ACCORDO DI PROGRAMMA

Ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato ed integrato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana ai sensi del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle aree poste nelle vie Lorenteggio, Gonin, Giordani e Bisceglie.

Tra

– Comune di Milano, con sede in Milano, piazza Scala n. 2, nella persona del sindaco, dr. Gabriele Albertini e dell'assessore allo sviluppo del territorio, dr. Maurizio Lupi;

– Regione Lombardia, con sede in Milano, via F. Filzi n. 22, nella persona dell'assessore all'urbanistica e territorio, avv. Giuliano Sala;

– Ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. (direzione generale del coordinamento territoriale), con sede in Roma, via Nomentana n. 2, nella persona del direttore generale, arch. Gaetano Fontana.

Premesso

1. che l'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, destina al ministero dei lavori pubblici la somma di L. 288 miliardi per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza e specificità;

2. che, con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, è stato emanato il bando relativo ai programmi di riqualificazione urbana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 dicembre 1994, n. 302 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 marzo 1995, n. 55, unitamente al decreto ministeriale 4 febbraio 1995, con il quale è stata soppressa la lettera b) del comma 1 dell'art. 10 del suddetto decreto ministeriale 21 dicembre 1994;

3. che i programmi di riqualificazione urbana, da realizzare con il concorso obbligatorio di risorse pubbliche e private, sono predisposti dai comuni ed hanno come obiettivo il recupero edilizio e funzionale di ambiti urbani attraverso proposte di carattere unitario che riguardino parti significative delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, interventi di edilizia non residenziale che contribuiscano al

miglioramento della qualità della vita negli ambiti considerati e, infine, interventi di edilizia residenziale che inneschino processi di riqualificazione fisica degli stessi ambiti di riferimento;

4. che l'art. 1 del decreto ministeriale 20 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 luglio 1995, n. 171, differisce il termine previsto dall'art. 12, comma 1, lett. a), del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, da sei a nove mesi per la trasmissione delle proposte di programmi da parte dei comuni;

5. che, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 21 dicembre 1994 sopra richiamato, il consiglio comunale, con deliberazione n. 147 in data 30 giugno/1 luglio 1995, ha preliminarmente individuato gli ambiti di intervento ed ha approvato la procedura per la attuazione dei programmi di riqualificazione urbana;

6. che, con successivo provvedimento della giunta comunale n. 3743 in data 14 settembre 1995, sono stati approvati gli indirizzi di progettazione per la formulazione, a cura di soggetti privati e pubblici, delle proposte concernenti i programmi di riqualificazione;

7. che, conformemente a quanto precisato dai provvedimenti del consiglio comunale in data 1 luglio 1995 e della giunta comunale in data 14 settembre 1995 sopra richiamati, in data 30 settembre 1995 è stato pubblicato un avviso per la presentazione, valutazione e selezione dei programmi;

8. che, a seguito della pubblicazione dell'avviso indicato al punto che precede, le società LEED s.r.l., Ponteggi Dalmine s.p.a. (a cui è subentrata la Cervo s.r.l.), Edilcapriano s.r.l. e Badia s.r.l., nel seguito denominate operatori, hanno presentato una proposta di programma compresa nell'ambito di riqualificazione n. 3 denominato «Porta Genova - Naviglio Grande - Lorenteggio - Bisceglie» (P.R.U. n. 6), relativa ad aree aventi una superficie complessiva di mq. 136.374 circa, oltre ad aree della superficie complessiva di mq. 29.937 circa, di proprietà di enti e soggetti vari, interessate da opere di viabilità;

9. che, in relazione alle norme e agli indirizzi di carattere programmatico di cui ai provvedimenti del consiglio comunale in data 1 luglio 1995 e della giunta comunale in data 14 settembre 1995, la commissione comunale di valutazione, appositamente costituita, ha ritenuto la proposta meritevole di accoglimento e conforme agli obiettivi di programma definiti dal d.m. in data 21 dicembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni e dai provvedimenti comunali richiamati;

10. che la proposta di programma comporta variazione del piano regolatore vigente di Milano mediante ricorso alla procedura dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, accordo da sottoscrivere tra il comune di Milano, la regione Lombardia e il ministero dei lavori pubblici, come stabilito dall'art. 10, comma 2-bis, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, secondo quanto espressamente indicato dal decreto in data 21 dicembre 1994 sopra richiamato, nonché della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, artt. 5 e 6;

11. che l'art. 1 del decreto ministeriale 29 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 gennaio 1996, n. 171, modifica l'art. 1 del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, destinando il 70 per cento delle disponibilità finanziarie ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti e il 30 per cento ai comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti;

12. che l'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 gennaio 1996, n. 171, differisce il termine previsto dall'art. 12, comma 1, del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, fissando il termine perentorio del 7 marzo 1996 per i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti e del 7 gennaio 1996 per i comuni con popolazione inferiore ai 300.000 abitanti;

13. che la proposta di programma di cui al precedente punto 8 è stata approvata dal consiglio comunale con deliberazione n. 16 in data 7 marzo 1996 ed è stata trasmessa al ministero dei lavori pubblici con nota n. 3174.400/35 P.R./96;

14. che, in data 1 agosto 1996, la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome ha individuato, tra le proposte di programma da ammettere a finanziamento, quella inviata dal comune di Milano riguardante le aree poste nelle vie Lorenteggio, Gonin, Giordani e Bisceglie, oggetto del presente accordo (prot. n. 169), per un importo di L. 7.515.000.000 (settemiliardi-cinquecentoquindici milioni);

15. che il decreto del ministero dei lavori pubblici 26 luglio 1996, n. 11613, visto e registrato al n. 1971, in data 30 luglio 1996 dal ministero del tesoro - ragioneria centrale presso il ministero dei lavori pubblici e registrato alla corte dei conti al n. 11426/96, reg. 2, fogl. 76, in data 4 settembre 1996, ha trasferito le competenze in materia di programmi di riqualificazione urbana già attribuite al segretario generale del CER alla direzione generale del coordinamento territoriale;

16. che, con provvedimento in data 29 ottobre 1996, n. 4349, la giunta comunale ha approvato, tra gli altri, il programma preliminare relativo alla proposta di intervento di cui trattasi;

17. che l'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 dicembre 1996, n. 233, prevede di incrementare le disponibilità del ministero dei lavori pubblici per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, con le somme non utilizzate per contributi sui programmi e gli interventi previsti dall'art. 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

18. che il sopra citato art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede il versamento in c/entrata dello Stato degli importi non utilizzati per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'art. 18 della legge n. 203/1991, nonché dell'importo di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, per essere riassegnati con decreto del ministro del tesoro ad apposito capitolo del ministero dei lavori pubblici;

19. che l'art. 2, comma 63, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, sono utilizzate, quanto a L. 300 miliardi, per i programmi di riqualificazione urbana di cui al citato decreto ministeriale 21 dicembre 1994;

20. che il sopra citato art. 2, comma 63, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede altresì il versamento in c/entrata dello Stato, per essere riassegnato con decreto del ministro del tesoro ad apposito capitolo del ministero dei lavori pubblici di cui al medesimo art. 2, comma 71, delle somme da prelevare dalle maggiori entrate ex Gescal degli anni 1993 e 1994, per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana;

21. che, con decreto del ministero del tesoro n. 215847, in data 31 dicembre 1996 registrato alla corte dei conti in data 25 febbraio 1997, reg. 1, foglio 185, è stata disposta, in termini di sola competenza, l'assegnazione di L. 688 miliardi a favore del capitolo 8278, di nuova istituzione, «Contributo per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana» nello stato di previsione del ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1996;

22. che, con provvedimento n. 6/26172 in data 14 marzo 1997, la giunta regionale della Lombardia ha deliberato le procedure per gli accordi di programma relativi ai programmi di riqualificazione urbana, nonché i requisiti urbanistici ed i criteri di valutazione concernenti i programmi stessi, procedure avviate dal sindaco di Milano con lettere in data 6 marzo 1997, ivi compresa quella relativa al programma in esame;

23. che, sulla base della documentazione indicata dal ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. con note 23 set-

tembre 1996, n. 956, 28 ottobre 1996, n. 293 e 13 gennaio 1997, n. 8/16 ed inviata dal comune di Milano con nota del 7 febbraio 1997, n. 288557.400/2644 P.R./96, in data 18 marzo 1997 il comune di Milano, la regione Lombardia e il ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. hanno sottoscritto il protocollo di intesa di cui all'art. 12, punto b, del d.m. 21 dicembre 1994 (prot. n. 207), concernente l'attuazione del programma di riqualificazione urbana in esame;

24. che il ministero dei ll.pp. - DI.CO.TER. ha comunicato in data 4 aprile 1997 la propria adesione agli accordi di programma relativi ai programmi di riqualificazione urbana;

25. che, con provvedimento n. 6/28968 in data 3 giugno 1997, la giunta regionale ha approvato l'adesione della regione Lombardia all'accordo di programma concernente il programma di riqualificazione urbana relativo alle aree poste nelle vie Lorenteggio, Gonin, Giordani e Bisceglie, promosso dal sindaco del comune di Milano con nota in data 6 marzo 1997, come sopra già indicato, ritenendolo rispondente ai criteri stabiliti dalla citata d.g.r. n. 6/26172 del 14 marzo 1997;

26. che, nel frattempo, la proposta di programma di riqualificazione urbana è stata depositata in visione al pubblico per un periodo di 20 giorni consecutivi, precisamente dal 28 aprile 1997 al 18 maggio 1997, dandone notizia mediante avviso affisso all'albo pretorio, pubblicato sulla stampa cittadina e reso noto a mezzo di manifesti murali e che, nei 20 giorni successivi al suo deposito, sono pervenute all'amministrazione comunale osservazioni in ordine agli interventi previsti, le quali, in seguito all'esame degli uffici comunali e della segreteria tecnica degli accordi di programma di cui al punto che segue, sono state parzialmente accolte, nei termini risultanti dagli atti di programma;

27. che, in relazione a quanto previsto dalla l.r. n. 14/1993, in data 25 giugno 1997 si è costituito il comitato per gli accordi di programma per l'attuazione dei programmi di riqualificazione urbana di cui al d.m. 21 dicembre 1994 ed è stata nominata la relativa segreteria tecnica, incaricata di elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarie necessarie e di procedere agli opportuni studi e verifiche;

28. che, con decreto del ministro dei lavori pubblici n. 682, in data 30 ottobre 1997, registrato alla corte dei conti il 26 novembre 1997, reg. 2, foglio 325, sono state modificate le procedure di approvazione dei programmi di riqualificazione urbana previste dall'art. 12 del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

29. che, a seguito della istruttoria effettuata dagli uffici e dalla segreteria tecnica, che ha proceduto alla approvazione degli atti di programma in data 18 settembre 1997, è stata formulata la proposta definitiva dell'accordo di programma, costituita dalla documentazione specificata al successivo articolo 2 e che, relativamente a tale proposta, il comitato dell'accordo di programma ha espresso consenso unanime in data 5 dicembre 1997 ai sensi dell'art. 5.3 della legge regionale n. 14/1993, prima della sottoscrizione del presente accordo.

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all'accordo di programma come sopra individuati,

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma, che sarà attuato con le modalità e con gli effetti di cui all'art. 27 della legge n. 142/1990, come modificato ed integrato dalla legge n. 127/1997, e agli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 14/1993.

Art. 2 - Oggetto e obiettivi dell'accordo di programma

Oggetto del presente accordo è il programma di riqualificazione urbana ai sensi del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni relativo alle aree poste nelle vie Lorenteggio, Gonin, Giordani e Bisceglie, indicate e catastalmente individuate sull'estratto catastale in scala 1:1.000 allegato al presente accordo sotto «B - tav. 5».

Il presente accordo di programma:

a) approva il progetto urbanistico definitivo delle aree di via Lorenteggio, via Gonin, via Giordani e via Bisceglie, inserite nell'ambito di riqualificazione denominato «Porta Genova Naviglio Grande - Lorenteggio - Bisceglie», prevedendo la realizzazione di un nuovo quartiere per l'insediamento di funzioni prevalentemente residenziali e di funzioni compatibili con la residenza, integrato con il sistema del verde e degli spazi pubblici, così come risulta dalla documentazione allegata sotto «A» e sotto «B»;

b) approva i progetti preliminari degli interventi pubblici ricompresi nel programma, così come risulta dalla documentazione allegata sotto «C» e sotto «D»;

c) disciplina i tempi e le procedure per l'espletamento delle indagini geologiche del sottosuolo delle aree oggetto del programma, nonché per l'eventuale esecuzione degli interventi di bonifica;

d) approva il piano finanziario e la tempistica degli interventi.

Il presente accordo di programma, con lo schema di convenzione allegato, definisce altresì gli adempimenti che ciascun soggetto interessato alla attuazione dell'accordo dovrà compiere per consentire in tempi coordinati la realizzazione dell'insieme delle opere necessarie per i nuovi insediamenti.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma la seguente documentazione:

ALLEGATO A - Variante urbanistica

- A.1 - Normativa di attuazione;
- Tav. 1 - Variante al PRG vigente (1:5.000);
- Tav. 2 - Scheda di prescrizioni particolari - indicazioni progettuali (1:5.000).

ALLEGATO B - Piano esecutivo

- B.1 - Normativa di attuazione;
- B.2 - Relazione;
- B.3 - Programmazione finanziaria e tempistica degli interventi;
- Tav. 1 - Inquadramento urbanistico generale (1:20.000);
- Tav. 2 - Inquadramento urbanistico - lettura del contesto (1:5.000);
- Tav. 3 - Stato della pianificazione nuove prescrizioni (1:5.000);
- Tav. 4 - Documentazione fotografica;
- Tav. 5 - Estratto catastale (1:1.000);
- Tav. 6 - Misurazione dell'area con indicazione delle quote principali (1:2.000);
- Tav. 7 - Stato di fatto: consistenza edilizia e destinazione d'uso in atto (1:1.000);
- Tav. 8 - Stato di fatto: urbanizzazioni primarie con indicazione delle reti tecnologiche (1:2.000);
- Tav. 9 - Stato di fatto: urbanizzazioni secondarie e stato di fatto dei servizi (1:2.000);
- Tav. 10 - Demolizioni (1:2.000);
- Tav. 11 - Progetto: azzonamento (1:1.000);
- Tav. 12 - Progetto: planimetria generale di progetto (1:1.000);
- Tav. 13 - Progetto: contenuti prescrittivi (1:2.000);
- Tav. 14 - Progetto: schema della mobilità (1:2.000);
- Tav. 15 - Progetto: fasi e unità di attuazione (1:2.000);
- Tav. 16 - Progetto: sezioni e profili (1:500);
- Tav. 17 - Progetto: rappresentazione prospettica;
- Tav. 18 - Progetto: urbanizzazioni primarie con indicazione delle reti tecnologiche (1:2.000).

ALLEGATO C - Progetti preliminari delle opere pubbliche realizzate a scemputo degli oneri concessori e con risorse aggiuntive degli operatori privati

- C.1 - Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria: relazione tecnico illustrativa e stima delle opere.
- Tav. 19/a - Planimetria strade (1:1.000);

- Tav. 19/b - Progetto: progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria:

- Planimetria fognatura (1:1.000);

- Tav. 19/c - Progetto: progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria:

- Planimetria acquedotto (1:1.000);

- Tav. 19/d - Progetto: progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria:

- Planimetria rete elettrica (ENEL) (1:1.000);

- Tav. 19/e - Progetto: progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria:

- Planimetria pubblica illuminazione (1:1.000);

- Tav. 19/f - Progetto: progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria:

- Planimetria rete gas (1:1.000);

- Tav. 19/g - Progetto: progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria:

- Planimetria rete telefonica (1:1.000);

- Tav. 20 - Progetto: progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria:

- Planimetria cavalcavia ferrovia (1:1.000);

- Tav. 20/a - Progetto: progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria:

- Sezione cavalcavia ferrovia (1:500);

- C.2 - Progetto: progetto di massima delle opere di urbanizzazione secondaria - verde attrezzato, relazione descrittiva e stima dei costi;

- Tav. 21 - Progetto: progetto di massima delle opere di urbanizzazione secondaria - verde attrezzato (1:500);

- Tav. 21/a - Progetto: progetto di massima delle opere di urbanizzazione secondaria - verde attrezzato (1:500);

- Tav. 21/b - Progetto: progetto di massima delle opere di urbanizzazione secondaria - verde attrezzato (1:500);

- Tav. 22 - Progetto: progetto di massima delle opere di urbanizzazione secondaria - asilo nido comunale (1.200).

ALLEGATO D - Progetto preliminare intervento edilizia residenziale pubblica sovvenzionata

- D.1 - Relazione tecnica;

- Tav. 23/a - Planimetria (1:2.000);

- Tav. 23/b - Sezioni e profili (1:500).

ALLEGATO E - Piano di esproprio n. 442 per la ristrutturazione della via P. Giordani

- E.1 - Elenco dei beni e dei proprietari iscritti negli atti catastali;

- E.2 - Piano parcellare (1:1.000);

- E.3 - Stima dei costi di espropriazione.

ALLEGATO F - Indagini ambientali

ALLEGATO G - Schema di convenzione e tavola allegata

Il presente accordo di programma costituisce variante al PRG, secondo i contenuti di variazione risultanti dalle relazioni e dalla documentazione tecnica sopra indicata e, a seguito di tale variante, è possibile la costituzione di comparto edificatorio unitario di tutte le aree relative.

Allo stesso sono pertanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 23 della legge n. 1150/1942 al fine di garantire la completa e funzionale attuazione delle previsioni di insediamento estese all'intero perimetro delle aree oggetto degli interventi.

Art. 3 - Variazione urbanistica

Gli elementi di variazione urbanistica di cui alla premessa n. 10 sono descritti e rappresentati nella documentazione allegata sotto «A».

Ai sensi dell'art. 27, comma 5°, della l. n. 142/1990 e dell'art. 6 della l.r. n. 14/1993, l'adesione del sindaco al presente accordo di programma deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni dalla data odierna a pena di decadenza.

L'approvazione dell'accordo di programma con decreto del presidente della regione Lombardia, o dell'assessore delegato ai sensi dell'art. 5, comma 3 della l.r. n. 14/1993, de-

terminerà gli effetti di variazione urbanistica di cui all'art. 27 della legge n. 142/1990 dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Entro quindici giorni dalla data di cui al comma precedente, con decreto del direttore generale del coordinamento territoriale, è emesso l'ordine di accreditamento al funzionario delegato titolare della contabilità speciale del finanziamento di L. 7.515.000.000.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 12, comma 1, punto c) del d.m. 21 dicembre 1994, che il mancato rispetto dei termini di avvio del programma, indicati al successivo articolo 15, 4° cpv., comporterà la automatica inefficacia della variazione stessa e la decadenza del finanziamento pubblico concesso, che tornerà nella disponibilità del ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER.

Art. 4 - Piano esecutivo

Il piano urbanistico esecutivo, costituito dalla normativa di attuazione allegata al presente accordo sotto «B.1», dalla relazione illustrativa allegata sotto «B.2», dalla programmazione finanziaria e tempistica degli interventi allegata sotto «B.3» e dagli elaborati grafici allegati sotto «B - da tav. 1 a tav. 18», descrive sia gli insediamenti previsti, secondo le diverse tipologie funzionali, sia gli interventi pubblici che dovranno essere realizzati per consentire la funzionalità dei nuovi insediamenti.

In particolare, è prevista la realizzazione degli interventi sotto specificati, per una superficie lorda di pavimento (s.l.p.) di mq. 68.610 circa, così ripartita:

– Edilizia residenziale: mq. 46.890, di cui:

edilizia residenziale libera: mq. 23.440 circa di s.l.p., corrispondenti a circa n. 234 alloggi, pari al 50% della s.l.p. residenziale e al 34,1% del peso insediativo del programma;

edilizia residenziale convenzionata: mq. 11.720 circa di s.l.p., corrispondenti a circa n. 130 alloggi, pari al 25% della s.l.p. residenziale e al 17,1% del peso insediativo del programma;

edilizia residenziale pubblica: mq. 11.730 circa di s.l.p., corrispondenti a circa n. 130 alloggi, pari al 25% della s.l.p. residenziale e al 17,1% del peso insediativo del programma, di cui: mq. 4.690 circa di s.l.p., corrispondenti a circa n. 52 alloggi saranno realizzati direttamente dal comune di Milano; mq. 7.040 circa di s.l.p., corrispondenti a circa n. 78 alloggi, saranno oggetto di acquisizione da parte del comune di Milano o di altri soggetti dallo stesso indicati, operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica o di interesse pubblico, al prezzo e alle condizioni precisate sullo schema di convenzione allegato sotto «G» (art. 9);

– Edilizia con destinazione commerciale: mq. 8.000 circa di s.l.p., pari all'11,7% del peso insediativo del programma;

– edilizia destinata ad attività produttive: mq. 13.720 circa di s.l.p. pari al 20% del peso insediativo del programma.

È inoltre prevista l'acquisizione, da parte del comune di Milano, di aree per urbanizzazione primaria pari a mq. 9.451 circa, e di aree per urbanizzazione secondaria pari a mq. 77.787 circa, oltre ad una superficie di mq. 4.600 circa destinata a parcheggi pubblici in sottosuolo.

Le modalità di acquisizione delle suddette aree sono specificate nella convenzione che disciplina i rapporti con gli operatori privati proponenti del programma di riqualificazione urbana oggetto del presente accordo di programma, convenzione il cui schema è qui allegato sotto «G», come precisato anche al successivo articolo 8.

Si dà atto che le aree per urbanizzazione secondaria sono reperite ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 51/1975 secondo la quota di mq. 44/ab. in aderenza a quanto disposto con il provvedimento del consiglio comunale n. 147/95 citato nelle premesse.

Potranno essere apportate eventuali variazioni ai contenuti urbanistici ed esecutivi del programma esclusivamente nei termini previsti dalla normativa tecnica dell'accordo di programma allegata sotto «B.1».

Art. 5 - Programma degli interventi pubblici e progetti preliminari

Il piano esecutivo dell'accordo di programma prevede l'esecuzione delle seguenti opere pubbliche:

5.1 opere di urbanizzazione primaria

a) reti tecnologiche di urbanizzazione primaria (fognaria, idropotabile, elettrica, gas, telefono ecc.) e pubblica illuminazione, relative agli interventi di viabilità sotto specificati;

b) ampliamento delle vie Giordani, Bisceglie, Gonin;

c) realizzazione del prolungamento della via Val Bavona;

d) sistemazione della rete viaria carrabile circostante per mq. 14.491 circa, ivi compresa l'installazione di n. 2 impianti semaforici.

5.2 opere di urbanizzazione secondaria

a) realizzazione di un parco attrezzato per mq. 72.367 circa e di parcheggi a raso per mq. 5.420 circa;

b) realizzazione di parcheggi pubblici interrati per una superficie di mq. 4.600 circa;

c) realizzazione di un asilo nido nell'ambito del programma di riqualificazione urbana di via Calchi Taeggi per una s.l.p. di mq. 1.655 circa.

5.3 intervento particolarmente finalizzato alla riqualificazione urbana

– realizzazione del completamento del collegamento delle vie Enna e Giordani, parte in viadotto e parte in rilevato, con relative rampe di accesso.

5.4. edilizia residenziale pubblica

– intervento di edilizia residenziale pubblica di iniziativa comunale per mq. 4.690 circa di s.l.p., corrispondente a circa n. 52 alloggi.

Le opere di cui ai punti 5.1 e 5.2 sono realizzate a scemputo degli oneri e con risorse aggiuntive degli operatori privati proponenti del programma; i relativi progetti preliminari sono allegati al presente accordo rispettivamente sotto «C - da tav. 19/a a tav. 20/a» e sotto «C.1», «C.2» e «C - da tav. 21 a tav. 22».

Nel piano finanziario e tempistica degli interventi, allegato sotto «B.3», per ciascuna opera o sistema di opere sopra specificato, è indicato il costo stimato, determinato in via parametrica.

Per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 5.3, è prevista la corresponsione al comune di Milano, da parte degli operatori privati proponenti del programma, di un contributo di L. 7.918.625.000, secondo le modalità indicate nella convenzione il cui schema è allegato al presente accordo sotto «G» (art. 6).

Per la realizzazione della suddetta opera si dovrà procedere alla espropriazione di alcune porzioni di aree; il relativo piano è allegato al presente accordo sotto «E».

Il progetto preliminare dell'intervento di cui al punto 5.4, alla cui esecuzione è destinato il finanziamento ministeriale di cui alla premessa n. 14, è allegato al presente accordo sotto «D». L'insieme degli interventi pubblici di cui al presente articolo e le loro varie funzioni costituiscono programma e progetto preliminare di opere pubbliche ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera b) della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo modificato dalla legge 2 giugno 1995, n. 216. I progetti definitivi ed esecutivi degli interventi indicati ai punti 5.1 e 5.2 sono predisposti dai soggetti privati, come indicato nello schema di convenzione allegato sotto «G» (artt. 4 e 6) e saranno presentati al comune di Milano ai fini dell'ottenimento della concessione edilizia gratuita ai sensi dell'art. 9, lett. f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10. I progetti definitivi ed esecutivi degli interventi indicati ai punti 5.3 e 5.4 sono predisposti su iniziativa del comune di Milano e saranno approvati dalla giunta comunale, eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge n. 1/1978, ove necessario, quali progetti attuativi di programma di opere pubbliche.

Ai sensi dell'art. 4 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella l. 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo modificato dalla l. 23 dicembre 1996, n. 662, l'approvazione di tali progetti equivale al rilascio della concessione edilizia.

In sede di progettazione definitiva ed esecutiva potranno essere apportate agli interventi pubblici di cui ai precedenti

punti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 le modifiche e gli adattamenti che dovessero risultare necessari in conseguenza delle variazioni al piano esecutivo di cui al precedente articolo 4, fermi restando gli obiettivi funzionali del programma di opere pubbliche approvato.

Art. 6 - Bonifica

Al presente accordo di programma è allegata sotto «F» la relazione tecnica concernente gli esiti delle prime indagini effettuate per la caratterizzazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee in corrispondenza delle aree oggetto del programma.

Dette indagini dovranno essere concluse, con gli approfondimenti e le informazioni richieste dal comune di Milano, dalla provincia di Milano, dalla USSL competente per territorio e dalla regione Lombardia, entro 2 (due) mesi dalla pubblicazione del presente accordo.

Qualora, in seguito all'esito delle suddette indagini, gli enti sopra indicati ritenessero necessario procedere alla bonifica delle aree interessate dal programma, la progettazione degli interventi prescritti dovrà essere conclusa entro 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo.

L'esecuzione delle opere di bonifica dovrà avere corso entro 10 (dieci) mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, in coincidenza con l'inizio della prima fase degli interventi prevista dall'allegato programma dei lavori, previa approvazione del progetto definitivo da parte del comune di Milano ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997.

Si dà atto che gli interventi di bonifica e disinquinamento delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, delle quali è prevista la cessione al comune di Milano, saranno eseguite dagli operatori privati proponenti del programma.

Art. 7 - Piano finanziario e tempistica degli interventi

Il piano finanziario e la tempistica degli interventi, allegati al presente accordo sotto «B.3», precisano i seguenti aspetti attuativi del programma di riqualificazione urbana e del presente accordo:

- costi previsti per l'acquisizione di aree e di immobili;
- costi di realizzazione degli interventi pubblici e privati;
- ammontare dei finanziamenti pubblici e privati;
- programma dei lavori con l'indicazione delle fasi di esecuzione degli interventi e della tempistica relativa alla attuazione delle singole unità di intervento, come altresì evidenziato nella planimetria allegata sotto «B - tav. 15».

Art. 8 - Convenzione

La attuazione degli interventi privati e di quelli pubblici previsti dal presente accordo di programma è altresì disciplinata dalla convenzione con i soggetti operatori, convenzione di cui si allega lo schema sotto «G».

Oltre alle modalità di cessione di aree per urbanizzazione primaria e secondaria, di esecuzione di interventi pubblici a scomputo degli oneri concessori e con risorse aggiuntive degli operatori privati e di rilascio delle concessioni edilizie per detti interventi pubblici e privati, la convenzione, avente i contenuti generali di cui all'art. 28 della legge n. 1150/1942, disciplina, in particolare, i seguenti aspetti di attuazione del programma:

- le modalità di cessione di aree ed immobili per l'edilizia residenziale pubblica;
- le modalità per il convenzionamento ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 di quota parte della superficie lorda di pavimento con destinazione residenziale;
- i tempi di esecuzione del programma, la durata e le competenze in ordine agli adempimenti;
- le garanzie finanziarie, le penalità per inadempimento, i casi di decadenza e di risoluzione della convenzione;
- la prestazione di garanzie aggiuntive come richiesto dalla normativa ministeriale di cui al d.m. 21 dicembre 1994 (polizze assicurative postume decennali);
- gli obblighi in ordine alla necessità di integrazione degli atti di programma e di aggiornamento della progettazione al fine della completa, corretta e funzionale attuazione del programma.

La convenzione sarà stipulata tra le parti entro 90 (novanta) giorni dall'intervenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia del decreto del presidente della giunta regionale di approvazione del presente accordo di programma.

Art. 9 - Collegio di vigilanza e attività di controllo

Ai sensi dell'art. 27, comma 6°, della legge n. 142/1990 e dell'art. 5, lett. a), della legge regionale n. 14/1993, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente accordo di programma saranno esercitati da un collegio costituito dal sindaco di Milano, o da suo delegato, che lo presiederà, da un rappresentante della regione Lombardia e da un rappresentante del prefetto o del commissario del governo, da nominarsi prima che intervenga l'approvazione del presente accordo di programma con decreto del presidente della giunta regionale della Lombardia.

Al collegio di vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

- 1) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'accordo di programma;
- 2) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si frapponessero all'attuazione dell'accordo di programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- 3) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, anche riuniti in conferenza di servizi, per l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'accordo di programma;
- 4) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e attuazione del presente accordo;
- 5) disporre, in via esclusiva e in deroga al regime ordinario, gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento, attuandoli anche mediante commissario ad acta;
- 6) applicare le sanzioni previste dal presente accordo;
- 7) concedere eventuali proroghe per motivate esigenze al termine di durata dell'accordo di programma indicato al successivo art. 15;
- 8) approvare il rendiconto finale della iniziativa programmata.

Al collegio di vigilanza competerà altresì l'approvazione delle eventuali modifiche al piano esecutivo di cui al cpv. 7 dell'art. 4 e, inoltre, lo svolgimento delle funzioni di coordinamento nei termini sopra indicati.

All'atto dell'insediamento, che avverrà su iniziativa del presidente entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore dell'accordo, il collegio definirà l'organizzazione, le modalità, i tempi e i mezzi necessari per il proprio funzionamento.

Per le finalità di controllo sull'esecuzione dell'accordo di programma, il collegio di vigilanza si avvarrà di una commissione di vigilanza costituita dai responsabili del procedimento da individuare ai sensi delle leggi n. 109/1994 e n. 216/1995 e dai responsabili del procedimento per il presente programma di riqualificazione urbana già indicati in sede comunale e regionale. La commissione di vigilanza sarà coadiuvata da un ufficio di segreteria costituito da personale comunale e svolgerà le seguenti funzioni:

- esame della corrispondenza del programma di riqualificazione urbana agli impegni convenzionali assunti nel protocollo di intesa e con l'accordo di programma (e relativi allegati);
- esame di eventuali modifiche o varianti del programma;
- raccolta ed esame dei dati relativi al programma, con particolare riferimento all'avanzamento dei lavori;
- elaborazione di resocontazioni periodiche sull'attuazione del programma;
- collaborazione con gli organismi collegiali incaricati del monitoraggio e del collaudo degli interventi.

Si precisa che l'attività ordinaria e specifica di vigilanza e controllo sull'esecuzione delle opere pubbliche di competenza comunale, sulle opere pubbliche da eseguire a scomputo degli oneri concessori o con risorse private ed, infine, sulle opere private da realizzare in regime di convenziona-

mento, sarà svolta dai settori comunali competenti, che provvederanno a relazionare la commissione di vigilanza di cui sopra.

Art. 10 - Collaudi

Il comune di Milano provvederà a nominare le commissioni per il collaudo delle opere pubbliche di sua competenza e per le opere pubbliche da eseguire a cura degli operatori privati a scomputo degli oneri concessori o con risorse proprie. Le commissioni saranno composte da personale appartenente ai ruoli tecnici delle amministrazioni che partecipano all'attuazione del programma.

I rappresentanti dell'amministrazione dei lavori pubblici saranno nominati su designazione del direttore generale del coordinamento territoriale.

In relazione alla eventuale carenza di personale tecnico appartenente alle amministrazioni, ovvero alla complessità delle opere da realizzare, il comune di Milano, per il collaudo, potrà procedere alla nomina di professionisti privati iscritti al competente albo regionale.

Art. 11 - Monitoraggio

La direzione generale del coordinamento territoriale è responsabile dell'attività di monitoraggio del programma di riqualificazione urbana finalizzata alla:

- conoscenza delle caratteristiche e delle modalità di attuazione del programma;
- rilevazione, per ciascun intervento, dei dati relativi alle fasi di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
- rilevazione dei dati relativi a procedure, tempi, costi e qualità ambientale, relativi all'attuazione del programma;
- restituzione di indicatori sintetici delle trasformazioni urbane connesse con l'attuazione del programma.

Le amministrazioni che sottoscrivono l'accordo di programma si impegnano a fornire alla direzione generale del coordinamento territoriale i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della suddetta attività di monitoraggio.

Art. 12 - Modalità di gestione finanziaria

Ai sensi della circolare n. 77 del 28 dicembre 1995 del ministero del tesoro per l'attuazione degli artt. 8, 10 e 11 del d.p.r. 20 aprile 1994, n. 367, il funzionario responsabile della gestione finanziaria delle risorse pubbliche assegnate dal ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana è il dr. Emilio Cazzani, in qualità di responsabile del procedimento.

Il responsabile della gestione finanziaria provvede per la apertura di una contabilità speciale, alla quale affluiranno le risorse finanziarie conferite dai soggetti che sottoscrivono il presente accordo di programma, indicati nelle premesse, facendo ricorso a tal fine alla procedura di cui all'art. 10 del precitato d.p.r. n. 367/1994 e attivando nel contempo le modalità relative al sistema di controllo interno.

Procederà inoltre alla redazione del rendiconto annuale, che dovrà essere corredata dai documenti giustificativi delle spese e dalla relazione del servizio di controllo interno.

Alla contabilità speciale affluiranno altresì le risorse private destinate alla esecuzione degli interventi di competenza comunale secondo i termini temporali e le modalità indicate nella convenzione allegata.

Art. 13 - Sanzioni per inadempimento

Il collegio di vigilanza dell'accordo di programma, qualora riscontrasse che i soggetti attuatori dell'accordo stesso non hanno adempiuto per fatto proprio e nei tempi previsti agli obblighi assunti, provvederà a:

- dichiarare l'eventuale decadenza del programma nel caso di mancato inizio dei lavori nel termine stabilito dal d.m. 21 dicembre 1994;
- contestare l'inadempimento, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per ufficiale giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
- disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo, di cui all'art. 9, 2° cpv., punto 5).

Art. 14 - Controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo, che non venga definita bonariamente dal collegio di vigilanza ai sensi del precedente articolo 9, 2° cpv., punto 4), sarà devoluta alla competenza esclusiva del TAR della Lombardia.

Art. 15 - Approvazione, pubblicazione, effetti, decadenza e durata

Ai sensi dell'art. 27, comma 4 della legge n. 142/1990 e dell'art. 5, comma 3 della legge regionale n. 14/1993, il presente accordo di programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore delegato, previa ratifica dello stesso da parte del consiglio comunale di Milano, con gli effetti previsti dall'art. 6 della l.r. n. 14/1993 e dall'art. 27, comma 5-bis della l. n. 142/1990 relativi alle variazioni del PRG di Milano e alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire. È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia del decreto di approvazione dell'accordo di programma, con gli estremi dell'avvenuta ratifica a cura del consiglio comunale.

Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

Ai sensi dell'art. 12, punto d, del d.m. 21 dicembre 1994 e del punto A.13 della d.g.r. n. 6/26172 del 14 marzo 1997 citata nelle premesse, i lavori per l'esecuzione degli interventi previsti dal presente accordo di programma dovranno essere iniziati entro 10 (dieci) mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia del decreto del presidente della giunta regionale di approvazione dell'accordo stesso. Resta inteso che il mancato rispetto di tale termine comporterà l'automatica inefficacia dell'accordo di programma e della variazione urbanistica, inefficacia che sarà dichiarata con atto del collegio di vigilanza, nonché la decadenza del finanziamento pubblico, come già indicato al precedente art. 3.

I lavori si intenderanno iniziati con l'avvio delle operazioni di bonifica e degli interventi previsti in prima fase dal programma dei lavori allegato al presente accordo di programma.

La durata del presente accordo di programma è stabilita in anni 6 (sei) dalla pubblicazione, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 9, 2° cpv., punto 7.

Milano, 5 dicembre 1997

per il comune di Milano
per la regione Lombardia
per il ministero dei ll.pp. - DI.CO.TER.

